SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 134° — Numero 1

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 2 gennaio 1993** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

In ultima pagina sono indicati i nuovi canoni di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1993 secondo quanto disposto dal decreto del Ministro del tesoro 7 dicembre 1992. (*G.U.* n. 302 del 24 dicembre 1992).

Per evitare l'interruzione dell'invio dei fascicoli della *Gazzetta Ufficiale* è indispensabile rinnovare immediatamente l'abbonamento, utilizzando, preferibilmente, i moduli di c/c personalizzati già spediti ai precedenti abbonati.

SOMMARIO

Ministero del tesoro

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Commissione nazionale per le società e la borsa

Università di Venezia

Università di Urbino

CIRCOLARI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 novembre 1992, n. **520**.

Regolamento recante modificazioni ai decreti del Presidente della Repubblica 4 novembre 1979, n. 691, e 18 luglio 1986, n. 545, concernenti, rispettivamente, l'approvazione dei regolamenti di attuazione della rappresentanza militare e della disciplina militare.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Visti gli articoli 5, primo comma, 18, 19 e 20, ultimo comma, della legge 11 luglio 1978, n. 382, recante norme di principio sulla disciplina militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1979, n. 691, e successive modificazioni, concernente regolamento di attuazione della rappresentanza militare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1986, n. 545, con il quale è stato approvato il regolamento di disciplina militare;

Vista la legge 9 aprile 1990, n. 89, riguardante l'aumento da due a tre anni della durata del mandato dei militari di carriera eletti negli organi della rappresentanza militare;

Visto il comma 3 dell'art. 37 del regolamento di disciplina militare, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1986, n. 545, che detta disposizioni circa l'uso dell'appellativo «signore» allorché un militare si rivolge ad un superiore;

Visto il n. 46 dell'allegato *C* al regolamento di disciplina militare, che vieta l'invio o il rilascio alla stampa o ad organi di informazione, di comunicazioni o dichiarazioni a nome di un organo di rappresentanza militare;

Visto l'ultimo comma dell'art. 37 del regolamento di attuazione della rappresentanza militare, che vieta ai militari la divulgazione delle deliberazioni degli organi della rappresentanza militare;

Considerata la necessità, a seguito dell'emanazione della citata legge n. 89 del 1990, di modificare il primo comma dell'art. 13 del regolamento di attuazione della rappresentanza militare, nelle parti concernenti la durata del mandato dei militari di carriera;

Considerata altresì l'opportunità di modificare la medesima disposizione anche nella parte riguardante la durata del mandato dei volontari delle Forze armate, elevando tale durata da sei mesi ad un anno;

Considerata l'opportunità di abolire l'uso dell'appellativo, di cui al comma 3 dell'art. 37 del regolamento di disciplina militare, fatta eccezione per gli ufficiali inferiori della Marina;

Considerata infine l'opportunità di limitare il divieto, di cui al n. 46 dell'allegato *C* al regolamento di disciplina militare, alle materie che l'art. 19, settimo comma, della citata legge n. 382 del 1978 esclude dalle competenze del COCER, nonché di eliminare per lo stesso COCER il divieto di cui all'ultimo comma dell'art. 37 del regolamento di attuazione della rappresentanza militare;

Visto l'art. 17, commi 1 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;

Sentite le commissioni permanenti difesa della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 6 febbraio 1992;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 25 settembre 1992 e del 27 novembre 1992;

Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e delle finanze;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Il primo comma dell'art. 13 del regolamento di attuazione della rappresentanza militare, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1979, n. 691, e modificato con successivi provvedimenti, è sostituito dal seguente:

«Il mandato è conferito con la proclamazione degli eletti ai sensi degli articoli 18 e 21 del presente regolamento; esso ha la seguente durata:

per i militari delle categorie *A* (ufficiali) e *B* (sottufficiali): tre anni;

per i militari della categoria *C* (volontari): tre anni per i volontari dei Corpi armati e un anno per i volontari delle Forze armate;

per i militari delle categorie *D* ed *E*: sei mesi;

per i militari dei COBAR allievi e all'estero la durata del mandato è fissata nei precedenti articoli 7 e 7-*bis*.».

Art. 2.

1. I commi 3 e 4 dell'art. 37 del regolamento di disciplina militare, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1986, n. 545, sono sostituiti dai seguenti:

«*3*. Il militare si presenta al superiore con il saluto, indicando il grado ed il cognome. Nel riferirsi e nel rivolgersi ad altro militare deve usare l'indicazione del grado o della carica, seguita o meno dal cognome.

4. È fatta salva la consuetudine circa l'uso dell'appellativo "comandante" e, per gli ufficiali inferiori della Marina, dell'appellativo "signore", seguito o meno dal cognome.».

Art. 3.

1. Il n. 46 dell'allegato *C* al regolamento di disciplina militare, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1986, n. 545, è sostituito dal seguente:

«*46*. Invio o rilascio alla stampa o ad organi di informazione, di comunicazioni o dichiarazioni a nome di un organo di rappresentanza militare. È fatta eccezione per i componenti del COCER per quanto riguarda le materie di competenza di tale organo rappresentativo.».

Art. 4.

1. Il disposto dell'ultimo comma dell'art. 37 del regolamento di attuazione della rappresentanza militare, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1979, n. 691, e modificato con successivi provvedimenti, non si applica alle deliberazioni del COCER.

Art. 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1992

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ANDÒ, *Ministro della difesa*

MARTELLI, *Ministro di grazia e giustizia*

GORIA, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli* MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 1992
Atti di Governo, registro n. 87, foglio n. 3

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti

Note alle premesse

— L'art 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Si trascrive il testo delle disposizioni della legge n 382/1978 (Norme di principio sulla disciplina militare) alle quali il presente decreto fa rinvio:

«Art. 5, primo comma. — Il regolamento di disciplina militare è emanato, in esecuzione della presente legge ed entro sei mesi dall'entrata in vigore della stessa, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa, sentite le commissioni permanenti competenti per materia delle due Camere».

«Art 18 — Sono istituiti organi di rappresentanza di militari con le competenze indicate dal successivo art. 19

Gli organi della rappresentanza militare si distinguono

a) in un organo centrale, a carattere nazionale ed interforze, articolato, in relazione alle esigenze, in commissioni interforze di categoria — ufficiali, sottufficiali e volontari — e in sezioni di forza armata o di corpo armato — Esercito, Marina, Aeronautica, carabinieri e guardia di finanza —,

b) in un organo intermedio presso gli alti comandi;

c) in un organo di base presso le unità a livello minimo compatibile con la struttura di ciascuna forza armata o corpo armato.

L'organo centrale e quelli intermedi sono costituiti da un numero fisso di delegati di ciascuna delle seguenti categorie ufficiali, sottufficiali e volontari L'organo di base è costituito dai rappresentanti delle suddette categorie presenti al livello considerato. Nell'organo centrale la rappresentanza di ciascuna forza armata o corpo è proporzionale alla rispettiva consistenza numerica

I militari di leva sono rappresentati negli organi di base da delegati eletti nelle unità minime compatibili con la struttura di ciascuna forza armata e con scadenze che garantiscano la continuità degli organi rappresentativi

Per la elezione dei rappresentanti nei diversi organi di base si procede con voto diretto, nominativo e segreto

I rappresentanti dei militari di leva negli organi di base eleggono nel proprio ambito semestralmente loro delegati nell'organo intermedio

Alla elezione dei rappresentanti negli organi intermedi provvedono i rappresentanti eletti negli organi di base, scegliendoli nel proprio ambito con voto diretto, nominativo e segreto. Ciascuno dei rappresentanti di base esprime non più di due terzi dei voti rispetto al numero dei delegati da eleggere Con la stessa procedura i rappresentanti degli organi intermedi eleggono i delegati all'organo centrale

Gli eletti, militari di carriera, durano in carica tre anni e non sono immediatamente rieleggibili

Gli eletti, militari di carriera o di leva, che cessano anticipatamente dal mandato sono sostituiti, per il periodo residuo, dai militari che nelle votazioni effettuate, di primo o di secondo grado, seguono immediatamente nella graduatoria l'ultimo degli eletti»

«Art. 19. — Normalmente l'organo centrale della rappresentanza si riunisce in sessione congiunta di tutte le sezioni costituite, per formulare pareri e proposte e per avanzare richieste, nell'ambito delle competenze attribuite. Tale sezione si aduna almeno una volta l'anno per formulare un programma di lavoro e per verificarne l'attuazione

Le riunioni delle sezioni costituite all'interno dell'organo centrale della rappresentanza sono convocate ogni qualvolta i pareri e le proposte da formulare e le richieste da avanzare riguardino esclusivamente le singole forze armate o i corpi armati Le riunioni delle commissioni costituite all'interno dell'organo centrale della rappresentanza sono convocate ogni qualvolta i pareri e le proposte da formulare e le richieste da avanzare riguardino le singole categorie

Il Ministro della difesa riunisce una volta l'anno i militari di leva, all'uopo eletti dai rappresentanti di detta categoria negli organi intermedi, per ascoltare, in riferimento alla relazione di cui all'art. 24, pareri, proposte e richieste in merito allo stato del personale di leva

Le competenze dell'organo centrale di rappresentanza riguardano la formulazione di pareri, di proposte e di richieste su tutte le materie che formano oggetto di norme legislative o regolamentari circa la condizione, il trattamento, la tutela — di natura giuridica, economica, previdenziale, sanitaria, culturale e morale — dei militari. Ove i pareri, le proposte, le richieste riguardino materie inerenti il servizio di leva devono essere sentiti i militari di leva eletti negli organi intermedi. Tali pareri, proposte e richieste sono comunicati al Ministro della difesa che li trasmette per conoscenza alle commissioni permanenti competenti per materia delle due Camere, a richiesta delle medesime.

L'organo centrale della rappresentanza militare può essere ascoltato, a sua richiesta, dalle commissioni permanenti competenti per materia delle due Camere, sulle materie indicate nel comma precedente e secondo le procedure previste dai regolamenti parlamentari.

Gli organi della rappresentanza militare, intermedi e di base, concordano con i comandi e gli organi dell'amministrazione militare, le forme e le modalità per trattare materie indicate nel presente articolo.

Dalle competenze degli organi rappresentativi sono comunque escluse le materie concernenti l'ordinamento, l'addestramento, le operazioni, il settore logistico-operativo, il rapporto gerarchico-funzionale e l'impiego del personale.

Gli organi rappresentativi hanno inoltre la funzione di prospettare le istanze di carattere collettivo, relative ai seguenti campi di interesse:

conservazione dei posti di lavoro durante il servizio militare, qualificazione professionale, inserimento nell'attività lavorativa di coloro che cessano dal servizio militare;

provvidenze per gli infortuni subiti e per le infermità contratte in servizio e per causa di servizio;

attività assistenziali, culturali ricreative e di promozione sociale, anche a favore dei familiari;

organizzazione delle sale convegno e delle mense;

condizioni igienico-sanitarie;

alloggi.

Gli organi di rappresentanza sono convocati dalla presidenza, per iniziativa della stessa o a richiesta di un quinto dei loro componenti, compatibilmente con le esigenze di servizio.

Per i provvedimenti da adottare in materia di attività assistenziale, culturale, ricreativa, di promozione sociale, anche a favore dei familiari, l'amministrazione militare competente può avvalersi dell'apporto degli organi di rappresentanza intermedi o di base, per i rapporti con le regioni, le province, i comuni».

«Art. 20, ultimo comma. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge saranno emanate, con le stesse modalità previste dal primo comma dell'art. 5, le norme di attuazione delle disposizioni contenute negli articoli 18 e 19».

— Per il testo dell'intero art. 37 del regolamento di disciplina militare, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 545/1986, del n. 46 dell'allegato C al medesimo regolamento, dell'ultimo comma dell'art. 37 e dell'intero art. 13 del regolamento di attuazione della rappresentanza militare, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 691/1979, si veda, rispettivamente, in nota agli articoli 2, 3, 4, e 1.

— Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.

Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'art. 13 del regolamento di attuazione della rappresentanza militare, approvato con D.P.R. n. 691/1979 (articolo sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 28 marzo 1986, n. 136), per effetto della modifica apportata dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 13. — *Il mandato è conferito con la proclamazione degli eletti ai sensi degli articoli 18 e 21 del presente regolamento, esso ha la seguente durata:*

— *per i militari delle categorie* A *(ufficiali) e* B *(sottufficiali): tre anni;*

— *per i militari della categoria* C *(volontari): tre anni per i volontari dei Corpi armati e un anno per i volontari delle Forze armate;*

— *per i militari delle categorie* D *ed* E: *sei mesi;*

— *per i militari dei COBAR allievi e all'estero la durata del mandato è fissata nei precedenti articoli 7 e 7-*bis.

Il militare eletto quale rappresentante cessa anticipatamente dal mandato, con determinazione del comandante dell'unità di base, per una delle seguenti cause:

a) cessazione dal servizio;

b) passaggio ad altra categoria;

c) trasferimento;

d) perdita di uno o più requisiti per l'eleggibilità previsti alle lettere *a), b), e)* ed *f)* di cui al quarto comma del successivo art. 19;

e) aver riportato durante il mandato due consegne di rigore per violazione delle norme sulla rappresentanza militare.

La permanenza all'estero, isolatamente o collettivamente, per un periodo superiore a sei mesi determina la cessazione del mandato dei delegati eletti negli organismi di rappresentanza in Italia.

Il militare eletto quale rappresentante può dimettersi volontariamente da uno o più consigli. In tal caso rassegna le dimissioni al consiglio di appartenenza che le trasmette, tramite il presidente, al comandante del corrispondente livello per i correlativi adempimenti.

I trasferimenti dei delegati, non conseguenti all'applicazione di altre leggi vigenti, qualora pregiudichino l'esercizio del mandato, devono essere concordati con l'organo di rappresentanza a cui il militare, di cui si chiede il trasferimento appartiene. In caso di discordanza prevarranno le motivate necessità d'impiego dell'amministrazione militare purché il delegato da trasferire possa essere sostituito nell'organo di rappresentanza secondo le norme stabilite negli ultimi due commi del presente articolo.

I delegati presso il COCER se trasferiti ad unità ed enti nazionali dislocati sul territorio nazionale, continuano a far parte del consiglio stesso.

I delegati presso i COIR, se trasferiti, continuano a far parte dei consigli stessi soltanto se sono stati assegnati ad un reparto o ente collegato ai fini della rappresentanza al comando presso il quale è costituito il COIR di cui sono membri.

A coloro che cessano anticipatamente dal mandato subentrano, presso ciascun consiglio, per il periodo residuo, i militari che nelle votazioni effettuate seguono immediatamente, nella graduatoria relativa ai singoli consigli, l'ultimo degli eletti.

Ove ciò non sia possibile si procede ad elezioni straordinarie per le sole categorie interessate e per il periodo residuo del mandato Le elezioni straordinarie per la sostituzione di delegati delle sezioni del COCER e di delegati dei COIR hanno luogo ogni qualvolta si riduca la composizione numerica stabilita per i predetti consigli rispettivamente nelle tabelle A e B annesse al presente regolamento. Le elezioni straordinarie per la sostituzione dei delegati dei COBAR invece hanno luogo solo se le categorie dei militari cessati anticipatamente dal mandato non siano rappresentate da almeno un delegato»

Nota all'art. 2

— Il testo dell'art 37 del regolamento di disciplina militare, approvato con D.P R. n 545/1986, per effetto della modifica apportata dal decreto qui pubblicato, è il seguente

«Art 37 *(Norme di tratto)* — 1 La correttezza nel tratto costituisce preciso dovere del militare.

2 Nei rapporti orali o scritti di servizio tra militari di grado diverso deve essere usata la terza persona

3 *Il militare si presenta al superiore con il saluto, indicando il grado ed il cognome Nel riferirsi e nel rivolgersi ad altro militare deve usare l'indicazione del grado o della carica, seguita o meno dal cognome*

4. *È fatta salva la consuetudine circa l'uso dell'appellativo "comandante" e, per gli ufficiali inferiori della Marina, dell'appellativo "signore", seguito o meno dal cognome*

5 I militari che per la prima volta si trovino insieme per rapporti di servizio devono presentarsi scambievolmente, quando sono di grado diverso si presenta per primo il meno elevato in grado»

Nota all'art 3

— Il testo del n 46 dell'allegato *C* al regolamento di disciplina militare, approvato con D P R. n 545/1986, era il seguente. «46 Invio o rilascio alla stampa o ad organi di informazione, di comunicazioni o dichiarazioni a nome di un organo di rappresentanza militare»

Nota all'art. 4

— Il testo dell'ultimo comma dell'art 37 del regolamento di attuazione della rappresentanza militare, approvato con D P.R. n. 691/1979 (articolo sostituito dall'art. 1 del D P R 28 marzo 1986, n 136), e il seguente «È vietata ai militari la divulgazione delle deliberazioni medesime»

92G0552

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 10 dicembre 1992.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Coomec - Soc. coop. a r.l.», in Carrara S. Stefano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria in data 28 agosto 1992 effettuata nei confronti della società cooperativa «Coomec - Soc. coop. a r.l.», con sede in Carrara S. Stefano (Padova), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Coomec - Soc. coop. a r.l.», con sede in Carrara S. Stefano (Padova), costituita per rogito notaio Giuseppe Ponzi, rep. n. 35041 in data 4 luglio 1989, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il sig. rag. Fabio Radich, residente in via Montenero, 129, Mestre Venezia, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 dicembre 1992

Il Ministro: CRISTOFORI

92A6170

DECRETO 17 dicembre 1992.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa stalla sociale a r.l. La Barbariga», in Vigonza, e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione straordinaria in data 24 gennaio 1992 effettuata nei confronti della società cooperativa «Cooperativa stalla sociale a r.l. La Barbariga», con sede in Vigonza (Padova), in liquidazione, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Cooperativa stalla sociale a r.l. La Barbariga», con sede in Vigonza (Padova), in liquidazione, costituita per rogito notaio Giuseppe Benacchio, rep. n. 69.801 in data 12 settembre 1977, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed i signori:

Fedel rag. Giorgio, residente in via Monte Nero, 12, Treviso;

Zappalà avv. Pier Luigi, residente in piazza di Spagna, 15, Roma;

Naldi avv. Maurizia, residente in piazza Matteotti, 51/A, Codigoro (Ferrara),

ne sono nominati commissari liquidatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 dicembre 1992

Il Ministro: CRISTOFORI

92A6171

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 31 dicembre 1992.

Ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette, dei sigari e sigaretti naturali, dei sigari e sigaretti altri, dei tabacchi da fumo trinciato fino per arrotolare le sigarette ed altro tabacco da fumo, dei tabacchi da fiuto e da mastico (tabelle allegati A, B, C, D, E).

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sull'importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, sul sistema di imposizione fiscale dei tabacchi lavorati e successive modificazioni;

Visto l'art. 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 81, che dal 1° gennaio 1993 eleva al 10% l'aggio ai rivenditori generi di monopolio;

Visto l'art. 28 del decreto-legge 31 dicembre 1992, n. 513, che dal 1° gennaio 1993 stabilisce le nuove aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati di cui all'art. 5 della citata legge n. 76/1985, come da ultimo modificate dall'art. 1 della menzionata legge n. 81/1992;

Visto il decreto ministeriale 14 febbraio 1992 che, tra l'altro, fissa la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette e degli altri tabacchi lavorati;

Considerato che in base ai dati risultanti dalle vendite nell'intero territorio nazionale registrate dall'Amministrazione dei monopoli di Stato, per le sigarette la classe di prezzo più richiesta nel corso del 1992 è stata quella di Lit. 122.500 per chilogrammo convenzionale e che, pertanto, su tale classe di prezzo di sigarette si applica l'aliquota di base del 56 per cento, prevista dall'art. 28, del citato decreto-legge 31 dicembre 1992, n. 513;

Considerato che per le altre sigarette l'imposta di consumo si applica in base ai due elementi, fisso e proporzionale, previsti dall'art. 6 della legge 7 marzo 1985, n. 76; che l'elemento fisso è pari al 5 per cento della somma dell'importo dell'imposta di consumo sulle sigarette della classe di prezzo più richiesta (importo di base) e dell'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto percepito sulle medesime sigarette; che l'elemento proporzionale al prezzo di vendita al pubblico è pari all'incidenza percentuale dell'importo di base, diminuito dell'elemento fisso, sul prezzo di vendita al pubblico delle sigarette della classe di prezzo più richiesta;

Ritenuto, pertanto, che occorre provvedere alla conseguente rideterminazione delle ripartizioni dei prezzi di cui alle tabelle *A*, *B*, *C*, *D* ed *E* allegate al suindicato decreto ministeriale 14 febbraio 1992;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76, nelle allegate tabelle *A*, *B*, *C*, *D* ed *E*, che sostituiscono le corrispondenti tabelle allegate al decreto ministeriale 14 febbraio 1992, è fissata, a decorrere dal 1° gennaio 1993, la ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico dei generi di monopolio per chilogrammo convenzionale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 dicembre 1992

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 1992
Registro n. 11 Monopoli, foglio n. 305

TABELLA ALLEGATO A

S I G A R E T T E

Prezzo richiesto dal fornitore comprese spese di distribuzione per chilogrammo convenzionale	A M M O N T A R E		Importo spet= tante al ri= venditore (Aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto		
11.816	43.709	11.975	7.500	75.000
12.357	45.019	12.374	7.750	77.500
12.898	46.329	12.773	8.000	80.000
13.439	47.639	13.172	8.250	82.500
13.980	48.949	13.571	8.500	85.000
14.520	50.259	13.971	8.750	87.500
15.061	51.569	14.370	9.000	90.000
15.602	52.879	14.769	9.250	92.500
16.142	54.190	15.168	9.500	95.000
16.683	55.500	15.567	9.750	97.500
17.224	56.810	15.966	10.000	100.000
17.764	58.120	16.366	10.250	102.500
18.305	59.430	16.765	10.500	105.000
18.846	60.740	17.164	10.750	107.500
19.387	62.050	17.563	11.000	110.000
19.928	63.360	17.962	11.250	112.500
20.469	64.670	18.361	11.500	115.000
21.009	65.980	18.761	11.750	117.500
21.550	67.290	19.160	12.000	120.000
22.091	68.600	19.559	12.250	122.500
22.632	69.910	19.958	12.500	125.000
23.173	71.220	20.357	12.750	127.500
23.714	72.530	20.756	13.000	130.000
24.255	73.840	21.155	13.250	132.500
24.795	75.150	21.555	13.500	135.000
25.336	76.460	21.954	13.750	137.500
25.877	77.770	22.353	14.000	140.000
26.418	79.080	22.752	14.250	142.500
26.959	80.390	23.151	14.500	145.000
27.500	81.700	23.550	14.750	147.500
28.040	83.010	23.950	15.000	150.000
28.580	84.321	24.349	15.250	152.500
29.121	85.631	24.748	15.500	155.000
29.662	86.941	25.147	15.750	157.500
30.203	88.251	25.546	16.000	160.000
30.744	89.561	25.945	16.250	162.500
31.284	90.871	26.345	16.500	165.000
31.825	92.181	26.744	16.750	167.500
32.366	93.491	27.143	17.000	170.000
32.907	94.801	27.542	17.250	172.500
33.448	96.111	27.941	17.500	175.000
33.989	97.421	28.340	17.750	177.500
34.530	98.731	28.739	18.000	180.000
35.070	100.041	29.139	18.250	182.500
35.611	101.351	29.538	18.500	185.000
36.152	102.661	29.937	18.750	187.500
36.693	103.971	30.336	19.000	190.000

Prezzo richiesto dal fornitore comprese spese di distribuzione per chilogrammo convenzionale	AMMONTARE		Importo spet= tante al ri= venditore (Aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto		
37.234	105.281	30.735	19.250	192.500
37.775	106.591	31.134	19.500	195.000
38.315	107.901	31.534	19.750	197.500
38.856	109.211	31.933	20.000	200.000
39.397	110.521	32.332	20.250	202.500
39.938	111.831	32.731	20.500	205.000
40.479	113.141	33.130	20.750	207.500
41.020	114.451	33.529	21.000	210.000
41.559	115.762	33.929	21.250	212.500
42.100	117.072	34.328	21.500	215.000
42.641	118.382	34.727	21.750	217.500
43.182	119.692	35.126	22.000	220.000
43.723	121.002	35.525	22.250	222.500
44.264	122.312	35.924	22.500	225.000
44.804	123.622	36.324	22.750	227.500
45.345	124.932	36.723	23.000	230.000
45.886	126.242	37.122	23.250	232.500
46.427	127.552	37.521	23.500	235.000
46.968	128.862	37.920	23.750	237.500
47.509	130.172	38.319	24.000	240.000
48.050	131.482	38.718	24.250	242.500
48.590	132.792	39.118	24.500	245.000
49.131	134.102	39.517	24.750	247.500
49.672	135.412	39.916	25.000	250.000
50.213	136.722	40.315	25.250	252.500
50.754	138.032	40.714	25.500	255.000
51.295	139.342	41.113	25.750	257.500
51.835	140.652	41.513	26.000	260.000
52.376	141.962	41.912	26.250	262.500
52.917	143.272	42.311	26.500	265.000
53.458	144.582	42.710	26.750	267.500
53.999	145.892	43.109	27.000	270.000
54.539	147.203	43.508	27.250	272.500
55.079	148.513	43.908	27.500	275.000
55.620	149.823	44.307	27.750	277.500
56.161	151.133	44.706	28.000	280.000
56.702	152.443	45.105	28.250	282.500
57.243	153.753	45.504	28.500	285.000
57.784	155.063	45.903	28.750	287.500
58.324	156.373	46.303	29.000	290.000
58.865	157.683	46.702	29.250	292.500
59.406	158.993	47.101	29.500	295.000
59.947	160.303	47.500	29.750	297.500
60.488	161.613	47.899	30.000	300.000
61.029	162.923	48.298	30.250	302.500
61.570	164.233	48.697	30.500	305.000
62.110	165.543	49.097	30.750	307.500
62.651	166.853	49.496	31.000	310.000
63.192	168.163	49.895	31.250	312.500
63.733	169.473	50.294	31.500	315.000
64.274	170.783	50.693	31.750	317.500

Prezzo richiesto dal fornitore comprese spese di distribuzione per chilogrammo convenzionale	AMMONTARE		Importo spettante al rivenditore (Aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto		
64.815	172.093	51.092	32.000	320.000
65.355	173.403	51.492	32.250	322.500
65.896	174.713	51.891	32.500	325.000
66.437	176.023	52.290	32.750	327.500
66.978	177.333	52.689	33.000	330.000
67.518	178.644	53.088	33.250	332.500
68.059	179.954	53.487	33.500	335.000
68.599	181.264	53.887	33.750	337.500
69.140	182.574	54.286	34.000	340.000
69.681	183.884	54.685	34.250	342.500
70.222	185.194	55.084	34.500	345.000
70.763	186.504	55.483	34.750	347.500
71.304	187.814	55.882	35.000	350.000
71.844	189.124	56.282	35.250	352.500
72.385	190.434	56.681	35.500	355.000
72.926	191.744	57.080	35.750	357.500
73.467	193.054	57.479	36.000	360.000
74.008	194.364	57.878	36.250	362.500
74.549	195.674	58.277	36.500	365.000
75.090	196.984	58.676	36.750	367.500
75.630	198.294	59.076	37.000	370.000
76.171	199.604	59.475	37.250	372.500
76.712	200.914	59.874	37.500	375.000
77.253	202.224	60.273	37.750	377.500
77.794	203.534	60.672	38.000	380.000
78.335	204.844	61.071	38.250	382.500
78.875	206.154	61.471	38.500	385.000
79.416	207.464	61.870	38.750	387.500
79.957	208.774	62.269	39.000	390.000
80.497	210.085	62.668	39.250	392.500
81.038	211.395	63.067	39.500	395.000
81.579	212.705	63.466	39.750	397.500
82.119	214.015	63.866	40.000	400.000
82.660	215.325	64.265	40.250	402.500
83.201	216.635	64.664	40.500	405.000
83.742	217.945	65.063	40.750	407.500
84.283	219.255	65.462	41.000	410.000
84.824	220.565	65.861	41.250	412.500
85.364	221.875	66.261	41.500	415.000
85.905	223.185	66.660	41.750	417.500
86.446	224.495	67.059	42.000	420.000
86.987	225.805	67.458	42.250	422.500
87.528	227.115	67.857	42.500	425.000
88.069	228.425	68.256	42.750	427.500
88.610	229.735	68.655	43.000	430.000
89.150	231.045	69.055	43.250	432.500
89.691	232.355	69.454	43.500	435.000
90.232	233.665	69.853	43.750	437.500
90.773	234.975	70.252	44.000	440.000
91.314	236.285	70.651	44.250	442.500
91.855	237.595	71.050	44.500	445.000

Prezzo richiesto dal fornitore comprese spese di distribuzione per chilogrammo convenzionale	AMMONTARE		Importo spettante al rivenditore (Aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto		
92.395	238.905	71.450	44.750	447.500
92.935	240.216	71.849	45.000	450.000
93.476	241.526	72.248	45.250	452.500
94.017	242.836	72.647	45.500	455.000
94.558	244.146	73.046	45.750	457.500
95.099	245.456	73.445	46.000	460.000
95.639	246.766	73.845	46.250	462.500
96.180	248.076	74.244	46.500	465.000
96.721	249.386	74.643	46.750	467.500
97.262	250.696	75.042	47.000	470.000
97.803	252.006	75.441	47.250	472.500
98.344	253.316	75.840	47.500	475.000
98.885	254.626	76.239	47.750	477.500
99.425	255.936	76.639	48.000	480.000
99.966	257.246	77.038	48.250	482.500
100.507	258.556	77.437	48.500	485.000
101.048	259.866	77.836	48.750	487.500
101.589	261.176	78.235	49.000	490.000
102.130	262.486	78.634	49.250	492.500
102.670	263.796	79.034	49.500	495.000
103.211	265.106	79.433	49.750	497.500
103.752	266.416	79.832	50.000	500.000
104.293	267.726	80.231	50.250	502.500
104.834	269.036	80.630	50.500	505.000
105.375	270.346	81.029	50.750	507.500
105.914	271.657	81.429	51.000	510.000
106.455	272.967	81.828	51.250	512.500
106.996	274.277	82.227	51.500	515.000
107.537	275.587	82.626	51.750	517.500
108.078	276.897	83.025	52.000	520.000
108.619	278.207	83.424	52.250	522.500
109.159	279.517	83.824	52.500	525.000
109.700	280.827	84.223	52.750	527.500
110.241	282.137	84.622	53.000	530.000
110.782	283.447	85.021	53.250	532.500
111.323	284.757	85.420	53.500	535.000
111.864	286.067	85.819	53.750	537.500
112.405	287.377	86.218	54.000	540.000
112.945	288.687	86.618	54.250	542.500
113.486	289.997	87.017	54.500	545.000
114.027	291.307	87.416	54.750	547.500
114.568	292.617	87.815	55.000	550.000
115.109	293.927	88.214	55.250	552.500
115.650	295.237	88.613	55.500	555.000
116.190	296.547	89.013	55.750	557.500
116.731	297.857	89.412	56.000	560.000
117.272	299.167	89.811	56.250	562.500
117.813	300.477	90.210	56.500	565.000
118.354	301.787	90.609	56.750	567.500
118.894	303.098	91.008	57.000	570.000
119.434	304.408	91.408	57.250	572.500

Prezzo richiesto dal fornitore comprese spese di distribuzione per chilogrammo convenzionale	A M M O N T A R E		Importo spet= tante al ri= venditore (Aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto		
119.975	305.718	91.807	57.500	575.000
120.516	307.028	92.206	57.750	577.500
121.057	308.338	92.605	58.000	580.000
121.598	309.648	93.004	58.250	582.500
122.139	310.958	93.403	58.500	585.000
122.679	312.268	93.803	58.750	587.500
123.220	313.578	94.202	59.000	590.000
123.761	314.888	94.601	59.250	592.500
124.302	316.198	95.000	59.500	595.000
124.843	317.508	95.399	59.750	597.500
125.384	318.818	95.798	60.000	600.000

TABELLA ALLEGATO B

SIGARI E SIGARETTI NATURALI

Prezzo richiesto dal fornitore comprese spese di distribuzione per chilogrammo convenzionale	A M M O N T A R E		Importo spettante al rivenditore (Aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto		
20.413	9.200	6.387	4.000	40.000
21.434	9.660	6.706	4.200	42.000
22.455	10.120	7.025	4.400	44.000
23.475	10.580	7.345	4.600	46.000
24.496	11.040	7.664	4.800	48.000
25.517	11.500	7.983	5.000	50.000
26.537	11.960	8.303	5.200	52.000
27.558	12.420	8.622	5.400	54.000
28.579	12.880	8.941	5.600	56.000
29.599	13.340	9.261	5.800	58.000
30.620	13.800	9.580	6.000	60.000
31.641	14.260	9.899	6.200	62.000
32.662	14.720	10.218	6.400	64.000
33.682	15.180	10.538	6.600	66.000
34.703	15.640	10.857	6.800	68.000
35.724	16.100	11.176	7.000	70.000
36.744	16.560	11.496	7.200	72.000
37.765	17.020	11.815	7.400	74.000
38.786	17.480	12.134	7.600	76.000
39.806	17.940	12.454	7.800	78.000
40.827	18.400	12.773	8.000	80.000
41.848	18.860	13.092	8.200	82.000
42.868	19.320	13.412	8.400	84.000
43.889	19.780	13.731	8.600	86.000
44.910	20.240	14.050	8.800	88.000
45.930	20.700	14.370	9.000	90.000
46.951	21.160	14.689	9.200	92.000
47.972	21.620	15.008	9.400	94.000
48.992	22.080	15.328	9.600	96.000
50.013	22.540	15.647	9.800	98.000
51.034	23.000	15.966	10.000	100.000
52.054	23.460	16.286	10.200	102.000
53.075	23.920	16.605	10.400	104.000
54.096	24.380	16.924	10.600	106.000
55.116	24.840	17.244	10.800	108.000
56.137	25.300	17.563	11.000	110.000
57.158	25.760	17.882	11.200	112.000
58.178	26.220	18.202	11.400	114.000
59.199	26.680	18.521	11.600	116.000
60.220	27.140	18.840	11.800	118.000
61.240	27.600	19.160	12.000	120.000
62.261	28.060	19.479	12.200	122.000
63.282	28.520	19.798	12.400	124.000
64.302	28.980	20.118	12.600	126.000
65.323	29.440	20.437	12.800	128.000
66.344	29.900	20.756	13.000	130.000
67.364	30.360	21.076	13.200	132.000

Prezzo richiesto dal fornitore comprese spese di distribuzione per chilogrammo convenzionale	AMMONTARE		Importo spettante al rivenditore (Aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto		
68.385	30.820	21.395	13.400	134.000
69.406	31.280	21.714	13.600	136.000
70.426	31.740	22.034	13.800	138.000
71.447	32.200	22.353	14.000	140.000
72.468	32.660	22.672	14.200	142.000
73.488	33.120	22.992	14.400	144.000
74.509	33.580	23.311	14.600	146.000
75.530	34.040	23.630	14.800	148.000
76.550	34.500	23.950	15.000	150.000
77.571	34.960	24.269	15.200	152.000
78.592	35.420	24.588	15.400	154.000
79.612	35.880	24.908	15.600	156.000
80.633	36.340	25.227	15.800	158.000
81.654	36.800	25.546	16.000	160.000
82.674	37.260	25.866	16.200	162.000
83.695	37.720	26.185	16.400	164.000
84.716	38.180	26.504	16.600	166.000
85.736	38.640	26.824	16.800	168.000
86.757	39.100	27.143	17.000	170.000
87.778	39.560	27.462	17.200	172.000
88.798	40.020	27.782	17.400	174.000
89.819	40.480	28.101	17.600	176.000
90.840	40.940	28.420	17.800	178.000
91.861	41.400	28.739	18.000	180.000
92.881	41.860	29.059	18.200	182.000
93.902	42.320	29.378	18.400	184.000
94.923	42.780	29.697	18.600	186.000
95.943	43.240	30.017	18.800	188.000
96.964	43.700	30.336	19.000	190.000
97.985	44.160	30.655	19.200	192.000
99.005	44.620	30.975	19.400	194.000
100.026	45.080	31.294	19.600	196.000
101.047	45.540	31.613	19.800	198.000
102.067	46.000	31.933	20.000	200.000
107.171	48.300	33.529	21.000	210.000
112.274	50.600	35.126	22.000	220.000
117.377	52.900	36.723	23.000	230.000
122.481	55.200	38.319	24.000	240.000
127.584	57.500	39.916	25.000	250.000
132.687	59.800	41.513	26.000	260.000
137.791	62.100	43.109	27.000	270.000
142.894	64.400	44.706	28.000	280.000
147.997	66.700	46.303	29.000	290.000
153.101	69.000	47.899	30.000	300.000
158.204	71.300	49.496	31.000	310.000
163.308	73.600	51.092	32.000	320.000
168.411	75.900	52.689	33.000	330.000
173.514	78.200	54.286	34.000	340.000
178.618	80.500	55.882	35.000	350.000
183.721	82.800	57.479	36.000	360.000
188.824	85.100	59.076	37.000	370.000

Prezzo richiesto dal fornitore comprese spese di distribuzione per chilogrammo convenzionale	AMMONTARE		Importo spettante al rivenditore (Aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto		
193.928	87.400	60.672	38.000	380.000
199.031	89.700	62.269	39.000	390.000
204.134	92.000	63.866	40.000	400.000
209.238	94.300	65.462	41.000	410.000
214.341	96.600	67.059	42.000	420.000
219.445	98.900	68.655	43.000	430.000
224.548	101.200	70.252	44.000	440.000
229.651	103.500	71.849	45.000	450.000
234.755	105.800	73.445	46.000	460.000
239.858	108.100	75.042	47.000	470.000
244.961	110.400	76.639	48.000	480.000
250.065	112.700	78.235	49.000	490.000
255.168	115.000	79.832	50.000	500.000
265.375	119.600	83.025	52.000	520.000
275.582	124.200	86.218	54.000	540.000
285.788	128.800	89.412	56.000	560.000
295.995	133.400	92.605	58.000	580.000
306.202	138.000	95.798	60.000	600.000
316.408	142.600	98.992	62.000	620.000
326.615	147.200	102.185	64.000	640.000
336.822	151.800	105.378	66.000	660.000
347.029	156.400	108.571	68.000	680.000
357.235	161.000	111.765	70.000	700.000
367.442	165.600	114.958	72.000	720.000
377.649	170.200	118.151	74.000	740.000
387.855	174.800	121.345	76.000	760.000
398.062	179.400	124.538	78.000	780.000
408.269	184.000	127.731	80.000	800.000
418.476	188.600	130.924	82.000	820.000
428.682	193.200	134.118	84.000	840.000
438.889	197.800	137.311	86.000	860.000
449.096	202.400	140.504	88.000	880.000
459.303	207.000	143.697	90.000	900.000
469.509	211.600	146.891	92.000	920.000
479.716	216.200	150.084	94.000	940.000
489.923	220.800	153.277	96.000	960.000
500.129	225.400	156.471	98.000	980.000
510.336	230.000	159.664	100.000	1.000.000
520.543	234.600	162.857	102.000	1.020.000
530.750	239.200	166.050	104.000	1.040.000
540.956	243.800	169.244	106.000	1.060.000
551.163	248.400	172.437	108.000	1.080.000
561.370	253.000	175.630	110.000	1.100.000
571.576	257.600	178.824	112.000	1.120.000
581.783	262.200	182.017	114.000	1.140.000
591.990	266.800	185.210	116.000	1.160.000
602.197	271.400	188.403	118.000	1.180.000
612.403	276.000	191.597	120.000	1.200.000
622.610	280.600	194.790	122.000	1.220.000
632.817	285.200	197.983	124.000	1.240.000
643.024	289.800	201.176	126.000	1.260.000

Prezzo richiesto dal fornitore comprese spese di distribuzione per chilogrammo convenzionale	AMMONTARE		Importo spettante al rivenditore (Aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto		
653.230	294.400	204.370	128.000	1.280.000
663.437	299.000	207.563	130.000	1.300.000
673.644	303.600	210.756	132.000	1.320.000
683.850	308.200	213.950	134.000	1.340.000
694.057	312.800	217.143	136.000	1.360.000
704.264	317.400	220.336	138.000	1.380.000
714.471	322.000	223.529	140.000	1.400.000
724.677	326.600	226.723	142.000	1.420.000
734.884	331.200	229.916	144.000	1.440.000
745.091	335.800	233.109	146.000	1.460.000
755.297	340.400	236.303	148.000	1.480.000
765.504	345.000	239.496	150.000	1.500.000
775.711	349.600	242.689	152.000	1.520.000
785.918	354.200	245.882	154.000	1.540.000
796.124	358.800	249.076	156.000	1.560.000
806.331	363.400	252.269	158.000	1.580.000
816.538	368.000	255.462	160.000	1.600.000
826.745	372.600	258.655	162.000	1.620.000
836.951	377.200	261.849	164.000	1.640.000
847.158	381.800	265.042	166.000	1.660.000
857.365	386.400	268.235	168.000	1.680.000
867.571	391.000	271.429	170.000	1.700.000
877.778	395.600	274.622	172.000	1.720.000
887.985	400.200	277.815	174.000	1.740.000
898.192	404.800	281.008	176.000	1.760.000
908.398	409.400	284.202	178.000	1.780.000
918.605	414.000	287.395	180.000	1.800.000
928.812	418.600	290.588	182.000	1.820.000
939.018	423.200	293.782	184.000	1.840.000
949.225	427.800	296.975	186.000	1.860.000
959.432	432.400	300.168	188.000	1.880.000
969.639	437.000	303.361	190.000	1.900.000
979.845	441.600	306.555	192.000	1.920.000
990.052	446.200	309.748	194.000	1.940.000
1.000.259	450.800	312.941	196.000	1.960.000
1.010.466	455.400	316.134	198.000	1.980.000
1.020.672	460.000	319.328	200.000	2.000.000
1.071.706	483.000	335.294	210.000	2.100.000
1.122.739	506.000	351.261	220.000	2.200.000
1.173.773	529.000	367.227	230.000	2.300.000
1.224.807	552.000	383.193	240.000	2.400.000
1.275.840	575.000	399.160	250.000	2.500.000
1.326.874	598.000	415.126	260.000	2.600.000
1.377.908	621.000	431.092	270.000	2.700.000
1.428.941	644.000	447.059	280.000	2.800.000
1.479.975	667.000	463.025	290.000	2.900.000
1.531.008	690.000	478.992	300.000	3.000.000
1.582.042	713.000	494.958	310.000	3.100.000
1.633.076	736.000	510.924	320.000	3.200.000
1.684.109	759.000	526.891	330.000	3.300.000
1.735.143	782.000	542.857	340.000	3.400.000

Prezzo richiesto dal fornitore comprese spese di distribuzione per chilogrammo convenzionale	AMMONTARE		Importo spet= tante al ri= venditore (Aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto		
1.786.176	805.000	558.824	350.000	3.500.000
1.837.210	828.000	574.790	360.000	3.600.000
1.888.244	851.000	590.756	370.000	3.700.000
1.939.277	874.000	606.723	380.000	3.800.000
1.990.311	897.000	622.689	390.000	3.900.000
2.041.345	920.000	638.655	400.000	4.000.000
2.092.378	943.000	654.622	410.000	4.100.000
2.143.412	966.000	670.588	420.000	4.200.000
2.194.445	989.000	686.555	430.000	4.300.000
2.245.479	1.012.000	702.521	440.000	4.400.000
2.296.513	1.035.000	718.487	450.000	4.500.000
2.347.546	1.058.000	734.454	460.000	4.600.000
2.398.580	1.081.000	750.420	470.000	4.700.000
2.449.613	1.104.000	766.387	480.000	4.800.000
2.500.647	1.127.000	782.353	490.000	4.900.000
2.551.681	1.150.000	798.319	500.000	5.000.000
2.602.714	1.173.000	814.286	510.000	5.100.000
2.653.748	1.196.000	830.252	520.000	5.200.000
2.704.782	1.219.000	846.218	530.000	5.300.000
2.755.815	1.242.000	862.185	540.000	5.400.000
2.806.849	1.265.000	878.151	550.000	5.500.000
2.857.882	1.288.000	894.118	560.000	5.600.000
2.908.916	1.311.000	910.084	570.000	5.700.000
2.959.950	1.334.000	926.050	580.000	5.800.000
3.010.983	1.357.000	942.017	590.000	5.900.000
3.062.017	1.380.000	957.983	600.000	6.000.000
3.113.050	1.403.000	973.950	610.000	6.100.000
3.164.084	1.426.000	989.916	620.000	6.200.000
3.215.118	1.449.000	1.005.882	630.000	6.300.000
3.266.151	1.472.000	1.021.849	640.000	6.400.000
3.317.185	1.495.000	1.037.815	650.000	6.500.000
3.368.218	1.518.000	1.053.782	660.000	6.600.000
3.419.252	1.541.000	1.069.748	670.000	6.700.000
3.470.286	1.564.000	1.085.714	680.000	6.800.000
3.521.319	1.587.000	1.101.681	690.000	6.900.000
3.572.353	1.610.000	1.117.647	700.000	7.000.000
3.623.387	1.633.000	1.133.613	710.000	7.100.000
3.674.420	1.656.000	1.149.580	720.000	7.200.000
3.725.454	1.679.000	1.165.546	730.000	7.300.000
3.776.487	1.702.000	1.181.513	740.000	7.400.000
3.827.521	1.725.000	1.197.479	750.000	7.500.000
3.878.555	1.748.000	1.213.445	760.000	7.600.000
3.929.588	1.771.000	1.229.412	770.000	7.700.000
3.980.622	1.794.000	1.245.378	780.000	7.800.000
4.031.655	1.817.000	1.261.345	790.000	7.900.000
4.082.689	1.840.000	1.277.311	800.000	8.000.000
4.133.723	1.863.000	1.293.277	810.000	8.100.000
4.184.756	1.886.000	1.309.244	820.000	8.200.000
4.235.790	1.909.000	1.325.210	830.000	8.300.000
4.286.824	1.932.000	1.341.176	840.000	8.400.000
4.337.857	1.955.000	1.357.143	850.000	8.500.000

Prezzo richiesto dal fornitore comprese spese di distribuzione per chilogrammo convenzionale	AMMONTARE		Importo spettante al rivenditore (Aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto		
4.388.891	1.978.000	1.373.109	860.000	8.600.000
4.439.924	2.001.000	1.389.076	870.000	8.700.000
4.490.958	2.024.000	1.405.042	880.000	8.800.000
4.541.992	2.047.000	1.421.008	890.000	8.900.000
4.593.025	2.070.000	1.436.975	900.000	9.000.000
4.644.059	2.093.000	1.452.941	910.000	9.100.000
4.695.092	2.116.000	1.468.908	920.000	9.200.000
4.746.126	2.139.000	1.484.874	930.000	9.300.000
4.797.160	2.162.000	1.500.840	940.000	9.400.000
4.848.193	2.185.000	1.516.807	950.000	9.500.000
4.899.227	2.208.000	1.532.773	960.000	9.600.000
4.950.261	2.231.000	1.548.739	970.000	9.700.000
5.001.294	2.254.000	1.564.706	980.000	9.800.000
5.052.328	2.277.000	1.580.672	990.000	9.900.000
5.103.361	2.300.000	1.596.639	1.000.000	10.000.000

TABELLA ALLEGATO C

SIGARI E SIGARETTI ALTRI

Prezzo richiesto dal fornitore comprese spese di distribuzione per chilogrammo convenzionale	A M M O N T A R E		Importo spettante al rivenditore (Aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto		
11.213	18.400	6.387	4.000	40.000
11.774	19.320	6.706	4.200	42.000
12.335	20.240	7.025	4.400	44.000
12.895	21.160	7.345	4.600	46.000
13.456	22.080	7.664	4.800	48.000
14.017	23.000	7.983	5.000	50.000
14.577	23.920	8.303	5.200	52.000
15.138	24.840	8.622	5.400	54.000
15.699	25.760	8.941	5.600	56.000
16.259	26.680	9.261	5.800	58.000
16.820	27.600	9.580	6.000	60.000
17.381	28.520	9.899	6.200	62.000
17.942	29.440	10.218	6.400	64.000
18.502	30.360	10.538	6.600	66.000
19.063	31.280	10.857	6.800	68.000
19.624	32.200	11.176	7.000	70.000
20.184	33.120	11.496	7.200	72.000
20.745	34.040	11.815	7.400	74.000
21.306	34.960	12.134	7.600	76.000
21.866	35.880	12.454	7.800	78.000
22.427	36.800	12.773	8.000	80.000
22.988	37.720	13.092	8.200	82.000
23.548	38.640	13.412	8.400	84.000
24.109	39.560	13.731	8.600	86.000
24.670	40.480	14.050	8.800	88.000
25.230	41.400	14.370	9.000	90.000
25.791	42.320	14.689	9.200	92.000
26.352	43.240	15.008	9.400	94.000
26.912	44.160	15.328	9.600	96.000
27.473	45.080	15.647	9.800	98.000
28.034	46.000	15.966	10.000	100.000
28.594	46.920	16.286	10.200	102.000
29.155	47.840	16.605	10.400	104.000
29.716	48.760	16.924	10.600	106.000
30.276	49.680	17.244	10.800	108.000
30.837	50.600	17.563	11.000	110.000
31.398	51.520	17.882	11.200	112.000
31.958	52.440	18.202	11.400	114.000
32.519	53.360	18.521	11.600	116.000
33.080	54.280	18.840	11.800	118.000
33.640	55.200	19.160	12.000	120.000
34.201	56.120	19.479	12.200	122.000
34.762	57.040	19.798	12.400	124.000
35.322	57.960	20.118	12.600	126.000
35.883	58.880	20.437	12.800	128.000
36.444	59.800	20.756	13.000	130.000
37.004	60.720	21.076	13.200	132.000
37.565	61.640	21.395	13.400	134.000

Prezzo richiesto dal fornitore comprese spese di distribuzione per chilogrammo convenzionale	A M M O N T A R E		Importo spet= tante al ri= venditore (Aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto		
38.126	62.560	21.714	13.600	136.000
38.686	63.480	22.034	13.800	138.000
39.247	64.400	22.353	14.000	140.000
39.808	65.320	22.672	14.200	142.000
40.368	66.240	22.992	14.400	144.000
40.929	67.160	23.311	14.600	146.000
41.490	68.080	23.630	14.800	148.000
42.050	69.000	23.950	15.000	150.000
42.611	69.920	24.269	15.200	152.000
43.172	70.840	24.588	15.400	154.000
43.732	71.760	24.908	15.600	156.000
44.293	72.680	25.227	15.800	158.000
44.854	73.600	25.546	16.000	160.000
45.414	74.520	25.866	16.200	162.000
45.975	75.440	26.185	16.400	164.000
46.536	76.360	26.504	16.600	166.000
47.096	77.280	26.824	16.800	168.000
47.657	78.200	27.143	17.000	170.000
48.218	79.120	27.462	17.200	172.000
48.778	80.040	27.782	17.400	174.000
49.339	80.960	28.101	17.600	176.000
49.900	81.880	28.420	17.800	178.000
50.461	82.800	28.739	18.000	180.000
51.021	83.720	29.059	18.200	182.000
51.582	84.640	29.378	18.400	184.000
52.143	85.560	29.697	18.600	186.000
52.703	86.480	30.017	18.800	188.000
53.264	87.400	30.336	19.000	190.000
53.825	88.320	30.655	19.200	192.000
54.385	89.240	30.975	19.400	194.000
54.946	90.160	31.294	19.600	196.000
55.507	91.080	31.613	19.800	198.000
56.067	92.000	31.933	20.000	200.000
58.871	96.600	33.529	21.000	210.000
61.674	101.200	35.126	22.000	220.000
64.477	105.800	36.723	23.000	230.000
67.281	110.400	38.319	24.000	240.000
70.084	115.000	39.916	25.000	250.000
72.887	119.600	41.513	26.000	260.000
75.691	124.200	43.109	27.000	270.000
78.494	128.800	44.706	28.000	280.000
81.297	133.400	46.303	29.000	290.000
84.101	138.000	47.899	30.000	300.000
86.904	142.600	49.496	31.000	310.000
89.708	147.200	51.092	32.000	320.000
92.511	151.800	52.689	33.000	330.000
95.314	156.400	54.286	34.000	340.000
98.118	161.000	55.882	35.000	350.000
100.921	165.600	57.479	36.000	360.000
103.724	170.200	59.076	37.000	370.000
106.528	174.800	60.672	38.000	380.000

Prezzo richiesto dal fornitore comprese spese di distribuzione per chilogrammo convenzionale	A M M O N T A R E		Importo spet= tante al ri= venditore (Aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto		
109.331	179.400	62.269	39.000	390.000
112.134	184.000	63.866	40.000	400.000
114.938	188.600	65.462	41.000	410.000
117.741	193.200	67.059	42.000	420.000
120.545	197.800	68.655	43.000	430.000
123.348	202.400	70.252	44.000	440.000
126.151	207.000	71.849	45.000	450.000
128.955	211.600	73.445	46.000	460.000
131.758	216.200	75.042	47.000	470.000
134.561	220.800	76.639	48.000	480.000
137.365	225.400	78.235	49.000	490.000
140.168	230.000	79.832	50.000	500.000
145.775	239.200	83.025	52.000	520.000
151.382	248.400	86.218	54.000	540.000
156.988	257.600	89.412	56.000	560.000
162.595	266.800	92.605	58.000	580.000
168.202	276.000	95.798	60.000	600.000
173.808	285.200	98.992	62.000	620.000
179.415	294.400	102.185	64.000	640.000
185.022	303.600	105.378	66.000	660.000
190.629	312.800	108.571	68.000	680.000
196.235	322.000	111.765	70.000	700.000
201.842	331.200	114.958	72.000	720.000
207.449	340.400	118.151	74.000	740.000
213.055	349.600	121.345	76.000	760.000
218.662	358.800	124.538	78.000	780.000
224.269	368.000	127.731	80.000	800.000
229.876	377.200	130.924	82.000	820.000
235.482	386.400	134.118	84.000	840.000
241.089	395.600	137.311	86.000	860.000
246.696	404.800	140.504	88.000	880.000
252.303	414.000	143.697	90.000	900.000
257.909	423.200	146.891	92.000	920.000
263.516	432.400	150.084	94.000	940.000
269.123	441.600	153.277	96.000	960.000
274.729	450.800	156.471	98.000	980.000
280.336	460.000	159.664	100.000	1.000.000
285.943	469.200	162.857	102.000	1.020.000
291.550	478.400	166.050	104.000	1.040.000
297.156	487.600	169.244	106.000	1.060.000
302.763	496.800	172.437	108.000	1.080.000
308.370	506.000	175.630	110.000	1.100.000
313.976	515.200	178.824	112.000	1.120.000
319.583	524.400	182.017	114.000	1.140.000
325.190	533.600	185.210	116.000	1.160.000
330.797	542.800	188.403	118.000	1.180.000
336.403	552.000	191.597	120.000	1.200.000
342.010	561.200	194.790	122.000	1.220.000
347.617	570.400	197.983	124.000	1.240.000
353.224	579.600	201.176	126.000	1.260.000
358.830	588.800	204.370	128.000	1.280.000

Prezzo richiesto dal fornitore comprese spese di distribuzione per chilogrammo convenzionale	AMMONTARE		Importo spettante al rivenditore (Aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto		
364.437	598.000	207.563	130.000	1.300.000
370.044	607.200	210.756	132.000	1.320.000
375.650	616.400	213.950	134.000	1.340.000
381.257	625.600	217.143	136.000	1.360.000
386.864	634.800	220.336	138.000	1.380.000
392.471	644.000	223.529	140.000	1.400.000
398.077	653.200	226.723	142.000	1.420.000
403.684	662.400	229.916	144.000	1.440.000
409.291	671.600	233.109	146.000	1.460.000
414.897	680.800	236.303	148.000	1.480.000
420.504	690.000	239.496	150.000	1.500.000
426.111	699.200	242.689	152.000	1.520.000
431.718	708.400	245.882	154.000	1.540.000
437.324	717.600	249.076	156.000	1.560.000
442.931	726.800	252.269	158.000	1.580.000
448.538	736.000	255.462	160.000	1.600.000
454.145	745.200	258.655	162.000	1.620.000
459.751	754.400	261.849	164.000	1.640.000
465.358	763.600	265.042	166.000	1.660.000
470.965	772.800	268.235	168.000	1.680.000
476.571	782.000	271.429	170.000	1.700.000
482.178	791.200	274.622	172.000	1.720.000
487.785	800.400	277.815	174.000	1.740.000
493.392	809.600	281.008	176.000	1.760.000
498.998	818.800	284.202	178.000	1.780.000
504.605	828.000	287.395	180.000	1.800.000
510.212	837.200	290.588	182.000	1.820.000
515.818	846.400	293.782	184.000	1.840.000
521.425	855.600	296.975	186.000	1.860.000
527.032	864.800	300.168	188.000	1.880.000
532.639	874.000	303.361	190.000	1.900.000
538.245	883.200	306.555	192.000	1.920.000
543.852	892.400	309.748	194.000	1.940.000
549.459	901.600	312.941	196.000	1.960.000
555.066	910.800	316.134	198.000	1.980.000
560.672	920.000	319.328	200.000	2.000.000
588.706	966.000	335.294	210.000	2.100.000
616.739	1.012.000	351.261	220.000	2.200.000
644.773	1.058.000	367.227	230.000	2.300.000
672.807	1.104.000	383.193	240.000	2.400.000
700.840	1.150.000	399.160	250.000	2.500.000
728.874	1.196.000	415.126	260.000	2.600.000
756.908	1.242.000	431.092	270.000	2.700.000
784.941	1.288.000	447.059	280.000	2.800.000
812.975	1.334.000	463.025	290.000	2.900.000
841.008	1.380.000	478.992	300.000	3.000.000
869.042	1.426.000	494.958	310.000	3.100.000
897.076	1.472.000	510.924	320.000	3.200.000
925.109	1.518.000	526.891	330.000	3.300.000
953.143	1.564.000	542.857	340.000	3.400.000
981.176	1.610.000	558.824	350.000	3.500.000

Prezzo richiesto dal fornitore comprese spese di distribuzione per chilogrammo convenzionale	AMMONTARE		Importo spettante al rivenditore (Aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto		
1.009.210	1.656.000	574.790	360.000	3.600.000
1.037.244	1.702.000	590.756	370.000	3.700.000
1.065.277	1.748.000	606.723	380.000	3.800.000
1.093.311	1.794.000	622.689	390.000	3.900.000
1.121.345	1.840.000	638.655	400.000	4.000.000
1.149.378	1.886.000	654.622	410.000	4.100.000
1.177.412	1.932.000	670.588	420.000	4.200.000
1.205.445	1.978.000	686.555	430.000	4.300.000
1.233.479	2.024.000	702.521	440.000	4.400.000
1.261.513	2.070.000	718.487	450.000	4.500.000
1.289.546	2.116.000	734.454	460.000	4.600.000
1.317.580	2.162.000	750.420	470.000	4.700.000
1.345.613	2.208.000	766.387	480.000	4.800.000
1.373.647	2.254.000	782.353	490.000	4.900.000
1.401.681	2.300.000	798.319	500.000	5.000.000
1.429.714	2.346.000	814.286	510.000	5.100.000
1.457.748	2.392.000	830.252	520.000	5.200.000
1.485.782	2.438.000	846.218	530.000	5.300.000
1.513.815	2.484.000	862.185	540.000	5.400.000
1.541.849	2.530.000	878.151	550.000	5.500.000
1.569.882	2.576.000	894.118	560.000	5.600.000
1.597.916	2.622.000	910.084	570.000	5.700.000
1.625.950	2.668.000	926.050	580.000	5.800.000
1.653.983	2.714.000	942.017	590.000	5.900.000
1.682.017	2.760.000	957.983	600.000	6.000.000
1.710.050	2.806.000	973.950	610.000	6.100.000
1.738.084	2.852.000	989.916	620.000	6.200.000
1.766.118	2.898.000	1.005.882	630.000	6.300.000
1.794.151	2.944.000	1.021.849	640.000	6.400.000
1.822.185	2.990.000	1.037.815	650.000	6.500.000
1.850.218	3.036.000	1.053.782	660.000	6.600.000
1.878.252	3.082.000	1.069.748	670.000	6.700.000
1.906.286	3.128.000	1.085.714	680.000	6.800.000
1.934.319	3.174.000	1.101.681	690.000	6.900.000
1.962.353	3.220.000	1.117.647	700.000	7.000.000
1.990.387	3.266.000	1.133.613	710.000	7.100.000
2.018.420	3.312.000	1.149.580	720.000	7.200.000
2.046.454	3.358.000	1.165.546	730.000	7.300.000
2.074.487	3.404.000	1.181.513	740.000	7.400.000
2.102.521	3.450.000	1.197.479	750.000	7.500.000
2.130.555	3.496.000	1.213.445	760.000	7.600.000
2.158.588	3.542.000	1.229.412	770.000	7.700.000
2.186.622	3.588.000	1.245.378	780.000	7.800.000
2.214.655	3.634.000	1.261.345	790.000	7.900.000
2.242.689	3.680.000	1.277.311	800.000	8.000.000
2.270.723	3.726.000	1.293.277	810.000	8.100.000
2.298.756	3.772.000	1.309.244	820.000	8.200.000
2.326.790	3.818.000	1.325.210	830.000	8.300.000
2.354.824	3.864.000	1.341.176	840.000	8.400.000
2.382.857	3.910.000	1.357.143	850.000	8.500.000
2.410.891	3.956.000	1.373.109	860.000	8.600.000

Prezzo richiesto dal fornitore comprese spese di distribuzione per chilogrammo convenzionale	AMMONTARE		Importo spettante al rivenditore (Aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto		
2.438.924	4.002.000	1.389.076	870.000	8.700.000
2.466.958	4.048.000	1.405.042	880.000	8.800.000
2.494.992	4.094.000	1.421.008	890.000	8.900.000
2.523.025	4.140.000	1.436.975	900.000	9.000.000
2.551.059	4.186.000	1.452.941	910.000	9.100.000
2.579.092	4.232.000	1.468.908	920.000	9.200.000
2.607.126	4.278.000	1.484.874	930.000	9.300.000
2.635.160	4.324.000	1.500.840	940.000	9.400.000
2.663.193	4.370.000	1.516.807	950.000	9.500.000
2.691.227	4.416.000	1.532.773	960.000	9.600.000
2.719.261	4.462.000	1.548.739	970.000	9.700.000
2.747.294	4.508.000	1.564.706	980.000	9.800.000
2.775.328	4.554.000	1.580.672	990.000	9.900.000
2.803.361	4.600.000	1.596.639	1.000.000	10.000.000

TABELLA ALLEGATO D

TABACCHI DA FUMO TRINCIATO FINO PER ARROTOLARE LE SIGARETTE ED ALTRO TABACCO DA FUMO

Prezzo richiesto dal fornitore comprese spese di distribuzione per chilogrammo convenzionale	AMMONTARE		Importo spettante al rivenditore (Aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto		
8.013	21.600	6.387	4.000	40.000
8.114	21.870	6.466	4.050	40.500
8.214	22.140	6.546	4.100	41.000
8.314	22.410	6.626	4.150	41.500
8.414	22.680	6.706	4.200	42.000
8.514	22.950	6.786	4.250	42.500
8.614	23.220	6.866	4.300	43.000
8.715	23.490	6.945	4.350	43.500
8.815	23.760	7.025	4.400	44.000
8.915	24.030	7.105	4.450	44.500
9.015	24.300	7.185	4.500	45.000
9.115	24.570	7.265	4.550	45.500
9.215	24.840	7.345	4.600	46.000
9.316	25.110	7.424	4.650	46.500
9.416	25.380	7.504	4.700	47.000
9.516	25.650	7.584	4.750	47.500
9.616	25.920	7.664	4.800	48.000
9.716	26.190	7.744	4.850	48.500
9.816	26.460	7.824	4.900	49.000
9.917	26.730	7.903	4.950	49.500
10.017	27.000	7.983	5.000	50.000
10.117	27.270	8.063	5.050	50.500
10.217	27.540	8.143	5.100	51.000
10.317	27.810	8.223	5.150	51.500
10.417	28.080	8.303	5.200	52.000
10.518	28.350	8.382	5.250	52.500
10.618	28.620	8.462	5.300	53.000
10.718	28.890	8.542	5.350	53.500
10.818	29.160	8.622	5.400	54.000
10.918	29.430	8.702	5.450	54.500
11.018	29.700	8.782	5.500	55.000
11.119	29.970	8.861	5.550	55.500
11.219	30.240	8.941	5.600	56.000
11.319	30.510	9.021	5.650	56.500
11.419	30.780	9.101	5.700	57.000
11.519	31.050	9.181	5.750	57.500
11.619	31.320	9.261	5.800	58.000
11.720	31.590	9.340	5.850	58.500
11.820	31.860	9.420	5.900	59.000
11.920	32.130	9.500	5.950	59.500
12.020	32.400	9.580	6.000	60.000
12.120	32.670	9.660	6.050	60.500
12.221	32.940	9.739	6.100	61.000
12.321	33.210	9.819	6.150	61.500
12.421	33.480	9.899	6.200	62.000
12.521	33.750	9.979	6.250	62.500
12.621	34.020	10.059	6.300	63.000

Prezzo richiesto dal fornitore comprese spese di distribuzione per chilogrammo convenzionale	AMMONTARE		Importo spettante al rivenditore (Aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto		
12.721	34.290	10.139	6.350	63.500
12.822	34.560	10.218	6.400	64.000
12.922	34.830	10.298	6.450	64.500
13.022	35.100	10.378	6.500	65.000
13.122	35.370	10.458	6.550	65.500
13.222	35.640	10.538	6.600	66.000
13.322	35.910	10.618	6.650	66.500
13.423	36.180	10.697	6.700	67.000
13.523	36.450	10.777	6.750	67.500
13.623	36.720	10.857	6.800	68.000
13.723	36.990	10.937	6.850	68.500
13.823	37.260	11.017	6.900	69.000
13.923	37.530	11.097	6.950	69.500
14.024	37.800	11.176	7.000	70.000
14.124	38.070	11.256	7.050	70.500
14.224	38.340	11.336	7.100	71.000
14.324	38.610	11.416	7.150	71.500
14.424	38.880	11.496	7.200	72.000
14.524	39.150	11.576	7.250	72.500
14.625	39.420	11.655	7.300	73.000
14.725	39.690	11.735	7.350	73.500
14.825	39.960	11.815	7.400	74.000
14.925	40.230	11.895	7.450	74.500
15.025	40.500	11.975	7.500	75.000
15.125	40.770	12.055	7.550	75.500
15.226	41.040	12.134	7.600	76.000
15.326	41.310	12.214	7.650	76.500
15.426	41.580	12.294	7.700	77.000
15.526	41.850	12.374	7.750	77.500
15.626	42.120	12.454	7.800	78.000
15.726	42.390	12.534	7.850	78.500
15.827	42.660	12.613	7.900	79.000
15.927	42.930	12.693	7.950	79.500
16.027	43.200	12.773	8.000	80.000
16.127	43.470	12.853	8.050	80.500
16.227	43.740	12.933	8.100	81.000
16.327	44.010	13.013	8.150	81.500
16.428	44.280	13.092	8.200	82.000
16.528	44.550	13.172	8.250	82.500
16.628	44.820	13.252	8.300	83.000
16.728	45.090	13.332	8.350	83.500
16.828	45.360	13.412	8.400	84.000
16.928	45.630	13.492	8.450	84.500
17.029	45.900	13.571	8.500	85.000
17.129	46.170	13.651	8.550	85.500
17.229	46.440	13.731	8.600	86.000
17.329	46.710	13.811	8.650	86.500
17.429	46.980	13.891	8.700	87.000
17.529	47.250	13.971	8.750	87.500
17.630	47.520	14.050	8.800	88.000
17.730	47.790	14.130	8.850	88.500

Prezzo richiesto dal fornitore comprese spese di distribuzione per chilogrammo convenzionale	AMMONTARE		Importo spettante al rivenditore (Aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto		
17.830	48.060	14.210	8.900	89.000
17.930	48.330	14.290	8.950	89.500
18.030	48.600	14.370	9.000	90.000
18.130	48.870	14.450	9.050	90.500
18.231	49.140	14.529	9.100	91.000
18.331	49.410	14.609	9.150	91.500
18.431	49.680	14.689	9.200	92.000
18.531	49.950	14.769	9.250	92.500
18.631	50.220	14.849	9.300	93.000
18.731	50.490	14.929	9.350	93.500
18.832	50.760	15.008	9.400	94.000
18.932	51.030	15.088	9.450	94.500
19.032	51.300	15.168	9.500	95.000
19.132	51.570	15.248	9.550	95.500
19.232	51.840	15.328	9.600	96.000
19.332	52.110	15.408	9.650	96.500
19.433	52.380	15.487	9.700	97.000
19.533	52.650	15.567	9.750	97.500
19.633	52.920	15.647	9.800	98.000
19.733	53.190	15.727	9.850	98.500
19.833	53.460	15.807	9.900	99.000
19.933	53.730	15.887	9.950	99.500
20.034	54.000	15.966	10.000	100.000
20.234	54.540	16.126	10.100	101.000
20.434	55.080	16.286	10.200	102.000
20.635	55.620	16.445	10.300	103.000
20.835	56.160	16.605	10.400	104.000
21.035	56.700	16.765	10.500	105.000
21.236	57.240	16.924	10.600	106.000
21.436	57.780	17.084	10.700	107.000
21.636	58.320	17.244	10.800	108.000
21.837	58.860	17.403	10.900	109.000
22.037	59.400	17.563	11.000	110.000
22.237	59.940	17.723	11.100	111.000
22.438	60.480	17.882	11.200	112.000
22.638	61.020	18.042	11.300	113.000
22.838	61.560	18.202	11.400	114.000
23.039	62.100	18.361	11.500	115.000
23.239	62.640	18.521	11.600	116.000
23.439	63.180	18.681	11.700	117.000
23.640	63.720	18.840	11.800	118.000
23.840	64.260	19.000	11.900	119.000
24.040	64.800	19.160	12.000	120.000
24.241	65.340	19.319	12.100	121.000
24.441	65.880	19.479	12.200	122.000
24.641	66.420	19.639	12.300	123.000
24.842	66.960	19.798	12.400	124.000
25.042	67.500	19.958	12.500	125.000
25.242	68.040	20.118	12.600	126.000
25.443	68.580	20.277	12.700	127.000
25.643	69.120	20.437	12.800	128.000

Prezzo richiesto dal fornitore comprese spese di distribuzione per chilogrammo convenzionale	AMMONTARE		Importo spettante al rivenditore (Aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto		
25.843	69.660	20.597	12.900	129.000
26.044	70.200	20.756	13.000	130.000
26.244	70.740	20.916	13.100	131.000
26.444	71.280	21.076	13.200	132.000
26.645	71.820	21.235	13.300	133.000
26.845	72.360	21.395	13.400	134.000
27.045	72.900	21.555	13.500	135.000
27.246	73.440	21.714	13.600	136.000
27.446	73.980	21.874	13.700	137.000
27.646	74.520	22.034	13.800	138.000
27.847	75.060	22.193	13.900	139.000
28.047	75.600	22.353	14.000	140.000
28.247	76.140	22.513	14.100	141.000
28.448	76.680	22.672	14.200	142.000
28.648	77.220	22.832	14.300	143.000
28.848	77.760	22.992	14.400	144.000
29.049	78.300	23.151	14.500	145.000
29.249	78.840	23.311	14.600	146.000
29.449	79.380	23.471	14.700	147.000
29.650	79.920	23.630	14.800	148.000
29.850	80.460	23.790	14.900	149.000
30.050	81.000	23.950	15.000	150.000
30.251	81.540	24.109	15.100	151.000
30.451	82.080	24.269	15.200	152.000
30.651	82.620	24.429	15.300	153.000
30.852	83.160	24.588	15.400	154.000
31.052	83.700	24.748	15.500	155.000
31.252	84.240	24.908	15.600	156.000
31.453	84.780	25.067	15.700	157.000
31.653	85.320	25.227	15.800	158.000
31.853	85.860	25.387	15.900	159.000
32.054	86.400	25.546	16.000	160.000
32.254	86.940	25.706	16.100	161.000
32.454	87.480	25.866	16.200	162.000
32.655	88.020	26.025	16.300	163.000
32.855	88.560	26.185	16.400	164.000
33.055	89.100	26.345	16.500	165.000
33.256	89.640	26.504	16.600	166.000
33.456	90.180	26.664	16.700	167.000
33.656	90.720	26.824	16.800	168.000
33.857	91.260	26.983	16.900	169.000
34.057	91.800	27.143	17.000	170.000
34.257	92.340	27.303	17.100	171.000
34.458	92.880	27.462	17.200	172.000
34.658	93.420	27.622	17.300	173.000
34.858	93.960	27.782	17.400	174.000
35.059	94.500	27.941	17.500	175.000
35.259	95.040	28.101	17.600	176.000
35.459	95.580	28.261	17.700	177.000
35.660	96.120	28.420	17.800	178.000
35.860	96.660	28.580	17.900	179.000

Prezzo richiesto dal fornitore comprese spese di distribuzione per chilogrammo convenzionale	AMMONTARE		Importo spettante al rivenditore (Aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto		
36.061	97.200	28.739	18.000	180.000
36.261	97.740	28.899	18.100	181.000
36.461	98.280	29.059	18.200	182.000
36.662	98.820	29.218	18.300	183.000
36.862	99.360	29.378	18.400	184.000
37.062	99.900	29.538	18.500	185.000
37.263	100.440	29.697	18.600	186.000
37.463	100.980	29.857	18.700	187.000
37.663	101.520	30.017	18.800	188.000
37.864	102.060	30.176	18.900	189.000
38.064	102.600	30.336	19.000	190.000
38.264	103.140	30.496	19.100	191.000
38.465	103.680	30.655	19.200	192.000
38.665	104.220	30.815	19.300	193.000
38.865	104.760	30.975	19.400	194.000
39.066	105.300	31.134	19.500	195.000
39.266	105.840	31.294	19.600	196.000
39.466	106.380	31.454	19.700	197.000
39.667	106.920	31.613	19.800	198.000
39.867	107.460	31.773	19.900	199.000
40.067	108.000	31.933	20.000	200.000
40.268	108.540	32.092	20.100	201.000
40.468	109.080	32.252	20.200	202.000
40.668	109.620	32.412	20.300	203.000
40.869	110.160	32.571	20.400	204.000
41.069	110.700	32.731	20.500	205.000
41.269	111.240	32.891	20.600	206.000
41.470	111.780	33.050	20.700	207.000
41.670	112.320	33.210	20.800	208.000
41.870	112.860	33.370	20.900	209.000
42.071	113.400	33.529	21.000	210.000
42.271	113.940	33.689	21.100	211.000
42.471	114.480	33.849	21.200	212.000
42.672	115.020	34.008	21.300	213.000
42.872	115.560	34.168	21.400	214.000
43.072	116.100	34.328	21.500	215.000
43.273	116.640	34.487	21.600	216.000
43.473	117.180	34.647	21.700	217.000
43.673	117.720	34.807	21.800	218.000
43.874	118.260	34.966	21.900	219.000
44.074	118.800	35.126	22.000	220.000
44.274	119.340	35.286	22.100	221.000
44.475	119.880	35.445	22.200	222.000
44.675	120.420	35.605	22.300	223.000
44.875	120.960	35.765	22.400	224.000
45.076	121.500	35.924	22.500	225.000
45.276	122.040	36.084	22.600	226.000
45.476	122.580	36.244	22.700	227.000
45.677	123.120	36.403	22.800	228.000
45.877	123.660	36.563	22.900	229.000
46.077	124.200	36.723	23.000	230.000

Prezzo richiesto dal fornitore comprese spese di distribuzione per chilogrammo convenzionale	A M M O N T A R E		Importo spet= tante al ri= venditore (Aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto		
46.278	124.740	36.882	23.100	231.000
46.478	125.280	37.042	23.200	232.000
46.678	125.820	37.202	23.300	233.000
46.879	126.360	37.361	23.400	234.000
47.079	126.900	37.521	23.500	235.000
47.279	127.440	37.681	23.600	236.000
47.480	127.980	37.840	23.700	237.000
47.680	128.520	38.000	23.800	238.000
47.880	129.060	38.160	23.900	239.000
48.081	129.600	38.319	24.000	240.000
48.281	130.140	38.479	24.100	241.000
48.481	130.680	38.639	24.200	242.000
48.682	131.220	38.798	24.300	243.000
48.882	131.760	38.958	24.400	244.000
49.082	132.300	39.118	24.500	245.000
49.283	132.840	39.277	24.600	246.000
49.483	133.380	39.437	24.700	247.000
49.683	133.920	39.597	24.800	248.000
49.884	134.460	39.756	24.900	249.000
50.084	135.000	39.916	25.000	250.000
50.284	135.540	40.076	25.100	251.000
50.485	136.080	40.235	25.200	252.000
50.685	136.620	40.395	25.300	253.000
50.885	137.160	40.555	25.400	254.000
51.086	137.700	40.714	25.500	255.000
51.286	138.240	40.874	25.600	256.000
51.486	138.780	41.034	25.700	257.000
51.687	139.320	41.193	25.800	258.000
51.887	139.860	41.353	25.900	259.000
52.087	140.400	41.513	26.000	260.000
52.288	140.940	41.672	26.100	261.000
52.488	141.480	41.832	26.200	262.000
52.688	142.020	41.992	26.300	263.000
52.889	142.560	42.151	26.400	264.000
53.089	143.100	42.311	26.500	265.000
53.289	143.640	42.471	26.600	266.000
53.490	144.180	42.630	26.700	267.000
53.690	144.720	42.790	26.800	268.000
53.890	145.260	42.950	26.900	269.000
54.091	145.800	43.109	27.000	270.000
54.291	146.340	43.269	27.100	271.000
54.491	146.880	43.429	27.200	272.000
54.692	147.420	43.588	27.300	273.000
54.892	147.960	43.748	27.400	274.000
55.092	148.500	43.908	27.500	275.000
55.293	149.040	44.067	27.600	276.000
55.493	149.580	44.227	27.700	277.000
55.693	150.120	44.387	27.800	278.000
55.894	150.660	44.546	27.900	279.000
56.094	151.200	44.706	28.000	280.000
56.294	151.740	44.866	28.100	281.000

Prezzo richiesto dal fornitore comprese spese di distribuzione per chilogrammo convenzionale	A M M O N T A R E		Importo spettante al rivenditore (Aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto		
56.495	152.280	45.025	28.200	282.000
56.695	152.820	45.185	28.300	283.000
56.895	153.360	45.345	28.400	284.000
57.096	153.900	45.504	28.500	285.000
57.296	154.440	45.664	28.600	286.000
57.496	154.980	45.824	28.700	287.000
57.697	155.520	45.983	28.800	288.000
57.897	156.060	46.143	28.900	289.000
58.097	156.600	46.303	29.000	290.000
58.298	157.140	46.462	29.100	291.000
58.498	157.680	46.622	29.200	292.000
58.698	158.220	46.782	29.300	293.000
58.899	158.760	46.941	29.400	294.000
59.099	159.300	47.101	29.500	295.000
59.299	159.840	47.261	29.600	296.000
59.500	160.380	47.420	29.700	297.000
59.700	160.920	47.580	29.800	298.000
59.901	161.460	47.739	29.900	299.000
60.101	162.000	47.899	30.000	300.000
61.103	164.700	48.697	30.500	305.000
62.104	167.400	49.496	31.000	310.000
63.106	170.100	50.294	31.500	315.000
64.108	172.800	51.092	32.000	320.000
65.109	175.500	51.891	32.500	325.000
66.111	178.200	52.689	33.000	330.000
67.113	180.900	53.487	33.500	335.000
68.114	183.600	54.286	34.000	340.000
69.116	186.300	55.084	34.500	345.000
70.118	189.000	55.882	35.000	350.000
71.119	191.700	56.681	35.500	355.000
72.121	194.400	57.479	36.000	360.000
73.123	197.100	58.277	36.500	365.000
74.124	199.800	59.076	37.000	370.000
75.126	202.500	59.874	37.500	375.000
76.128	205.200	60.672	38.000	380.000
77.129	207.900	61.471	38.500	385.000
78.131	210.600	62.269	39.000	390.000
79.133	213.300	63.067	39.500	395.000
80.134	216.000	63.866	40.000	400.000
81.136	218.700	64.664	40.500	405.000
82.138	221.400	65.462	41.000	410.000
83.139	224.100	66.261	41.500	415.000
84.141	226.800	67.059	42.000	420.000
85.143	229.500	67.857	42.500	425.000
86.145	232.200	68.655	43.000	430.000
87.146	234.900	69.454	43.500	435.000
88.148	237.600	70.252	44.000	440.000
89.150	240.300	71.050	44.500	445.000
90.151	243.000	71.849	45.000	450.000
91.153	245.700	72.647	45.500	455.000
92.155	248.400	73.445	46.000	460.000

Prezzo richiesto dal fornitore comprese spese di distribuzione per chilogrammo convenzionale	A M M O N T A R E		Importo spet= tante al ri= venditore (Aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto		
93.156	251.100	74.244	46.500	465.000
94.158	253.800	75.042	47.000	470.000
95.160	256.500	75.840	47.500	475.000
96.161	259.200	76.639	48.000	480.000
97.163	261.900	77.437	48.500	485.000
98.165	264.600	78.235	49.000	490.000
99.166	267.300	79.034	49.500	495.000
100.168	270.000	79.832	50.000	500.000

TABELLA ALLEGATO E

TABACCHI DA FIUTO E DA MASTICO

Prezzo richiesto dal fornitore comprese spese di distribuzione per chilogrammo convenzionale	AMMONTARE		Importo spettante al rivenditore (Aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto		
4.925	2.478	1.597	1.000	10.000
5.418	2.726	1.756	1.100	11.000
5.910	2.974	1.916	1.200	12.000
6.403	3.221	2.076	1.300	13.000
6.896	3.469	2.235	1.400	14.000
7.388	3.717	2.395	1.500	15.000
7.880	3.965	2.555	1.600	16.000
8.373	4.213	2.714	1.700	17.000
8.866	4.460	2.874	1.800	18.000
9.358	4.708	3.034	1.900	19.000
9.851	4.956	3.193	2.000	20.000
10.835	5.452	3.513	2.200	22.000
11.821	5.947	3.832	2.400	24.000
12.806	6.443	4.151	2.600	26.000
13.791	6.938	4.471	2.800	28.000
14.776	7.434	4.790	3.000	30.000
15.761	7.930	5.109	3.200	32.000
16.746	8.425	5.429	3.400	34.000
17.731	8.921	5.748	3.600	36.000
18.717	9.416	6.067	3.800	38.000
19.701	9.912	6.387	4.000	40.000
20.686	10.408	6.706	4.200	42.000
21.672	10.903	7.025	4.400	44.000
22.656	11.399	7.345	4.600	46.000
23.642	11.894	7.664	4.800	48.000
24.627	12.390	7.983	5.000	50.000
25.611	12.886	8.303	5.200	52.000
26.597	13.381	8.622	5.400	54.000
27.582	13.877	8.941	5.600	56.000
28.567	14.372	9.261	5.800	58.000
29.552	14.868	9.580	6.000	60.000
30.537	15.364	9.899	6.200	62.000
31.523	15.859	10.218	6.400	64.000
32.507	16.355	10.538	6.600	66.000
33.493	16.850	10.857	6.800	68.000
34.478	17.346	11.176	7.000	70.000
35.462	17.842	11.496	7.200	72.000
36.448	18.337	11.815	7.400	74.000
37.433	18.833	12.134	7.600	76.000
38.418	19.328	12.454	7.800	78.000
39.403	19.824	12.773	8.000	80.000
40.388	20.320	13.092	8.200	82.000
41.373	20.815	13.412	8.400	84.000
42.358	21.311	13.731	8.600	86.000
43.344	21.806	14.050	8.800	88.000
44.328	22.302	14.370	9.000	90.000
45.313	22.798	14.689	9.200	92.000
46.299	23.293	15.008	9.400	94.000
47.283	23.789	15.328	9.600	96.000

Prezzo richiesto dal fornitore comprese spese di distribuzione per chilogrammo convenzionale	A M M O N T A R E		Importo spet= tante al ri= venditore (Aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto		
48.269	24.284	15.647	9.800	98.000
49.254	24.780	15.966	10.000	100.000
51.716	26.019	16.765	10.500	105.000
54.179	27.258	17.563	11.000	110.000
56.642	28.497	18.361	11.500	115.000
59.104	29.736	19.160	12.000	120.000
61.567	30.975	19.958	12.500	125.000
64.030	32.214	20.756	13.000	130.000
66.492	33.453	21.555	13.500	135.000
68.955	34.692	22.353	14.000	140.000
71.418	35.931	23.151	14.500	145.000
73.880	37.170	23.950	15.000	150.000
76.343	38.409	24.748	15.500	155.000
78.806	39.648	25.546	16.000	160.000
81.268	40.887	26.345	16.500	165.000
83.731	42.126	27.143	17.000	170.000
86.194	43.365	27.941	17.500	175.000
88.657	44.604	28.739	18.000	180.000
91.119	45.843	29.538	18.500	185.000
93.582	47.082	30.336	19.000	190.000
96.045	48.321	31.134	19.500	195.000
98.507	49.560	31.933	20.000	200.000
103.433	52.038	33.529	21.000	210.000
108.358	54.516	35.126	22.000	220.000
113.283	56.994	36.723	23.000	230.000
118.209	59.472	38.319	24.000	240.000
123.134	61.950	39.916	25.000	250.000
128.059	64.428	41.513	26.000	260.000
132.985	66.906	43.109	27.000	270.000
137.910	69.384	44.706	28.000	280.000
142.835	71.862	46.303	29.000	290.000
147.761	74.340	47.899	30.000	300.000
152.686	76.818	49.496	31.000	310.000
157.612	79.296	51.092	32.000	320.000
162.537	81.774	52.689	33.000	330.000
167.462	84.252	54.286	34.000	340.000
172.388	86.730	55.882	35.000	350.000
177.313	89.208	57.479	36.000	360.000
182.238	91.686	59.076	37.000	370.000
187.164	94.164	60.672	38.000	380.000
192.089	96.642	62.269	39.000	390.000
197.014	99.120	63.866	40.000	400.000
201.940	101.598	65.462	41.000	410.000
206.865	104.076	67.059	42.000	420.000
211.791	106.554	68.655	43.000	430.000
216.716	109.032	70.252	44.000	440.000
221.641	111.510	71.849	45.000	450.000
226.567	113.988	73.445	46.000	460.000
231.492	116.466	75.042	47.000	470.000
236.417	118.944	76.639	48.000	480.000
241.343	121.422	78.235	49.000	490.000
246.268	123.900	79.832	50.000	500.000

92A6179

DECRETO 31 dicembre 1992.

Variazione di inquadramento nella tariffa di vendita di marche di tabacchi lavorati di produzione nazionale ed estera, rettifica di denominazione di una marca estera, nonché inserimento nella tabella allegato A del decreto ministeriale 31 dicembre 1992 di un prezzo di vendita al pubblico.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sull'importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale del 15 ottobre 1991 concernente la reiscrizione nella tariffa di vendita dei tabacchi lavorati adeguati alle disposizioni tecniche per il condizionamento e l'etichettatura dei prodotti del tabacco;

Considerato, che occorre procedere alla variazione di denominazione della marca di tabacco lavorato Dunhill Mild Blend;

Ritenuto che, ai sensi dell'art. 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825, occorre provvedere alla variazione dell'inquadramento nella tariffa di vendita delle marche estere di tabacchi lavorati di provenienza CEE ed extra CEE, in base al prezzo richiesto dal fornitore e delle marche di tabacchi lavorati nazionali ed estere fabbricate su licenza in base al prezzo proposto dal Comitato di cui all'art. 8 del decreto-legge 20 maggio 1992, n. 293, da ultimo richiamato dall'art. 3 del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 486, nelle classificazioni dei prezzi di cui alle tabelle allegati *A, B, C, D* ed *E* al decreto ministeriale 31 dicembre 1992, che fissa le ripartizioni dei prezzi stessi ai sensi della legge 7 marzo 1985, n. 76;

Ritenuto altresì, che occorre inserire nella tabella allegato *A* del citato decreto ministeriale 31 dicembre 1992 il prezzo di vendita al pubblico di L. 174.000 per kg convenzionale espressamente richiesto da un fornitore estero;

Sulla proposta del suindicato comitato di cui all'art. 3 del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 486, per le marche di tabacchi lavorati italiane ed estere fabbricate su licenza e sentito il parere favorevole espresso dal comitato stesso per le marche importate;

Decreta:

Art. 1.

Viene rettificata come segue la denominazione della sottoindicata marca di tabacco lavorato di provenienza da Paesi delle Comunità europee:

da Dunhill Mild Blend (20 scatole);
a Dunhill Mild Tobacco (20 scatole).

Art. 2.

Nella tabella allegato *A* del decreto ministeriale 31 dicembre 1992 citato nelle premesse è inserito il prezzo di vendita al pubblico di L. 174.000 per kg convenzionale con la seguente ripartizione:

Prezzo richiesto dal fornitore comprese spese di distribuzione per chilogrammo convenzionale	Ammontare		Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico per chilogrammo convenzionale
	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto		
33.231	95.587	27.782	17.400	174.000

Art. 3.

L'inserimento nelle classificazioni della tariffa di vendita, stabilita dalle tabelle allegati *A, B, C, D* ed *E* al decreto ministeriale 31 dicembre 1992 delle sottoindicate marche di tabacchi lavorati italiane, estere fabbricate su licenza ed estere di provenienza CEE ed extra CEE è variato come segue:

SIGARETTE

(Tabella *A*)

Prodotti nazionali

(Marche italiane)

Elite	da L. 162.500	a L.	175.000	il kg conv.le
MS Italia	»	150.000	»	160.000	»
MS Italia (barattolo da 50)	»	150.000	»	160.000	»
MS 100'S De Luxe	»	142.500	»	160.000	»
MS International	»	142.500	»	160.000	»
Zenit (ast.)	»	142.500	»	160.000	»
Zenit (cart.)	»	142.500	»	160.000	»
Presidente	»	137.500	»	150.000	»
MS Red Italia	»	125.000	»	137.500	»

Colombo K.S. Filtro	da L. 122.500	a L. 137.500	il kg conv.le
Futura	» 122.500	» 137.500	»
Gala	» 122.500	» 137.500	»
Lido	» 122.500	» 137.500	»
Lido Extra Mild	» 122.500	» 137.500	»
Linda Leggera (ast.)	» 122.500	» 137.500	»
Linda Leggera (cart.)	» 122.500	» 137.500	»
Linda (ast.)	» 122.500	» 137.500	»
Linda (cart.)	» 122.500	» 137.500	»
MS Blu (ast.)	» 122.500	» 137.500	»
MS Blu (cart.)	» 122.500	» 137.500	»
MS Extra Lights	» 122.500	» 137.500	»
MS Lights (ast.)	» 122.500	» 137.500	»
MS Lights (cart.)	» 122.500	» 137.500	»
MS Mild	» 122.500	» 137.500	»
MS Red Box	» 122.500	» 137.500	»
MS (ast. da 10)	» 122.500	» 137.500	»
MS (ast.)	» 122.500	» 137.500	»
MS (cart.)	» 122.500	» 137.500	»
Mundial	» 122.500	» 137.500	»
Mundial (barattolo da 50)	» 122.500	» 137.500	»
Pack K.S. Filtro	» 122.500	» 137.500	»
Stop K.S.	» 122.500	» 137.500	»
Stop K.S. Filtro (ast.)	» 122.500	» 137.500	»
Stop K.S. Filtro (cart.)	» 122.500	» 137.500	»
Bis (ast.)	» 102.500	» 112.500	»
Bis (cart.)	» 102.500	» 112.500	»
Nazionale Leggera	» 100.000	» 112.500	»
Super Box	» 100.000	» 112.500	»
Esportazione Lunga	» 95.000	» 112.500	»
Super (con filtro)	» 95.000	» 112.500	»
Alfa Box	» 85.000	» 100.000	»
Esportazione	» 85.000	» 100.000	»
Esportazione Filtro	» 85.000	» 100.000	»
N80 Filtro	» 85.000	» 100.000	»
Nazionale Box	» 85.000	» 100.000	»
Nazionali Filtro	» 85.000	» 100.000	»
Alfa Filtro	» 77.500	» 100.000	»
Alfa	» 72.500	» 100.000	»
Super (senza filtro)	» 42.500	» 75.000	»
Nazionali	» 27.500	» 75.000	»

(Marche estere di produzione nazionale)

Marlboro (Filter) (ast.)	da L. 182.500	a L. 200.000	il kg conv.le
Marlboro (Filter) (cart.)	» 182.500	» 200.000	»
Winston (Filter) (ast.)	» 182.500	» 195.000	»
Winston (Filter) (cart.)	» 182.500	» 195.000	»
Gallant Extra Mild	» 177.500	» 195.000	»
Mercedes (Filtre) (ast.)	» 177.500	» 195.000	»
Muratti Ambassador (Filter) (ast.)	» 177.500	» 195.000	»

Muratti Ambassador (Filter) (cart.)	da L.	177.500	a L.	195.000	il kg conv.le
Diana K.S. (Filter) (ast.)	»	127.500	»	142.500	»
Diana K.S. (Filter) (cart.)	»	127.500	»	142.500	»
Diana Specially Mild (ast.)	»	127.500	»	142.500	»
Diana Specially Mild (cart.)	»	127.500	»	142.500	»
Diana Ultra Mild (ast.)	»	127.500	»	142.500	»
Diana Ultra Mild (cart.)	»	127.500	»	142.500	»

Prodotti esteri
(Marche estere)

Davidoff Magnum (Filter)	da L.	305.000	a L.	325.000	il kg conv.le
Davidoff Classic	»	200.000	»	205.000	»
Davidoff Lights	»	200.000	»	205.000	»
Benson & Hedges Luxury Mild	»	195.000	»	212.500	»
Dunhill International	»	195.000	»	215.000	»
Dunhill International Superior Mild	»	195.000	»	215.000	»
Rothmans International (Filter)	»	195.000	»	215.000	»
St. Moritz Gold Band Menthol (Filter)	»	190.000	»	210.000	»
Benson & Hedges International 100's	»	185.000	»	202.500	»
Benson & Hedges Mild 100's	»	185.000	»	202.500	»
Cartier Vendome Luxury Slim (filter)	»	185.000	»	205.000	»
Cartier Vendome Ultra Lights	»	185.000	»	205.000	»
Dunhill King Size Special Light	»	185.000	»	205.000	»
Dunhill King Size Super Lights	»	185.000	»	205.000	»
Dunhill (K.S. Filter)	»	185.000	»	205.000	»
Marlboro 100's (ast.)	»	185.000	»	202.500	»
Marlboro 100's (cart.)	»	185.000	»	202.500	»
Marlboro Lights 100's (Filter)	»	185.000	»	202.500	»
Rothmans Luxury Length (Filter Tipped)	»	185.000	»	205.000	»
Silk Cut 100's	»	185.000	»	202.500	»
Silk Cut Slims	»	185.000	»	202.500	»
Barclay K.S.F. (ast.)	»	182.500	»	200.000	»
Barclay Ultra Lights K.S.F.	»	182.500	»	200.000	»
Camel	»	182.500	»	200.000	»
Camel Extra Lights	»	182.500	»	200.000	»
Camel Filter (ast. da 10)	»	182.500	»	200.000	»
Camel Filter (ast.)	»	182.500	»	200.000	»
Camel Filter (barattolo da 50)	»	182.500	»	200.000	»
Camel Filter (cart.)	»	182.500	»	200.000	»
Camel Filters 100's (ast.)	»	182.500	»	200.000	»
Camel Lights 100's (Filter)	»	182.500	»	200.000	»
Camel Lights (Filter)	»	182.500	»	200.000	»
Camel Lights (Filter) (ast. da 10)	»	182.500	»	200.000	»
Camel Lights (Filter) (barattolo da 50)	»	182.500	»	200.000	»
Camel Mild (filter)	»	182.500	»	200.000	»
Capri	»	182.500	»	200.000	»
Capri Menthol	»	182.500	»	200.000	»
Capri Superleggera	»	182.500	»	200.000	»
Caprice	»	182.500	»	200.000	»
Caprice Menthol	»	182.500	»	200.000	»

Cortina Super Slim Ultra Lights	da L.	182.500	a L.	200.000	il kg conv.le
Fine 100 Slim Lights	»	182.500	»	200.000	»
Fine 100 Slim Super Lights	»	182.500	»	200.000	»
Fine 120 Lights	»	182.500	»	200.000	»
Fine 120 Virginia Blend (Filter)	»	182.500	»	200.000	»
Gitanes Blondes	»	182.500	»	200.000	»
Gitanes Blondes Legeres	»	182.500	»	200.000	»
HB 100's	»	182.500	»	200.000	»
John Player Special King Size Filter	»	182.500	»	200.000	»
John Player Special Super Lights	»	182.500	»	200.000	»
Kent De Luxe 100's	»	182.500	»	200.000	»
Lord Extra	»	182.500	»	200.000	»
Lucky Strike 100's	»	182.500	»	200.000	»
Lucky Strike Lights 100's	»	182.500	»	200.000	»
Marlboro Lights (Filter)	»	182.500	»	200.000	»
Marlboro (Filter) Lights 10	»	182.500	»	200.000	»
Marlboro (Filter) (ast. da 10)	»	182.500	»	200.000	»
Marlboro (Filter) (ast. da 20)	»	182.500	»	200.000	»
Marlboro (Filter) (cart.)	»	182.500	»	200.000	»
Men Filter Super Slim	»	182.500	»	200.000	»
Merit Filter 100's	»	182.500	»	200.000	»
Merit Ultra Lights 100's	»	182.500	»	200.000	»
Milde Sorte 100 Filter (ast.)	»	182.500	»	200.000	»
More 120's (Filter) (ast.)	»	182.500	»	200.000	»
More Menthol 120's (Filter)	»	182.500	»	200.000	»
More Special Mild 120's (Filter)	»	182.500	»	200.000	»
Pall Mall Filter	»	182.500	»	200.000	»
Pall Mall K.S.	»	182.500	»	200.000	»
Perkins (International Size Filter)	»	182.500	»	200.000	»
Philip Morris Super Lights 100's	»	182.500	»	200.000	»
Philip Morris Ultra Lights 100's	»	182.500	»	200.000	»
Prince K.S.F.	»	182.500	»	200.000	»
Ranger Mild Filter 100's (ast.)	»	182.500	»	200.000	»
Rothmans King Size Lights	»	182.500	»	200.000	»
Rothmans King Size Super Leggera	»	182.500	»	200.000	»
Rothmans King Size Ultra Light	»	182.500	»	200.000	»
Rothmans K.S. (Filter Tipped)	»	182.500	»	200.000	»
Rothmans K.S.F. Special	»	182.500	»	200.000	»
Rothmans Luxury Length Leggera	»	182.500	»	200.000	»
Rothmans Luxury Length Leggera Menthol	»	182.500	»	200.000	»
Rothmans Luxury Length Superleggera	»	182.500	»	200.000	»
Rothmans Luxury Length Ultraleggera	»	182.500	»	200.000	»
Santos Dumont 120's	»	182.500	»	200.000	»
Silk Cut Extra-Mild KSF	»	182.500	»	200.000	»
Silk Cut K.S. Filter	»	182.500	»	200.000	»
Silk Cut Ultra Mild	»	182.500	»	200.000	»
St. Moritz King Size Filter	»	182.500	»	200.000	»
St. Moritz King Size Filter Lights	»	182.500	»	200.000	»
Winston Filter (ast.)	»	182.500	»	195.000	»
Winston Filter (cart.)	»	182.500	»	195.000	»

Winston Lights (Filter)	da L.	182.500	a L.	195.000	il kg conv.le
Benson & Hedges Special Mild K.S.F.	»	180.000	»	197.500	»
Benson & Hedges (Special Filter)	»	180.000	»	197.500	»
Senior Service	»	180.000	»	197.500	»
Astor Filter	»	177.500	»	195.000	»
Astor Mild K.S.F.	»	177.500	»	195.000	»
Astor (Filter 100's)	»	177.500	»	195.000	»
Chesterfield K.S.	»	177.500	»	195.500	»
Chesterfield K.S. Filter (ast. da 10)	»	177.500	»	195.000	»
Chesterfield K.S. Filter (ast. da 20)	»	177.500	»	195.000	»
Chesterfield Lights Filter	»	177.500	»	195.000	»
Cortina Lights K.S.F.	»	177.500	»	195.000	»
Cortina Super Ultra Lights K.S.F.	»	177.500	»	195.000	»
Ernte 23 (Filter)	»	177.500	»	195.000	»
Gallant Extra Mild	»	177.500	»	195.000	»
Gallant Filter (ast.)	»	177.500	»	195.000	»
Gallant Filter (cart.)	»	177.500	»	195.000	»
HB K.S.F. (ast. da 10)	»	177.500	»	195.000	»
HB K.S.F. (ast.)	»	177.500	»	195.000	»
HB K.S.F. (cart.)	»	177.500	»	195.000	»
HB Lights K.S.F.	»	177.500	»	195.000	»
Kent K.S.F. (ast.)	»	177.500	»	195.000	»
Kent K.S.F. (cart.)	»	177.500	»	195.000	»
Kent Lights K S.F	»	177.500	»	195.000	»
Kent Ultra Lights King Size Filter	»	177.500	»	195.000	»
Kim Leggera	»	177.500	»	195.000	»
Kim Menthol Leggera	»	177.500	»	195.000	»
Kim Superleggera	»	177.500	»	195.000	»
Kim Ultra Slim Leggera	»	177.500	»	195.500	»
Kim Ultra Slim Superleggera	»	177.500	»	195.000	»
Krone (Filter)	»	177.500	»	195.000	»
L & M Filters	»	177.500	»	195.000	»
Lark Filter	»	177.500	»	195.000	»
Lucky Strike	»	177.500	»	195.000	»
Lucky Strike K.S.F. (ast. da 10)	»	177.500	»	195.000	»
Lucky Strike K.S.F. (ast.)	»	177.500	»	195.000	»
Lucky Strike K.S.F. (cart.)	»	177.500	»	195.000	»
Lucky Strike Lights K.S.F.	»	177.500	»	195.000	»
Marvel Filter 100's	»	177.500	»	195.000	»
Memphis 100 International (Filter)	»	177.500	»	195.000	»
Mercedes 100's Specially Mild (Filtre)	»	177.500	»	195.000	»
Merit Filter K.S.	»	177.500	»	195.000	»
Merit Filter K.S. 10	»	177.500	»	195.000	»
Merit Ultra Lights King Size (Filter)	»	177.500	»	195.000	»
Merit Uno	»	177.500	»	195.000	»
Milde Sorte Filter (ast.)	»	177.500	»	195.000	»
Milde Sorte Filter (cart.)	»	177.500	»	195.000	»
Milde Sorte Ultra King Size	»	177.500	»	195.000	»
Multifilter Philip Morris 100's (ast.)	»	177.500	»	195.000	»
Multifilter Philip Morris 100's (cart.)	»	177.500	»	195.000	»

Multifilter Philip Morris Extra Lights 100's (ast.)	da L.	177.500	a L.	195.000	il kg conv.le
Multifilter Philip Morris Extra Lights 100's (cart.)	»	177.500	»	195.000	»
Multifilter Philip Morris Lights (Leggera) 100's	»	177.500	»	195.000	»
Multifilter Philip Morris Ultra Lights (Ultraleggera) 100's	»	177.500	»	195.000	»
Muratti Ambassador Extra Mild (Filter) (ast.)	»	177.500	»	195.000	»
Muratti Ambassador Extra Mild (Filter) (cart.)	»	177.500	»	195.000	»
Muratti Ambassador Filter (ast.)	»	177.500	»	195.000	»
Muratti Ambassador Filter (cart.)	»	177.500	»	195.000	»
Muratti Ambassador Ultra Mild King Size (Filter)	»	177.500	»	195.000	»
Muratti Ariston Filter	»	177.500	»	195.000	»
Muratti Super Lights (Super Leggera)	»	177.500	»	195.000	»
North Pole Filter	»	177.500	»	195.000	»
Now Ultra Low Tar (Filter)	»	177.500	»	195.000	»
Peer Export (Filter)	»	177.500	»	195.000	»
Peer (Golden Super Kings)	»	177.500	»	195.000	»
Peter Stuyvesant Filter Superlong	»	177.500	»	195.000	»
Peter Stuyvesant Modern Lights	»	177.500	»	195.000	»
Peter Stuyvesant (K.S. Filter) (ast.)	»	177.500	»	195.000	»
Philip Morris Filter Kings	»	177.500	»	195.000	»
Philip Morris Lights Extra (Filter)	»	177.500	»	195.000	»
Philip Morris Lights (Filter Leggera)	»	177.500	»	195.000	»
Philip Morris Super Lights (Filter)	»	177.500	»	195.000	»
Philip Morris Super Lights (Super Leggera) Filter Slim	»	177.500	»	195.000	»
Philip Morris Ultra Lights (Filter)	»	177.500	»	195.000	»
R6 Ultra (Filter)	»	177.500	»	195.000	»
Ranger Filter Mild (ast.)	»	177.500	»	195.000	»
Reemtsma R1 Slim Line Modern Mild (Filter)	»	177.500	»	195.000	»
Reemtsma R1 Ultra Light (Filter)	»	177.500	»	195.000	»
Reemtsma R6 Light (Filter)	»	177.500	»	195.000	»
Reval	»	177.500	»	195.000	»
Salem Menthol (Filter)	»	177.500	»	195.000	»
Vantage (Filter)	»	177.500	»	195.000	»
Windsor De Luxe	»	177.500	»	195.000	»
Excellence	»	175.000	»	192.500	»
De Bruine (Filter)	»	172.500	»	190.000	»
Ducados Rubio K.S.F.	»	170.000	»	187.500	»
Gauloises Blondes Legeres	»	170.000	»	187.500	»
Gauloises Blondes Super Legeres	»	170.000	»	187.500	»
Gauloises Blondes (Filter)	»	170.000	»	187.500	»
West 100's	»	167.000	»	174.000	»
West Big Box	»	167.000	»	174.000	»
West Lights 100's	»	167.000	»	174.000	»
West Lights Big Box	»	167.000	»	174.000	»
Gitanes Caporal	»	165.000	»	182.500	»
Gitanes Caporal Bout Filtre	»	165.000	»	182.500	»
Amadis Export	»	145.000	»	160.000	»
Amadis Superfiltre	»	145.000	»	160.000	»
Gauloises Caporal	»	140.000	»	157.500	»
Gauloises Caporal Filtre	»	140.000	»	157.500	»

SIGARI E SIGARETTI NATURALI

(Tabella *B*)

Prodotti nazionali

(Marche italiane)

Sigari:

Toscano Originale	da L.	600.000	a L.	800.000	il kg conv.le
Toscano Antica Riserva	»	500.000	»	600.000	»
Toscanello Special	»	300.000	»	320.000	»
Antico Toscano (scatola da 40)	»	230.000	»	350.000	»
Antico Toscano (scatola da 5)	»	230.000	»	350.000	»
Toscano Garibaldi	»	220.000	»	260.000	»
Toscano Extravecchi	»	196.000	»	260.000	»
Toscani	»	174.000	»	240.000	»
Ammezzati Garibaldi	»	142.000	»	200.000	»
Toscanelli	»	92.000	»	140.000	»

Prodotti esteri

(Marche estere)

Sigari:

Romeo y Julieta Churchills	da L.	1.520.000	a L.	1.600.000	il kg conv.le
Macanudo Baron de Rothschild	»	1.000.000	»	1.100.000	»
Montecristo n. 4 (scatola da 25)	»	760.000	»	840.000	»
Montecristo n. 4 (scatola da 5	»	760.000	»	840.000	»
Sierra Maestro Havana Tubos	»	640.000	»	660.000	»
J. Cortes High Class (scatola da 10)	»	620.000	»	680.000	»
La Paz Especiales	»	620.000	»	680.000	»
Backgammon Coronas especiales Clear Havana Blend (scatola da 10)	»	560.000	»	660.000	»
Christian of Denmark Corona	»	560.000	»	620.000	»
Balmoral Corona de Luxe	»	480.000	»	540.000	»
Willem II Optimum (scatola da 25)	»	460.000	»	520.000	»
El Mundo Royal Tubos	»	360.000	»	420.000	»
Henri Wintermans Corona de Luxe (astuccio da 2)	»	320.000	»	360.000	»
Henri Wintermans Corona de Luxe (scatola da 25)	»	320.000	»	360.000	»
Apostolado	»	300.000	»	330.000	»
Churchill Aperitif Assortment	»	260.000	»	300.000	»
Churchill Brazil	»	260.000	»	300.000	»
Antonio y Cleopatra Grenadiers	»	240.000	»	270.000	»
San Luis Rey Half Coronas	»	240.000	»	280.000	»
Vasco Da Gama Brasil	»	240.000	»	270.000	»
Balmoral Corona Ideales	»	230.000	»	260.000	»
Churchill Havana	»	220.000	»	250.000	»
Churchill Selection	»	220.000	»	250.000	»
La Paz Corona Habana	»	220.000	»	240.000	»
Ritmeester Ones	»	220.000	»	260.000	»
Balmoral Overland	»	200.000	»	230.000	»
Henri Wintermans Execellentes	»	200.000	»	220.000	»
Hirschsprung Corona	»	184.000	»	200.000	»

Ritmeester Parmant	da L.	184.000	a L.	220.000	il kg conv.le
La Paz Wilde Corona	»	180.000	»	198.000	il kg conv.le
Corps Diplomatique	»	136.000	»	150.000	»
Schimmelpenninck Carat Senoritas	»	120.000	»	136.000	»
Che	»	112.000	»	120.000	»
Brasil Dannemann Puros	»	110.000	»	128.000	»
La Paz Wilde Havana	»	110.000	»	120.000	»
Sumatra Dannemann Puros	»	110.000	»	128.000	»
Willem II Wilde Havana	»	110.000	»	120.000	»
Agio Wilde Havanas	»	104.000	»	120.000	»
Neos Super	»	104.000	»	120.000	»
Mercator Jupiter	»	100.000	»	112.000	»
Sigaretti:					
Davidoff Long Panatellas	»	840.000	»	900.000	»
Davidoff Demi Tasse	»	540.000	»	580.000	»
Davidoff Mini Cigarillos	»	240.000	»	260.000	»
Dunhill Miniatures	»	240.000	»	260.000	»
Montecristo Mini	»	230.000	»	270.000	»
Henri Wintermans Wilde Havana	»	184.000	»	200.000	»
Corps Diplomatique Auteuil	»	180.000	»	194.000	»
Dannemann Brasil Lonja	»	180.000	»	210.000	»
Dannemann Sumatra Lonja	»	180.000	»	210.000	»
J. Cortes Havane	»	176.000	»	210.000	»
Clubmaster Brasil n. 244	»	168.000	»	188.000	»
Dannemann Sumatra Menor	»	168.000	»	196.000	»
San Luis Rey Mini Cigarillos	»	166.000	»	200.000	»
Indioz Mild Cigars	»	160.000	»	180.000	»
J. Cortes Mini (scatola da 10)	»	160.000	»	172.000	»
Royal Dutch Fresh & Mild Cigarillos	»	160.000	»	180.000	»
Schimmelpenninck Carat Cigarillos	»	160.000	»	186.000	»
Christian Of Denmark	»	158.000	»	176.000	»
Nobel Petit	»	158.000	»	176.000	»
Dannemann Smoker's Club Brasil	»	156.000	»	196.000	»
J. Cortes Mini (scatola da 20)	»	156.000	»	180.000	»
La Paz Manolitos	»	152.000	»	170.000	»
La Paz Wilde Cigarillos Brazil Type	»	152.000	»	170.000	»
Willem II fino	»	152.000	»	170.000	»
Agio Wilde Cigarillos	»	144.000	»	160.000	»
Cafe Noir	»	144.000	»	160.000	»
Che Cigarillos	»	144.000	»	160.000	»
Agio Filter Tip	»	140.000	»	156.000	»
Agio Junior Tip	»	140.000	»	156.000	»
Agio Light Tip	»	140.000	»	156.000	»
Agio Mehari's	»	140.000	»	156.000	»
Agio Mehari's Mild And Light	»	140.000	»	156.000	»
Cafe Creme Tip	»	140.000	»	156.000	»
La Paz Wilde Cigarillos	»	140.000	»	154.000	»
Cafe Creme	»	120.000	»	136.000	»
Cafe Creme Mild	»	120.000	»	136.000	»

Clubmaster Sumatra n. 141	da L.	120.000	a L.	134.000	il kg conv.le
La Paz Mini Wilde	»	120.000	»	130.000	»
Panter Bijou	»	120.000	»	132.000	»
Bachschmidt Puros n. 2 Sumatra	»	116.000	»	130.000	»
Willem II Primo	»	116.000	»	128.000	»
Willem II Java	»	114.000	»	126.000	»
Agio Primavera	»	112.000	»	124.000	»
Pablo Cigarillos	»	108.000	»	120.000	»
Sumatra Dannemann Speciale	»	108.000	»	120.000	»
Dannemann Especiais Brasil	»	104.000	»	116.000	»
Mini Che	»	104.000	»	120.000	»
Panter Silhouette	»	104.000	»	120.000	»
Willem II Java Mini	»	104.000	»	114.000	»
Willem II Petitos Mild	»	100.000	»	112.000	»
Agio Mini Mehari's Brasil	»	96.000	»	108.000	»
Agio Mini Mehari's Mild And Light	»	96.000	»	108.000	»
Panter Lights	»	96.000	»	112.000	»
Agio Mini Mehari's	»	92.000	»	108.000	»
Henri Wintermans Mini Havana	»	92.000	»	108.000	»

SIGARI E SIGARETTI ALTRI
(Tabella *C*)
Prodotti nazionali
(Marche italiane)

Sigari:

Cavour	da L.	230.000	a L.	400.000	il kg conv.le

Sigaretti:

Branca	da L.	240.000	a L.	320.000	il kg conv.le
Avana	»	100.000	»	120.000	»
Toscanello Mild	»	100.000	»	120.000	»
Toscanello Sport	»	100.000	»	120.000	»
Burno	»	72.000	»	84.000	»

Prodotti esteri
(Marche estere)

Sigari:

Kentucky Kings	da L.	250.000	a L.	280.000	il kg conv.le
Villiger Kiel Mild	»	180.000	»	220.000	»
Rillos	»	120.000	»	132.000	»

TABACCO DA FUMO
(Tabella *D*)
Prodotti nazionali
(Marche italiane)

Per sigarette:

Nazionale (50 pacchetti)	da L.	70.000	a L.	100.000	il kg conv.le

Per pipa:

Derby (20 scatole)	da L.	152.000	a L.	300.000	il kg conv.le
Italia (20 buste)	»	116.000	»	136.000	»
Golf (20 buste)	»	114.000	»	132.000	»

Personal Pipe Brenta (20 buste)	da L.	114.000	a L.	130.000	il kg conv.le
Personal Pipe Burley Mild (20 buste)	»	114.000	»	130.000	»
Personal Pipe Burley (20 buste)	»	114.000	»	130.000	»
Personal Pipe Kentucky Mild (20 buste)	»	114.000	»	130.000	»
Personal Pipe Kentucky (20 buste)	»	114.000	»	130.000	»
Personal Pipe Latakia (20 buste)	»	114.000	»	130.000	»
Personal Pipe Orientale (20 buste)	»	114.000	»	130.000	»
Personal Pipe Tropicale (20 buste)	»	114.000	»	130.000	»
Personal Pipe Virginia Light (20 buste)	»	114.000	»	130.000	»
Personal Pipe Virginia (20 buste)	»	114.000	»	130.000	»
Personal Pipe (20 buste)	»	114.000	»	130.000	»
Comune (50 pacchetti)	»	80.000	»	100.000	»
Forte (50 pacchetti)	»	80.000	»	100.000	»

Prodotti esteri

(Marche estere)

Per sigarette:

Old Holborn (20 buste)	da L.	130.000	a L.	140.000	il kg conv.le
Drum Excellent Milde Shag (25 buste)	»	110.000	»	125.000	»
Drum Extra Light (25 buste)	»	110.000	»	125.000	»
Drum (25 buste)	»	110.000	»	125.000	»
Samson Milde Shag (25 buste)	»	110.000	»	125.000	»
Samson (25 buste)	»	110.000	»	125.000	»
Van Nelle Half Zware Shag (25 buste)	»	110.000	»	125.000	»
Pall Mall (20 buste)	»	106.000	»	120.000	»
Casablanca (25 buste)	»	100.000	»	115.000	»
Manila Mild (25 buste)	»	100.000	»	115.000	»
Gauloises Caporal (20 buste)	»	96.000	»	112.000	»
Mano (American Blend) (25 buste)	»	95.000	»	110.000	»
Mand (Halfzware Shag) (25 buste)	»	95.000	»	110.000	»
West (25 buste)	»	95.000	»	110.000	»

Per pipa:

Three Nuns (20 scatole)	da L.	380.000	a L.	390.000	il kg conv.le
Davidoff Danish Mixture (20 scatole)	»	360.000	»	390.000	»
Davidoff English Mixture (20 scatole)	»	360.000	»	390.000	»
Davidoff Scottish Mixture (20 scatole)	»	360.000	»	390.000	»
Capstan Medium (20 scatole)	»	260.000	»	270.000	»
Dunhill Aromatic (20 scatole)	»	240.000	»	260.000	»
Dunhill Black Aromatic (20 scatole)	»	240.000	»	260.000	»
Dunhill Early Morning Pipe (20 scatole)	»	240.000	»	260.000	»
Dunhill London Mixture (20 scatole)	»	240.000	»	260.000	»
Dunhill Mild Tobacco (20 scatole)	»	240.000	»	260.000	»
Dunhill My Mixsture 65 (20 scatole)	»	240.000	»	260.000	»
Dunhill Night Cap (20 scatole)	»	240.000	»	260.000	»
Dunhill Ready Rubbed (20 scatole)	»	240.000	»	260.000	»
Dunhill Standard Mixture Medium (20 scatole)	»	240.000	»	260.000	»
Dunhill Standard Mixture Mild (20 scatole)	»	240.000	»	260.000	»

Dunhill Ultra Mild (20 scatole)	da L.	240.000	a L.	260.000	il kg conv.le
The Balkan Sobranie n. 10 (20 buste).	»	230.000	»	240.000	»
The Balkan Sobranie n. 759 (20 buste)	»	230.000	»	240.000	»
The Balkan Sobranie Smoking Mixture (20 buste)	»	230.000	»	240.000	»
The Balkan Sobranie Smoking Mixture (5 barattoli)	»	230.000	»	240.000	»
Benson & Hedges Mellow Mixture (20 scatole)	»	220.000	»	240.000	»
Caledonian Grand Reserve (20 barattoli).	»	200.000	»	220.000	»
Flying Dutchman Aromatic (20 scatole)	»	200.000	»	214.000	»
Savinelli Black Cavendish Mister G. (20 scatole)	»	200.000	»	220.000	»
Savinelli Cavendish Punto Oro (20 scatole)	»	200.000	»	220.000	»
Savinelli English Mixture Mild in Taste (20 scatole)	»	200.000	»	220.000	»
Savinelli extra Mild in Taste (20 scatole).	»	200.000	»	220.000	»
Dunhill Mild Aromatic (20 buste).	»	190.000	»	210.000	»
Dunhill Mild Blend (20 buste).	»	190.000	»	210.000	»
Dunhill Rubbed Flake (20 buste)	»	190.000	»	210.000	»
Erinmore Mixture Murrays (20 scatole).	»	190.000	»	206.000	»
Amphore Cesare Borgia (100 buste).	»	180.000	»	200.000	»
Amphora Cesare Borgia (20 buste)	»	180.000	»	200.000	»
Erinmore Mild and Mellow Murrays (20 buste).	»	180.000	»	200.000	»
King Charles Smoking Mixture (20 scatole)	»	170.000	»	190.000	»
Thomas Radford Sunday's Fantasy (20 scatole).	»	170.000	»	180.000	»
Indian Summer (20 buste)	»	160.000	»	170.000	»
Amphora Brasil (100 buste)	»	144.000	»	158.000	»
Amphora Brasil (20 buste)	»	144.000	»	158.000	»
Amphora Java (100 buste)	»	144.000	»	158.000	»
Amphora Java (20 buste).	»	144.000	»	158.000	»
Amphora Orient (100 buste)	»	144.000	»	158.000	»
Amphora Orient (20 buste).	»	144.000	»	158.000	»
Borkum Riff Black Cavendish (20 buste).	»	144.000	»	156.000	»
Borkum Riff Cherry Cavendish (20 buste)	»	144.000	»	156.000	»
Borkum Riff Sweet Rum (20 buste).	»	144.000	»	148.000	»
Borkum Riff Ultralight (20 buste).	»	144.000	»	156.000	»
Park Lane N. 7 Aromatic Mixture (Coll & Mild (20 buste).	»	144.000	»	152.000	»
Amphora Special Reserve (20 buste)	»	136.000	»	150.000	»
Borkum Riff Wiskey (20 buste)	»	136.000	»	148.000	»
Danske Club Black Luxury (20 buste)	»	136.000	»	146.000	»
Mac Baren Black Ambrosia (Aromatic) (20 buste)	»	136.000	»	150.000	»
Mac Baren Golden Ambrosia (20 buste)	»	136.000	»	150.000	»
Mac Baren Golden Blend (20 buste)	»	132.000	»	146.000	»
Mac Baren Mixture Light (100 buste)	»	132.000	»	146.000	»
Mac Baren Mixture Light (20 buste)	»	132.000	»	146.000	»
Mac Baren Mixture (20 buste)	»	132.000	»	146.000	»
Amphora Black Cavendish (20 buste).	»	130.000	»	142.000	»
Amphora Golden Cavendish (20 buste).	»	130.000	»	142.000	»
Amphora Malt Whisky (20 buste).	»	130.000	»	142.000	»
Amphora Ultra Lihgt (100 buste)	»	130.000	»	142.000	»
Amphora Ultra Light (20 buste).	»	130.000	»	142.000	»
Amphora Ultra Mild (20 buste)	»	130.000	»	142.000	»
Egberts 44 (20 buste)	»	130.000	»	142.000	»

Half And Half Light (20 buste)	da L.	130.000	a L.	144.000	il kg conv.le
Half And Half (20 buste)	»	130.000	»	144.000	»
John Sinclair Aromatic (20 buste)	»	130.000	»	138.000	»
Kentucky Bird (20 buste)	»	130.000	»	144.000	»
Neptune (20 buste)	»	130.000	»	144.000	»
Park Lane N. 7 (20 buste)	»	130.000	»	144.000	»
Radford's Golden Mistery (20 buste)	»	130.000	»	140.000	»
Skandinavik Coffee (20 buste)	»	130.000	»	146.000	»
Skandinavik Light (20 buste)	»	130.000	»	146.000	»
Skandinavik Mildly Aromatic (20 buste)	»	130.000	»	146.000	»
Skandinavik Mixture (20 buste)	»	130.000	»	146.000	»
Skandinavik Regular (20 buste)	»	130.000	»	146.000	»
Sweet Dublin Irish Whiskey (20 buste)	»	130.000	»	146.000	»
Sweet Dublin Light (20 buste)	»	130.000	»	146.000	»
Troost Black Cavendish (20 buste)	»	130.000	»	146.000	»
Troost Ultra Mild Cavendish (100 buste)	»	130.000	»	146.000	»
Troost Ultra Mild Cavendish (20 buste)	»	130.000	»	146.000	»
Holger Danske Black and Bourbon (Luxury Blend) (20 buste)	»	126.000	»	136.000	»
Adventure (20 buste)	»	124.000	»	136.000	»
Amphora Full Aroma (20 buste)	»	124.000	»	136.000	»
Amphora Mild Aroma (20 buste)	»	124.000	»	136.000	»
Amphora Regular (20 buste)	»	124.000	»	136.000	»
Amphora Rich Aroma (20 buste)	»	124.000	»	136.000	»
Clan Aromatic (20 buste)	»	124.000	»	136.000	»
Clan Light Aromatic (20 buste)	»	124.000	»	136.000	»
Clan Mild Cavendish (20 buste)	»	124.000	»	136.000	»
Sail Aromatic Cavendish (20 buste)	»	124.000	»	136.000	»
Sail Black Cavendish (20 buste)	»	124.000	»	136.000	»
Amsterdamer (20 buste)	»	120.000	»	138.000	»
Schippers Tabak Speciaal (20 buste)	»	120.000	»	136.000	»
Troost Aromatic Cavendish (20 buste)	»	120.000	»	136.000	»

TABACCO DA FIUTO E DA MASTICARE

(Tabella *E*)

Prodotti nazionali

(Marche italiane)

Tabacco da fiuto:

Leccese	da L.	30.000	a L.	40.000	il kg conv.le
Macubino	»	30.000	»	40.000	»
Sun di Spagna	»	30.000	»	40.000	»
S. Antonino	»	30.000	»	40.000	»
S. Giustina	»	30.000	»	40.000	»
Zenziglio	»	30.000	»	40.000	»

Prodotti esteri
(Marche estere)

Tabacco da fiuto:

Ozona President Snuff (200 scatolette)	da L.	220.000	a L.	240.000	il kg conv.le

Art. 4

Per le seguenti marche di tabacchi lavorati, di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 15 ottobre 1991, citato nelle premesse l'inserimento nelle classificazioni della tariffa di vendita stabilita dalle tabelle *A* e *D*, allegate al predetto decreto ministeriale 31 dicembre 1992, è variato come segue:

SIGARETTE
(Tabella *A*)
Prodotti esteri
(Marche estere)

Chelsea	da L.	182.500	a L.	200.000	il kg conv.le
Davidoff Slim	»	182.500	»	200.000	»
Gallant 100's	»	182.500	»	200.000	»
Grant	»	182.500	»	200.000	»
Marlboro Lights Menthol	»	182.500	»	200.000	»
Memphis Light 100	»	182.500	»	200.000	»
Milde Sorte Ultra Super Slim	»	182.500	»	200.000	»
Winston Lights 100's (filter)	»	182.500	»	195.000	»
Winston Super Lights	»	182.500	»	195.000	»
Dorchester King Size (filter)	»	177.500	»	195.000	»
Memphis Light King Size	»	177.500	»	195.000	»
Multifilter Philip Morris Super Lights (super leggera) 100's	»	177.500	»	195.000	»
Parisienne Extra Mild	»	177.500	»	195.000	»
Parisienne Mild	»	177.500	»	195.000	»
Parliament Lights	»	177.500	»	195.000	»
Ronson King Size Virginia Blend Filter	»	177.500	»	195.000	»
Trend King Size	»	177.500	»	195.000	»
Vantage Ultra Lights	»	177.500	»	195.000	»
Bastos International Legeres King Size Filtre	»	172.500	»	190.000	»

TABACCO DA FUMO
(Tabella *D*)
Prodotti esteri
(Marche estere)

Per pipa:

Exclusiv Mild Mango (20 buste)	da L.	124.000	a L.	136.000	il Kg conv.le

Art. 5.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 dicembre 1992

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 1992
Registro n. 11 Monopoli, foglio n. 306

92A6180

DECRETO 29 dicembre 1992.

Determinazione forfetaria degli imponibili e criteri applicativi dell'imposta sugli spettacoli e della connessa IVA ai corrispettivi dell'esercizio delle attrazioni viaggianti.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, concernente l'imposta sugli spettacoli;

Visto l'art. 14 del suindicato decreto presidenziale, il quale stabilisce che per taluni tipi di spettacoli ed attività di minima importanza e per le attività soggette ad imposta svolte congiuntamente ad altre che non vi sono soggette, nonché per particolari tipi di scommesse, il Ministro delle finanze può stabilire, con proprio decreto, imponibili forfetari medi giornalieri, mensili o annuali o criteri di determinazione di detti imponibili, valevoli su scala nazionale, indicando il sistema ed i termini di pagamento del tributo con le garanzie e le modalità necessarie ad assicurare l'applicazione;

Avuto riguardo alla minima importanza delle attività dello spettacolo viaggiante indicate nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, per il cui esercizio sia stata rilasciata l'autorizzazione di cui all'art. 6 della stessa legge n. 337, ovvero risultino installate in parchi di divertimento autorizzati ai sensi dell'art. 7 della stessa legge 18 marzo 1968, n. 337;

Decreta:

È approvata l'annessa regolamentazione, che forma parte integrante del presente decreto, concernente la determinazione forfetaria degli imponibili e i criteri applicativi dell'imposta sugli spettacoli e dell'IVA connessa ai corrispettivi dell'esercizio delle attrazioni viaggianti autorizzate ai sensi dell'art. 6 della legge 18 marzo 1968, n. 337, oppure installate in parchi di divertimento autorizzati ai sensi dell'art. 7 della medesima legge 18 marzo 1968, n. 337.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il 1° gennaio 1993.

Roma, 29 dicembre 1992

Il Ministro: GORIA

DETERMINAZIONE FORFETARIA DEGLI IMPONIBILI E CRITERI APPLICATIVI DELL'IMPOSTA SUGLI SPETTACOLI E DELLA CONNESSA IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO AI CORRISPETTIVI DELL'ESERCIZIO DELLE ATTRAZIONI VIAGGIANTI

SEZIONE I

Campo di applicazione.

La presente normativa, salvo l'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 14, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n 640, concernente l'imposta sugli spettacoli, si applica alle attività dello spettacolo viaggiante indicate nelle sezione I dell'elenco istituito presso il Ministero del turismo e dello spettacolo a norma dell'art. 4, primo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 337, esercitate a mezzo di attrezzature mobili, allestite all'aperto o al chiuso, ovvero in parchi di divertimento, anche se in maniera stabile, per le quali sia stata rilascita l'autorizzazione di cui all'art 6 della medesima legge n. 337. Il carattere di mobilità dell'attrezzatura non è escluso dalla circostanza che la medesima sia collegata al suolo in modo non precario

La presente normativa si applica altresì ai parchi di divertimento per i quali sia stata rilasciata l'aturizzazione prevista dall'art. 7 della richiamata legge n. 337

L'esercizio dell'opzione per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto nel modo normale prevista dall'art. 74, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, da parte degli esercenti le attrazioni viaggianti ed i parchi di divertimento non fa venir meno nei loro confronti l'applicazione delle disposizioni che seguono.

Restano escluse dalla presente normativa le attrazioni per il cui esercizio vengono usati biglietti. per esse ricorre l'obbligo di compilazione della distinta d'incasso prevista dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640. L'esclusione non opera nel caso in cui, ai soli fini di controllo interno, si faccia uso di contromarche non numerate, gettoni e simili.

Modalità di determinazione degli imponibili.

La liquidazione dell'imposta sugli spettacoli, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n 640 e della connessa imposta sul valore aggiunto di cui all'art. 74, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per le attività rientranti nella presente disciplina si effettua sulla base di imponibili medi annuali, forfetariamente determinati, secondo le modalità di seguito indicate.

Nella Sezione II le attrazioni sono classificate in nove categorie, ciascuna costituita, in linea di massima, da attività similari quanto a caratteristiche tecniche e a potenzialità economica. Per ogni singola categoria sono indicati, nella corrispondente tabella, imponibili unitari netti, determinati in relazione a fasce di prezzi praticati al pubblico per ciascuna unità di utilizzazione, validi per·

A) Attrazioni con attività annuale ed attrazioni installate in parchi con attività stagionale estiva aventi strutture che consentono lo svolgimento di giochi acquatici,

B) Attrazioni con attività stagionale svolta per un periodo continuativo non superiore a sei mesi nell'anno solare,

C) Attrazioni installate in parchi di divertimento.

Per le attrazioni indicate nelle note in calce alle tabelle gli imponibili unitari fissati per le categorie sono adeguati alla diversa potenzialità economica mediante applicazione di coefficienti moltiplicatori.

Per imponibile unitario di ciascuna attrazione deve intendersi quello determinato in relazione al singolo parametro (posto gioco, arma, metro, vettura, ecc.) caratterizzante l'attrazione stessa. Per unità di utilizzazione si intende l'utilizzazione dell'attrazione, anche se costituita da prestazioni ripetute, consentita dell'esercente a fronte di un unico prezzo praticato. Nell'ipotesi di pluralità di prezzi al pubblico, si considera imponibile unitario quello corrispondente al prezzo più elevato praticato.

L'imponibile forfetario annuale relativo ad una singola attrazione si determinata moltiplicando l'imponibile unitario, come sopra individuato, per il numero degli elementi che la compongono. Tale imponibile è indivisibile ed è riferito ad anno solare.

L'ammontare di detto imponibile deve essere arrotondato alle 1.000 lire superiori se le ultime tre cifre superano le 500 lire e a quelle inferiori nel caso contrario.

Per le attrazioni poste in funzione per la prima volta nel corso dell'anno e per quelle rimaste inattive nell'intero anno solare precedente, l'imponibile è determinato in misura pari a tanti dodicesimi dell'imponibile annuale quanti sono i mesi compresi tra il primo giorno del mese nel corso del quale ha inizio l'esercizio dell'attrazione ed il 31 dicembre.

Per le «attrazioni con attività annuale» e per le «attrazioni con attività stagionale» - di cui alla lettera B - che nel corso dell'anno si installano in un parco di divertimento, dovrà procedersi a nuova liquidazione dei tributi sulla base del più elevato imponibile fissato per le attrazioni installate in parchi, considerando tanti dodicesimi quanti sono i mesi intercorrenti tra il 1° giorno del mese dell'entrata nel parco e il 31 dicembre.

All'inclusione di nuove attrazioni nelle categorie sopra specificate si procede, tenuto conto delle caratteristiche tecniche delle attrazioni medesime, in via provvisoria, mediante determinazione ministeriale. Il definitivo inserimento nella categoria, si effettua con decreto del Ministero delle finanze, sulla base delle risultanze degli accertamenti svolti dall'ufficio accertatore per l'individuazione della potenzialità economica dell'attrazione, sentite le oganizzazioni del settore.

Adempimenti.

Il titolare dell'autorizzazione rilasciata dal Ministero del turismo e dello spettacolo, prima della data di inizio dell'attività dell'attrazione - in caso di nuova installazione - o anteriormente alla scadenza del periodo d'esercizio - se trattasi di prosecuzione - deve presentare all'ufficio accertate nella cui circoscrizione l'attrazione è installata, la dichiarazione di inizio di attività, di cui all'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640. Qualora l'attrazione alle date indicate sia inattiva, la dichiarazione d'inizio di attività deve essere presentata all'ufficio accertatore nella cui circoscrizione l'esercente ha il proprio domiclio fiscale.

I soggetti in favore dei quali risulta prestata idonea garanzia possono presentare la dichiarazione di inizio attività, per i periodi annuali di imposta successivi a quello di prima installazione dell'attrazione, entro il giorno 20 gennaio.

Nella dichiarazione devono essere in particolare specificati: la denominazione dell'attrazione e il numero del contrassegno risultanti dall'autorizzazione rilasciata dal Ministero del turismo e dello spettacolo, la categoria di appartenenza, la tipologia ed il numero dei parametri che compongono l'attrazione, il prezzo dell'unità di utilizzazione il prezzo di eventuali utilizzazioni multiple e, per le nuove attrazioni, la data di inizio dell'attività. Per i parchi di divertimento devono essere indicati anche gli estremi dell'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 7 della richiamata legge n. 337.

Per le attrazioni con attività stagionale deve essere altresì indicata la data iniziale e finale del periodo di attività.

Liquidazione e pagamento dei tributi.

All'atto della presentazione della dichiarazione di inizio di attività, l'ufficio accertatore procede alla liquidazione dell'imposta sugli spettacoli e dell'imposta sul valore aggiunto connessa sulla base degli imponibili come sopra determinati. Della liquidazione effettuata è data contestuale comunicazione all'esercente.

Il pagamento dei tributi liquidati deve essere eseguito, in unica soluzione, presso il medesimo ufficio:

a) per i casi di prima installazione, prima della data indicata nella dichiarazione di inizio di attività per l'entrata in funzione dell'attrazione;

b) per le prosecuzioni di esercizio dell'attrazione, entro il giorno 20 gennaio.

Qualora sia stata costituita idonea garanzia, è consentito il pagamento dei tributi in tre rate quadrimestrali di pari importo, aventi decorrenza la prima dal 1° gennaio, la seconda dal 1° maggio e la terza dal 1° settembre di ciascuno anno. Il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il 20 gennaio, quello della seconda entro il 20 maggio e quello della terza entro il 20 settembre.

Nei periodi dal 1° al 20 gennaio, dal 1° al 20 maggio e dal 1° al 20 settembre conserva validità la quietanza attestante l'avvenuta corresponsione dei tributi per il periodo precedente.

L'esercente che intende apportare variazioni al prezzo di utilizzazione e/o altre modifiche atte a determinare un aumento dell'imponibile forfetario, deve preventimante presentare all'ufficio accertatore nelle cui circoscrizione l'attrazione agisce la variazione della dichiarazione di inizio di attività. Detto ufficio, effettuata la nuova liquidazione dei tributi, per il periodo intercorrente tra il mese in cui è intervenuta la variazione e quello di scadenza del periodo di imposta compresi, incassa le maggiori somme dovute e rilascia una quietanza integrativa che deve essere conservata unitamente a quella rilasciata per il periodo di forfetizzazione in corso.

La constatazione dell'omessa presentazione della variazione comporta la revisione della liquidazione dei tributi fin dall'inizio del periodo di forfetizzazione.

L'esercente, cui sia stato consentito il pagamento rateale, ove la variazione venga apportata nel corso di uno dei quadrimestri solari, deve corrispondere, all'atto della nuova liquidazione, la sola integrazione relativa ai mesi che intercorrono tra quello in cui interviene la variazione ed il mese di scadenza del quadrimestre in corso; le successive rate, determinate in base al nuovo imponibile, vanno corrisposte entro il giorno 20 del mese di scadenza delle rate stesse.

Rimborsi.

Nel caso in cui l'attrazione venga distrutta o demolita o ne venga impedito l'esercizio per provvedimento dell'autorità giudiziaria o amministrativa, l'esercente può richiedere, al competente ufficio dell'amministrazione finanziaria, il rimborso dei tributi, con riferimento ai mesi successivi a quello di cessazione dell'attività e/o l'esonero dal versamento delle rate ancora da corrispondere.

Cessione delle attrazioni.

In caso di cessione dell'attrazione restano validi nei confronti del cessionario, fino alla loro scadenza, i pagamenti effettuati dal cedente.

Sanzioni.

Per le violazioni alle norme del presente decreto si applicano le sanzioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni.

SEZIONE II

Classificazione delle attrazioni e parametri per la determinazione degli imponibili forfetari annuali validi per:

A) Attrazioni con attività annuale ed attrazioni in parchi con attività stagionale estiva in cui sono installate strutture che consentono lo svolgimento di giochi acquatici;

B) Attrazioni con attività stagionale svolta per un periodo continuativo non superiore a sei mesi nell'anno solare;

C) Attrazioni installate in parchi di divertimento.

I^ CATEGORIA - SEMPLICI ATTRAZIONI

Rientrano nella I^ categoria le seguenti attrazioni:

PROVE DI FORZA MUSCOLARE

APPARECCHIO FORZA MUSCOLARE - Prova di forza del concorrente

BASKET - Apparecchio circondato da pannelli in rete metallica dotato all'interno di un cesto nel quale il giocatore deve lanciare delle palle

CALCIOMETRO - Trattasi di pallone, sostenuto da appositi bracci, che colpito da un calcio determina la forza del concorrente

CANNONCINO O TRENINO FORZA MUSCOLARE - Lancio di un cannone, di una locomotiva, etc, in miniatura, munito di piccole ruote, su apposita rotaia a percorso vario, per determinare la forza del concorrente

PUGNOMETRO - Pallone (punchball) sostenuto da apposito gancio che, colpito da un pugno, determina la forza del concorrente

TIRO IN PORTA - Trattasi dell'installazione di una porta con rete, in formato ridotto, entro la quale si deve far entrare il pallone con un calcio, evitando il portiere meccanico movibile posto fra i due pali Altro tipo presenta, al posto del portiere mobile, dei centri fissi nei quali deve passare il pallone

PICCOLE PROVE DI ABILITA'

DISCOBOLO O GIOCO GEOMETRICO - Con un determinato numero di dischetti metallici si deve coprire completamente un disco di stoffa o plastica

ESIBIZIONE CON STECCHE - Si deve prendere con l'estremità di due stecche un turacciolo o oggetti simili e collocarli in un determinato posto

[illegible] - Ruota o congegno similare comprendente i segni dello zodiaco con predizione dell'avvenire

[illegible] - Piccole pesche di abilità per bambini costituite da un sostegno verticale ed un braccio orizzontale che termina con un piccolo artiglio. Manovrato dall'esterno l'artiglio cade sui piccoli oggetti collocati sul fondo (quali trenini, automobiline, animaletti di plastica, etc.) che vengono afferrati e gettati in un'apertura comunicante con l'esterno

PIANTACHIODI - Il concorrente con un determinato numero di colpi di martello deve piantare completamente un chiodo in un'apposita trave di legno senza piegarlo

I^ CAT.

Per le attrazioni rientranti nella I^ categoria l'imponibile unitario determinato per le due classi di attrazioni e per ciascuna fascia di prezzi praticati al pubblico, deve essere moltiplicato, a seconda delle modalità di utilizzo dell'attrazione, per uno dei seguenti parametri:

- numero apparecchi costituenti l'attrazione;
- numero posti gioco a disposizione dell'attrazione;
- numero metri di fronte dell'attrazione (dove 1 metro corrisponde ad 1 posto gioco).

TABELLA IMPONIBILI UNITARI ANNUALI NETTI

PREZZI PRATICATI	IMPONIBILE UNITARIO ANNUALE		
	A	B	C
fino a L. 500	L. 3.168.000	L. 2.376.000	L. 3.960.000
da L. 501 a L. 1.000	L. 4.752.000	L. 3.564.000	L. 5.940.000
oltre L. 1.000:	Per ogni aumento di prezzo di L. 500 o frazione verrà applicata una maggiorazione pari al 25% dell'imponibile unitario indicato per la fascia di prezzi fino a L. 1.000		

NOTA

Per le piccole prove di abilità gli imponibili unitari annuali sopra indicati per ciascuna fascia di prezzi sono ridotti del 50%.

II^ CATEGORIA - TIRI VARI A MANO E PESCHE NON ELETTRICHE

Rientrano nella II^ categoria le seguenti attrazioni:

BOCCIOFILO - Tiro a mano di palle in apposite cassette con caselle numerate poste su un piano orizzontale

CASETTA SVIZZERA - Consiste in un braccio meccanico comandato da impulso elettrico, spostabile a piacere del partecipante onde spingere degli scodellini in una buca

ROMPITUTTO - Lancio di palle contro bersagli vari (lampadine, bottiglie, scatole, etc.)

ROTONDA AEROPLANI-FOTOCOLOR - All'altezza di circa mt. 2 nell'interno del padiglione girano in senso rotatorio un certo numero di bracci alla cui estremità è applicato un aeroplano o dirigibile in miniatura, portante un numero. Al passaggio dell'apparecchio nel suo settore numerato si manovra una leva mediante la quale l'apparecchio sgancia una piccola bomba o freccia che deve cadere nei settori colorati o numerati

ROTONDA MINI STADIO - Lancio di una sfera tramite comando a mano o servo comando elettrico su piano fisso contro bersagli vari; ad ogni centro corrisponde l'avanzamento su una pista di apposito segnalatore collegato con il piano stesso comandato dal giocatore

ROTONDA PESCA (ochette, magnetica o simili) - Canne "tipo pesca" alla cui estremità è allacciato un anello, anche magnetico, che deve agganciare il collo di un'ochetta di plastica galleggiante in un piccolo bacino di acqua, ovvero, una calamita che deve attirare un dischetto metallico fra i tanti disposti su un piano orizzontale

ROTONDA TIRI A SFERE SU BIRILLI O CALCIO DI RIGORE - Lancio di sfere metalliche a mezzo di cannoncini o simili con carica manuale e con rotazione orizzontale, su birilli di legno, di plastica, etc., ovvero contro una porta munita di un portiere

ROTONDA TIRI VARI (cerchietti, gettoni, anelli, palline, etc.) - Lancio di cerchietti o anelli su un piano orizzontale, sistemato ad una certa distanza

ROTONDA VULCANO DELLE PALLINE - Alla estremità di alcune canne vengono sistemati dei cestelli di rete. Al centro della rotonda è collocato un grosso imbuto contenente un certo numero di palline di celluloide. Un ventilatore, collegato con l'imbuto, solleva le palline, le quali, ricadendo a pioggia, entrano nei cestelli di rete appoggiati ad un grande anello posto all'esterno dell'imbuto

SPEEDY - Trattasi di un piano dal quale escono dei "funghetti" in plastica su cui si deve battere con un martello di gommapiuma; ad ogni fungo colpito corrisponde l'avanzamento su apposito segnalatore collegato con il piano stesso di gioco

TIRO AI BARATTOLI, AI BIRILLI, ALLE FRECCE, ETC. - Lancio di palle di stoffa su barattoli disposti a piramide o di frecce su un disco girevole

[illegible] - Lancio di palle di stoffa o di legno a fantocci fissi o mobili la cui testa, se colpita, si piega all'indietro

[illegible] - Tirando un filo, scelto da una matassa, si solleva un oggetto collegato con il filo stesso

[illegible] - Lancio di sfere su due tappeti molleggiati; le sfere, rimbalzando, cadono su contenitori mobili. L'abilità del giocatore consiste nel riempire i contenitori con il maggior numero di palline

[illegible] - Lancio di gettoni su determinati oggetti posti su un piano ad una certa distanza dal lanciatore

[illegible] - Lancio di palline in recipienti

[illegible] - Lancio di dischetti metallici su altri dischi di diametro superiore, posti su un piano sistemato ad una certa distanza dal lanciatore

[illegible] - Trattasi di turaccioli sistemati su un piano orizzontale o cilindrico; gli stessi turaccioli sulla parte inferiore sono contrassegnati con colori diversi. Il giocatore estraendoli vince bottiglie, statuette, fiori, piante, etc.

II^ CAT.

Per le attrazioni rientranti nella II^ categoria l'imponibile unitario determinato per ciascuna fascia di prezzi praticati al pubblico, va moltiplicato, a seconda delle modalità di utilizzo dell'attrazione, per uno dei seguenti parametri:

- **numero posti gioco** a disposizione dell'attrazione
- **numero metri di fronte** dell'attrazione (dove 1 metro corrisponde ad 1 posto gioco)
- **numero metri circonferenza** dell'attrazione (dove 2 metri corrispondono ad 1 posto gioco)

TABELLA IMPONIBILI UNITARI ANNUALI NETTI

PREZZI PRATICATI	IMPONIBILE UNITARIO ANNUALE		
	A	B	C
fino a L. 1.000	L. 1.200.000	L. 900.000	L. 1.500.000
da L. 1.001 a L. 1.500	L. 1.512.000	L. 1.134.000	L. 1.890.000
oltre L. 1.500:	Per ogni aumento di prezzo di L. 500 o frazione verrà applicata una maggiorazione pari al 25% dell'imponibile unitario indicato per la fascia di prezzi fino a L. 1.500		

III^ CATEGORIA

- ATTRAZIONI MECCANICHE-ELETTRICHE-ELETTROMECCANICHE-ELETTRONICHE-MINIBILIARDI -

Rientrano nella III^ categoria le attrazioni di seguito indicate:

III/1 GIOCHI VARI

AUTOPISTA DA TAVOLO - Vetturette da corsa, in miniatura, inserite su binari fissi e comandate a mezzo di volantini

BIGLIARDINI CALCIO BALILLA - Piano orizzontale fisso rappresentante un campo da football in cui una pallina viene colpita da calciatori infissi su aste poste in senso ortogonale al piano e manovrati allo scopo di far entrare la pallina in due buchi posti all'estremità del piano

BIGLIARDINI CON STECCA O A MANO - Tiro, con stecca o a mano, di palle su un piano orizzontale in marmo con buche

BIGLIARDINI VARI - Bigliardini in miniatura di foggia diversa con i quali si effettuano trattenimenti vari (carambole, carambola funghetto, carambola all'italiana o all'americana, etc.)

CAVALLINI - PAPERE - RAZZI - AEROPLANI - [illegible] - AUTOMOBILINE (a [illegible] Baby-Kart, Mini-Kart, Mini-[illegible], etc.) - CALESSINI - CA[illegible] - ETC. - Meccanismi che consentono il dondolio o il movimento del soggetto

[illegible] A MANO (cavallini, [illegible], navi, silu[illegible], etc.) - Volantini collegati meccanicamente con cavallini disposti su piano orizzontale, la velocità dei quali è determinata dalla maggiore velocità dei volantini. Se però la velocità è eccessiva il cavallino si ferma per alcuni secondi, per penalità, per poi riprendere la corsa normale

DERBY [illegible] A MANO - Trattasi di giochi azionati a mano consistenti in missili, motociclette, automobiline, cavallini, calciatori, etc., che vengono manovrati da uno o più giocatori verso un traguardo

[illegible] - Piano orizzontale mobile con due pedali o con manubrio in senso oscillatorio. Si deve far passare una pallina attraverso passaggi obbligati

[illegible] - Trattasi di apparecchi elettronici composti da uno schermo sul quale appaiono figure mobili che uno o più giocatori tentano di colpire mediante azionamento di pulsanti o manopole

III/2 GIOCHI AL GETTONE

[illegible] - Apparecchio azionato mediante gettoni introdotti dal giocatore il quale, manovrando abilmente tramite pulsanti, definisce la durata del gioco

[illegible] - Trattenimento consistente in piccole ruspe che si muovono in avanti e indietro alternativamente su un piano cosparso di scontrini, buoni-premio. Il giocatore introduce dei gettoni in apposita feritoia, movibile ed orientabile. Detti gettoni, se abilmente introdotti, permettono alla ruspa l'avvicinamento alla buca di recupero e l'espulsione degli scontrini vincenti

III^ CAT.

Per le attrazioni rientranti nella III^ categoria l'imponibile unitario, determinato per ciascuna fascia di prezzi praticati al pubblico, va moltiplicato, a seconda delle modalità di utilizzo dell'attrazione, per uno dei seguenti parametri:

- **numero posti gioco** a disposizione dell'attrazione
- **numero apparecchi** costituenti l'attrazione

<u>TABELLE IMPONIBILI UNITARI ANNUALI NETTI</u>

<u>III/1 GIOCHI VARI</u>

PREZZI PRATICATI	IMPONIBILE UNITARIO ANNUALE		
	A	B	C
fino a L. 1.000	L. 1.584.000	L. 1.188.000	L. 1.980.000
da L. 1.001 a L. 1.500	L. 1.992.000	L. 1.494.000	L. 2.490.000
oltre L. 1.500:	Per ogni aumento di prezzo di L. 500 o frazione verrà applicata una maggiorazione pari al 25% dell'imponibile unitario indicato per la fascia di prezzi fino a L. 1.500		

<u>III/2 GIOCHI AL GETTONE</u>

PREZZI PRATICATI	IMPONIBILE UNITARIO ANNUALE		
	A	B	C
fino a L. 500	L. 2.256.000	L. 1.692.000	L. 2.820.000
da L. 501 a L. 1.000	L. 3.360.000	L. 2.520.000	L. 4.200.000
oltre L. 1.000:	Per ogni aumento di prezzo di L. 500 o frazione verrà applicata una maggiorazione pari al [illegible]% dell'imponibile unitario indicato per la fascia di prezzi fino a L. 1.000		

NOTA

Per i videogiochi installati in padiglioni adibiti a sale gioco, gli imponibili unitari annuali sopra indicati per ciascuna fascia di prezzi sono **<u>maggiorati del 50%.</u>**

Per gli apparecchi utilizzabili sia da un singolo giocatore sia in comune e contemporaneamente da più giocatori, previo inserimento da parte di ciascuno di un gettone o di moneta, **<u>l'imponibile determinato in relazione alla fascia di prezzi praticati è aumentato del 10% per ogni posto gioco oltre il primo.</u>**

IV^ CATEGORIA - APPARECCHI PER TIRI A SEGNO E SIMILI

Rientrano nella IV^ categoria le seguenti attrazioni:

TELEARMI - Tiro con carabina a raggi luminosi a circuito chiuso

TIRO ALLA MEDAGLIA - Tiro a segno con carabina ad aria compressa su appositi cartoncini con centri numerati, per conseguire la vincita di medaglie

TIRO AL PIATTELLO MOBILE - Tiro effettuato con fucile da caccia con cartucce speciali su piattelli collocati su un disco girevole

TIRO AL PIATTELLO MOBILE (oltre i 10 mt. lineari di profondità) - Tiro effettuato con fucile da caccia con cartucce speciali su piattelli collocati su un disco girevole

TIRO AL POLLO E VOLATILI VARI (fino a 10 mt. lineari di profondità) - Tiro con armi ad aria compressa o a gas su cartoncini con centri numerati

TIRO A RAZZO - Il tiratore munito di fucile tipo caccia deve colpire con apposita cartuccia a razzo il bersaglio situato su di un'antenna metallica di varie altezze alla cui estremità è posta una sbarra sulla quale vengono agganciati dei palloncini o lanternine veneziane

TIRO ARIA COMPRESSA - Carabina o pistola ad aria compressa che spara speciali pallini di piombo su gessetti, lampadine, palloncini, nastri di carta, bersagli vari anche mobili e cartoncini con specifica numerazione

TIRO FLOBERT - Padiglione di mt. 4 di fronte e mt. 6 di profondità, con banco all'interno ed un fondale di lamiera di mm. 4 di spessore su cui sono appesi i bersagli (cartoncini o altro) racchiusi in un grosso cilindro di circa 70 cm. di lunghezza

TIRO [illegible] - Tiro con carabina ad aria compressa, con possibilità di far scattare una fotografia se il tiratore colpisce il bottone metallico, collegato con l'apparecchio fotografico

TIRI MECCANICI - Tiri con carabine o pistole di varia foggia contro bersagli mobili (tiri all'orso, al lupo, all'aereo, al sommergibile, etc.)

TIRO TURACCIOLI - Arma ad aria compressa che spara uno o più turaccioli, con possibilità di colpire un bersaglio

IV^ CAT.

Per le attrazioni rientranti nella IV^ categoria l'imponibile unitario indicato per ciascuna fascia di prezzi praticati al pubblico, deve essere moltiplicato, a seconda delle modalità di utilizzo dell'attrazione, per uno dei seguenti parametri:

- numero posti tiro
- numero metri di fronte

TABELLA IMPONIBILI UNITARI ANNUALI NETTI

PREZZI PRATICATI	IMPONIBILE UNITARIO ANNUALE		
	A	B	C
fino a L. 500	L. 2.016.000	L. 1.512.000	L. 2.520.000
da L. 501 a L. 1.000	L. 3.024.000	L. 2.268.000	L. 3.780.000
oltre L. 1.000:	Per ogni aumento di prezzo di L. 500 o frazione verrà applicata una maggiorazione pari al 25% dell'imponibile unitario indicato per la fascia di prezzi fino a L. 1.000		

V^ CATEGORIA - ATTRAZIONI E GIOSTRE RISERVATE AI BAMBINI

Rientrano nella V^ categoria le seguenti attrazioni:

I° classe

GHIBLI PER BAMBINI - Struttura metallica composta da telai di diversa altezza collegati tra loro su cui viene fissata una monorotaia formante un percorso vario con salita, discesa, curve, incroci, sottopasso. Le vetturette per lo più a forma di treno aerodinamico a più posti sono collegate tra loro e corrono sulla monorotaia a mezzo di carrello con ruote portanti, motrici e di sicurezza. L'avviamento ed il fermo sono dati dalla cassa-comando, da cui è possibile regolare anche la velocità delle vetturette

MINIAVIO - Attrazione avente le caratteristiche della giostra aeroplano ma di minori dimensioni, destinata esclusivamente ai bambini

MINI MONOROTAIA - Trattasi di attrazione avente le stesse caratteristiche della Monorotaia compresa tra le grandi attrazioni, di dimensioni ridotte, riservata al divertimento dei bambini

MINIVOLO DI RONDINE - Trattasi di giostra analoga al volo di rondine, già compresa nelle medie attrazioni, ma con dimensioni molto ridotte riservata al divertimento dei bambini

MOTONAUTICA PER BAMBINI - Vasca d'acqua nella quale si muovono liberamente o su binari a pelo d'acqua piccoli motoscafi a batteria, cigni e soggetti vari

RUOTA PANORAMICA PER BAMBINI - Attrazione avente le caratteristiche della ruota panoramica compresa tra le grandi attrazioni, di dimensioni ridotte, destinata esclusivamente ai bambini

[illegible] PER [illegible] - Piano ovale, rotondo, rettangolare o esagonale sul quale si muovono in senso obbligatorio piccoli karts funzionanti elettricamente sui quali trovano posto un bambino o due

TRENINO [illegible] A PERCORSO LIBERO - Trattasi di locomotiva in miniatura con motore munita di ruote pneumatiche, trainante dei vagoncini con percorso libero. La motrice è guidata dal personale dell'attrazione

[illegible] BINARIO - Trattasi di locomotiva in miniatura con motore a scoppio diesel o elettrico trainante dei vagoncini con percorso obbligato su binario. La motrice può essere guidata dal personale dell'attrazione oppure comandata automaticamente dalla cassa

II° classe

ALTALENA A BARCHE - Barche fissate da appositi tiranti ad una trave trasversale che ne consente il dondolio provocato dalla spinta dell'occupante la barca stessa

GIOSTRA CAVALLINI GALOPPANTI PER BAMBINI ED ADULTI - Giostra con piano rotante sostenuto da tiranti in ferro allacciati per mezzo di bracci all'albero centrale. Sul piano sono fissati i cavalli galoppanti, gondole veneziane, altalene, etc. Il complesso è azionato da un motore elettrico con riduttore. Le giostre possono essere ad uno o a due piani

GIOSTRA MINISEGGIOLINI - Attrazione avente le caratteristiche della giostra a seggiolini (giostra a catene) di dimensioni ridotte, destinata esclusivamente ai bambini

GIOSTRINA LAGUNARE AZIONATA A MOTORE - Giostra con pavimento fisso con vari bracci ai quali sono agganciate: gondole, barche, motoscafi in miniatura che girano in una vasca circolare contenente acqua

GIOSTRINA PER BAMBINI AZIONATA A MANO - Piccola giostrina di diametro e posti limitati, fatta girare a mano dal personale addetto all'attrazione

GIOSTRINE PER BAMBINI AZIONATE A MOTORE - Giostre di vari tipi con pavimento fisso sul quale girano automobili, motociclette, carri armati, calessi ed altri soggetti in miniatura, collegati con vari bracci al centro, dal quale ricevono l'impulso rotante per mezzo di una riduzione meccanica collegata a motore elettrico

GIOSTRINA [illegible] AZIONATA A MOTORE - Funzionamento analogo a quello delle giostrine trenino ma con automobiline anziché locomotive e vagoncini

[illegible] - Giostra con trenino in miniatura funzionante elettricamente a corrente continua, azionata dalla cassa, su un piano per mezzo di una guida centrale. Consta di locomotive trainanti vagoncini. Il percorso comprende il giro perimetrale del padiglione e mediante gli scambi azionati dalla cassa è possibile effettuare il percorso in senso inverso

V^ CAT.

Per le attrazioni rientranti nella V^ categoria gli imponibili unitari determinati per le due classi di attrazioni, e per ciascuna fascia di prezzi praticati al pubblico, vanno moltiplicati, a seconda delle modalità di utilizzo dell'attrazione, per uno dei seguenti parametri:

- **numero posti** di cui dispone l'attrazione
- **numero vetture** di cui dispone l'attrazione

TABELLA IMPONIBILI UNITARI ANNUALI NETTI

PREZZI PRATICATI	IMPONIBILE UNITARIO ANNUALE		
	A	B	C
fino a L. 1.000	L. 1.248.000	L. 936.000	L. 1.560.000
da L. 1.001 a L. 2.000	L. 1.872.000	L. 1.404.000	L. 2.340.000
oltre L. 2.000: Per ogni aumento di prezzo di L.1.000 o frazione verrà applicata una maggiorazione pari al 25% dell'imponibile unitario indicato per la fascia di prezzi fino a L. 2.000			

NOTA

Per le attrazioni della II classe gli imponibili unitari annuali sopra indicati per ciascuna fascia di prezzi sono ridotti del 50%.

VI^ CATEGORIA - GIOSTRE VARIE E ASSIMILATE

Rientrano nella VI^ categoria le seguenti attrazioni:

ALTALENA A BARCHE GIGANTI - Trattasi di barca (o barche) di grande dimensione sulla quale prende posto il pubblico. L'azionamento a motore elettrico imprime alla barca il movimento proprio dell'altalena

ASTRONAVE GIREVOLE "RANGER" O ASTRONAVI - Trattasi di vettura (o vetture) a forma di astronave sulla quale prende posto il pubblico. L'azionamento a motore elettrico imprime all'astronave un movimento rotatorio per cui il pubblico stesso viene a trovarsi in posizione capovolta. La forza centrifuga garantisce il costante, corretto carico della vettura e l'impianto speciale di frenatura previene ogni anomalia di funzionamento

GIOSTRA AEROPLANI CON ASSE CENTRALE PIEGHEVOLE - Trattasi di una giostra circolare con albero fisso centrale metallico inclinabile con ralla esterna all'albero al quale sono imperniati bracci con possibilità di movimento verticale, alla cui estremità sono applicabili oggetti a forma di disco volante, elicotteri, aerei, etc., in miniatura, rotanti su se stessi o fissi. I bracci, mediante un complesso idraulico o elettromeccanico possono alzarsi o abbassarsi, direttamente azionati da chi occupa l'oggetto (aereo, elicottero) mediante la manovra di una cloche. Si ha quindi un movimento rotatorio di tutto il complesso, nonché un movimento verticale indipendente o autonomo dei vari bracci

GIOSTRA AEROPLANI - Trattasi di una giostra circolare con cilindro centrale poggiante su ralla al quale sono imperniati alcuni bracci con possibilità di movimento verticale, alla cui estremità sono applicati oggetti a forma di disco volante, elicotteri, aerei, etc., in miniatura, rotanti su se stessi o fissi. I bracci, mediante un complesso idraulico o elettromeccanico, possono alzarsi o abbassarsi, direttamente azionati da chi occupa l'oggetto (aereo, elicottero) mediante la manovra di una cloche. Si ha quindi un movimento rotatorio di tutto il complesso, nonché un movimento verticale indipendente o autonomo dei vari bracci

GIOSTRA A SEGGIOLINI - Giostra ad albero centrale fisso con cremagliera rotante alla quale sono inseriti bracci sostenuti da tiranti. All'esterno sono agganciate catene portanti con dispositivo di sicurezza. La forza di rotazione è impressa a tutto il complesso a mezzo di motore elettrico con riduttore. Aumentando la velocità di rotazione, per forza centrifuga, avviene l'allontanamento, dal centro, del seggiolino

GIOSTRA BOOGIE-WOOGIE - Giostra ad albero centrale con alberi snodati sui quali sono agganciate delle carrozzine a percorso ondulatorio molto frequente. Il movimento è dato da un motore elettrico posto al centro della giostra

segue

GIOSTRA AEROPLANI TELECOMBATTIMENTO - Oltre alle caratteristiche della giostra aeroplani (vedi medie attrazioni) la giostra (aerei, elicotteri etc.) sempre girevole, ha la cloche munita di un pulsante premendo il quale le fac-simili mitragliatrici poste ai lati dell'attrazione emettono lampi luminosi dando così l'impressione al pilota di abbattere l'avversario verso il quale dirige il tiro. L'abbattimento del disco, aereo etc., avviene per interruzione di corrente

GIOSTRA APOLLO 2000 - Giostra azionata a motore, composta da un nucleo centrale al quale sono appese tramite rigidi tubi, vetturette per due persone che nel girare ricevono una ulteriore spinta da appositi pistoni indipendenti l'uno dall'altro che lanciano la vetturetta in alto

GIOSTRA COBRA - Giostra munita di braccio centrale che si solleva con sistema idraulico, al quale è collegato un traliccio sovrapposto alla cui estremità sono fissate due "girelle" alle quali sono sospesi alcuni seggiolini che, girando si sollevano verso l'esterno

GIOSTRA CON PIATTAFORMA ROTANTE ORIENTABILE - Comprende una piattaforma rotante che porta al suo esterno, e rivolti verso il suo centro, un certo numero di sedili monoposto. La suddetta piattaforma è montata, attraverso un supporto oscillante, alla estremità sollevabile di un braccio incernierato alla sua altra estremità, ad un basamento o rimorchio. La piattaforma durante la fase di sollevamento del braccio, ed a braccio sollevato, può assumere rispetto al terreno, diversi angoli di inclinazione da orizzontale a perpendicolare. La combinazione di questi movimenti rotatorio, di sollevamento e di inclinazione generano motivi altamente emozionanti; le velocità sono studiate per ottenere in ogni situazione condizioni di sicurezza. Completano l'attrazione un contorno una facciata, pedane di accesso ed organi di comando e di sicurezza

GIOSTRA ENTERPRISE - Giostra costituita, in genere, da un carro cui è incernierato un braccio che porta alla sua estremità una ralla sulla quale è fissato un centro rotante. A tale centro sono a sua volta fissati diversi bracci (solitamente 18) disposti a raggiera che portano ognuno, appesa alla loro estremità, una vettura disposta con possibilità di oscillare. Il centro predetto viene fatto ruotare e, mentre per effetto della forza centrifuga le vetture tendono ad aprirsi verso l'esterno, il braccio fissato al carro, azionato per mezzo di un cilindro idraulico, inizia ad inclinarsi fino a raggiungere 90°; per effetto di tale movimento la raggiera passa da posizione orizzontale a verticale

GIOSTRA MATTERHORN O PENDOLINO - Giostra costituita da una piattaforma con binario circolare sospeso sul quale scorrono alcune vetture che girano in senso rotatorio dondolando verso l'esterno

GIOSTRA POLIPO - Giostra a motore centrale con bracci oscillanti tipo piovra, alla estremità dei quali sono appese carrozzine girevoli, per le persone, in senso rotatorio

GIOSTRA SO[illegible] - Attrazione azionata a motore munita di gabbia cilindrica rotante orizzontalmente e perpendicolarmente in cui le persone che prendono posto contro la rete della stessa gabbia vi rimangono ancorate per effetto della forza centrifuga creatasi con il movimento rotatorio

2 segue

GIOSTRA SUPERCOPPA - Grande attrazione

GIOSTRA TAGADA' - Giostra azionata a motore, a forma di catino, con piattaforma collegata ad un braccio sollevato idraulicamente e che effettua un movimento girevole e sussultorio. Il pubblico prende posto sui sedili attorno al piatto e al centro medesimo

GIOSTRA SHIMMY - Giostra ad albero centrale con vari bracci snodati sui quali sono agganciate le automobiline a percorso circolare ondulatorio

GIOSTRA SHIMMY CON COPERTURA AUTOMATICA - Giostra ad albero centrale con vari bracci snodati sui quali sono sistemate le carrozzine con ruota poggiante su rotaia a funzionamento circolare ondulato. Durante la corsa dalla cassa viene azionato un dispositivo che copre le carrozzine e che le riscopre al termine della corsa

GIOSTRA SILURO - Giostra ad albero centrale con bracci snodati sui quali sono agganciati siluri che eseguono un percorso: piano inclinato o ondulato. Il movimento è dato da un motore elettrico con riduttore posto al centro della giostra oppure al perimetro esterno

GIOSTRA TAZZE - Giostra per bambini ed adulti costituita da grandi tazze con sedili all'interno collocate su dischi sovrapposti asimmetricamente, ruotanti in direzioni diverse

GIOSTRA VOLO DI POLPINI - Giostra ad albero centrale con vari bracci snodati sui quali sono agganciate carrozzine che eseguono un percorso circolare ondulato. L'ondulazione è provocata da un gruppo propulsore centrale

GIOSTRA TWISTER - Trattasi di giostra con asse centrale pieghevole; alla botte centrale sono applicati bracci metallici collegati tra di loro - all'esterno sono applicati seggiolini biposto oscillanti, tipo teleferica

MONOROTAIA - Trattasi di un veicolo a motore elettrico o a scoppio, viaggiante su una monorotaia oppure sospeso alla monorotaia medesima

MUSIK EXPRESS - Attrazione costituita da un binario con profilo a "T" sul quale scorrono n° 20 vetture a 2 posti che girano in senso rotatorio a velocità variabile da zero a 40 Km. orari, sia in senso orario sia in senso antiorario. Il tutto viene spinto da 4 motori idraulici montati sulle ruote e da una pompa idraulica comandata da un motore elettrico da Hp 50. detto percorso circolare ha un'altimetria che varia da cm. 50 nella facciata fino a mt. 2,90 nella gobba posteriore in modo da provocare, oltre che brivido, dei notevoli vuoti d'aria.

ROTOR - Padiglione a spettacolo, con possibilità di partecipazione del pubblico. L'attrazione è costituita da un grande cilindro verticale ruotante nel cui interno è sistemato un piano anch'esso ruotante. Su detto piano sostano le persone che intendono partecipare al divertimento, appoggiandosi alla parete del cilindro. Inizia quindi la lenta rotazione di tutto il complesso e contemporaneamente il sollevamento meccanico del pavimento interno, tramite un albero metallico posto al centro del cilindro. Raggiunta una determinata altezza, viene aumentata la velocità rotatoria di tutto il complesso e le persone restano aderenti alla parete del cilindro a causa della forza centrifuga. A questo punto il pavimento si abbassa lasciando le persone aderenti al cilindro, in varie posizioni, senza alcun sostegno. Al termine, diminuendo gradatamente la velocità rotatoria, i partecipanti scivolano lentamente sul pavimento

3 segue

RUOTA PANORAMICA (diametro fino a metri 12) - Consta di 4 piloni metallici che sostengono un asse centrale orizzontale e rotante al quale sono applicati dei bracci disposti a raggiera alla cui estremità sono imperniati dei seggiolini o dischi o conchiglie. Il movimento di rotazione del complesso è dato da un motore elettrico al perimetro della ruota - Altro tipo di ruota, dotato delle citate caratteristiche, poggia su un piano girevole montato su rotaia

RUOTA PANORAMICA (diametro oltre i 12 metri) - Consta di 4 piloni metallici che sostengono un asse centrale orizzontale e rotante al quale sono applicati dei bracci disposti a raggiera alle cui estremità sono imperniati dei seggiolini, o dischi, o conchiglie. Il movimento di rotazione del complesso è dato da un motore elettrico al perimetro della ruota. Altro tipo di ruota, dotato delle citate caratteristiche, poggia su un piano girevole montato su rotaia

TAPPETO VOLANTE - Trattasi di una piattaforma su cui sono sistemate diverse file di poltrone a disposizione del pubblico. Con un dispositivo elettroidraulico ed elettropneumatico la piattaforma si solleva da terra compiendo oscillazioni e rotazioni sempre mantenendo il pubblico in posizione abbastanza parallela al basamento

TORRE PANORAMICA - Trattasi di una torre con struttura in elementi di acciaio (smontabili per parchi mobili) o in cemento (per parchi fissi). La navicella che ospita le persone ha la forma circolare e, azionata da motore elettrico, scorre verticalmente lungo l'asse che è costituito dalla torre. Raggiunta la massima altezza, la navicella assume un lento moto rotatorio, sì da consentire l'osservazione panoramica

TROTTOLA TWIST O FOX TROT - Seggiolini legati ad un cavo posti su di una base ovale che per dispositivo meccanico subiscono improvvisamente violente scosse o "sferzate" cambiando velocità

BATTELLO MISSISSIPI - Trattasi di una imbarcazione per visitatori che circola a pelo d'acqua sia su percorso obbligato che su percorso libero

GABBIE VOLANTI - Gabbie di ferro aventi nell'interno maniglie di sostegno per gli occupanti. Le gabbie sono munite di tiranti a funzione direzionale e di sostegno, nonchè di bilancieri con contrappesi di piombo aventi funzione di sostegno e di aiuto alla spinta impressa dagli occupanti che sfruttano la forza di inerzia dei contrappesi. I bilancieri sono imperniati a delle strutture portanti e tralicci in ferro o legno. Le gabbie assumono un movimento rotatorio verticale, iniziato da una impressa dal personale addetto all'attrazione. Durante il funzionamento il pubblico è tenuto a debita distanza da apposita cancellata

GIOSTRA BALLERINA - Giostra azionata a motore, munita di piattaforma fissata ad un braccio centrale, con movimento eccentrico e ondulatorio, con diversi sedili biposto

VI^ CAT.

Per le attrazioni rientranti nella VI^ categoria l' imponibile unitario, va moltiplicato, a seconda delle modalità di utilizzo dell'attrazione, per uno dei seguenti parametri:

- **numero di posti** di cui dispone l'attrazione
- **numero di vetture** di cui dispone l'attrazione

TABELLA IMPONIBILI UNITARI ANNUALI NETTI

PREZZI PRATICATI	IMPONIBILE UNITARIO ANNUALE		
	A	B	C
fino a L. 1.500	L. 1.680.000	L. 1.260.000	L. 2.100.000
oltre L. 1.500:	**Per ogni aumento di prezzo di L.1.000 o frazione verrà applicata una maggiorazione pari al 25% dell'imponibile unitario indicato per la fascia di prezzi fino a L. 1.500**		

Per le attrazioni: BATTELLO MISSISSIPPI - GABBIE VOLANTI - GIOSTRA BALLERINA - gli imponibili unitari sopra indicati per ciascuna fascia di prezzi sono ridotti del 20%.

VII^ CATEGORIA - OTTOVOLANTI

Rientrano nella VII^ categoria le attrazioni di seguito indicate:

BAJERN-KURVE - Attrazione costituita da binario con profilo a doppia "T" con sviluppo circolare ad altimetria variabile. Il treno è composto da diverse vetture, che collegate tra loro, formano un lungo drago

LOOP - Strutture a "ottovolante" contenenti un tratto di percorso in cui il pubblico, nella vettura, viene a trovarsi in posizione capovolta - la forza centrifuga garantisce il costante, corretto carico della vettura - l'attrazione è dotata di un impianto di frenatura pneumatica a comando elettronico, tale da prevenire ogni anomalia di funzionamento

MINI OTTOVOLANTE - Strutture metalliche di diversa altezza collegate fra loro atte a sostenere un percorso con salite, discese, curve e soprapassaggi, che consente di far viaggiare un treno mentre un altro treno sta caricando e scaricando il pubblico in zona fuori pericolo. A permettere lo scambio è una piattaforma rotante, che con mezzo giro, riporta il treno in circuito e viceversa, dopo che il primo ha esaurito la sua corsa e si è arrestato esattamente sulla piattaforma

MINI OTTOVOLANTE PARZIALMENTE COPERTO CON PERCORSO SCENOGRAFICO - Strutture simili ad un ottovolante di ridotte dimensioni con la variante che l'attrazione è semicoperta

NAVICELLE - Trattasi di strutture cui sono sospese delle navicelle da quattro o più posti ciascuna. Dette navicelle sono chiuse con apposita grata e all'interno sono munite di sbarre di sicurezza per il bloccaggio degli occupanti il sedile. Le navicelle, azionate elettronicamente dalla cabina comando della stessa attrazione, compiono oscillazioni di ampiezza crescente fino a raggiungere ognuna rotazioni complete di 360° - ogni navicella ruota in senso contrario rispetto all'altra

OTTOVOLANTE - Struttura metallica o in legno composta da telai di diversa altezza collegati fra di loro a mezzo di squadre. Sopra i telai viene fissata la monorotaia o binario formante un percorso con salite, discese e curve e con sotto e soprapassaggi. Le vetturette a più posti corrono sul binario o monorotaia a mezzo di carrello con ruote snodate-portanti-direzionali e di sicurezza. Alla partenza le vetturette vengono trainate da una catena o corda metallica, azionata da un motore elettrico con riduttore, al punto più alto dell'attrazione da dove poi scendono effettuando tutto il percorso per forza d'inerzia. In determinati punti del percorso la velocità della vetturetta viene regolata da appositi freni meccanici o ad aria compressa. Lo stesso dispositivo frenante funziona al termine della corsa fino alla stazione d'arrivo

OTTOVOLANTE ACQUATICO - Attrazione con diverse barche di piccole dimensioni che percorrono un canale colmo d'acqua avente uno sviluppo con salite e discese ispirato a quello dell'ottovolante metallico

[illegible] - Trattasi di una struttura in elementi (tralicci) di carpenteria meccanica, poggiante su di una base reticolare in ferro, sui quali sono fissati due canali in resina gabropoliestere rinforzata, che con percorso sinuoso, con curve destre, curve sinistre e rettilinei con inclinazione di circa 8°, scendono da una piattaforma alta circa 8 mt. da terra fino a livello zero, e sfociano sul bordo superiore di una vasca in resina gabropoliestere rinforzata, nella quale si trovano circa cm. 70 di acqua. La sommità della piattaforma di partenza è raggiungibile attraverso una scala a gradini

[illegible] - Struttura metallica a forma di torre con salita alla cima mediante scale fisse, mobili o tappeto girevole (tapis-roulant). La discesa avviene a mezzo di slittino o tappeto inserito in apposita guida o canale

[illegible] - Attrazione avente in parte le caratteristiche strutturali dell'ottovolante. Anziché essere percorsa da vetturette isolate è percorsa da un treno delle strutture aerodinamiche composto da diverse vetturette collegate tra di loro. Il moto è procurato da un gruppo motoriduttore per ogni vettura, che prende corrente da particolari rotaiette per mezzo di pattini speciali

VII^ CAT.

Per le attrazioni rientranti nella VII^ categoria l'imponibile unitario, va moltiplicato per il **numero di posti** di cui dispone l'attrazione.

TABELLA IMPONIBILI UNITARI ANNUALI NETTI

PREZZI PRATICATI	IMPONIBILE UNITARIO ANNUALE		
	A	B	C
fino a L. 1.500	L. 2.592.000	L. 1.944.000	L. 3.240.000
oltre L. 1.500:	**Per ogni aumento di prezzo di L.1.000 o frazione verrà applicata una maggiorazione pari al 25% dell'imponibile unitario indicato per la fascia di prezzi fino a L. 1.500**		

N O T A

Per le **attrazioni** SCIVOLO ACQUATICO **e** SLITTA o **TABOGA** l'imponibile unitario deve essere moltiplicato per il **coefficiente fisso 6** per ciascuna pista di cui dispone l'attrazione.

VIII^ CATEGORIA - RECINTI PER LOCOMOZIONE E AUTOSCONTRO

Rientrano nella VIII^ categoria le attrazioni di seguito elencate:

AUTOPISTA VORTICE SPRINT - Come l'autopista piana, con percorso a salita o discesa a forma di chiocciola

AUTOPISTA OTTOCIRCUITO - Come l'autopista piana, ma con percorso a forma di otto, con sopra e sottopassaggi

AUTOPISTA PIANA - Struttura in ferro o legno con pista a percorso ovale e piano obbligatorio, sulla quale si muovono vetturette indipendenti munite di motore elettrico a corrente continua, la cui partenza e fermata viene comandata dalla cassa. L'energia alle vetturette viene prelevata a mezzo di spazzole dalle lamine di ferro inserite nel pavimento in legno. Ogni vetturetta è munita di pedale a comando. Alcuni tipi di vetturette sono munite di freno a mano o a pedale. La vetturetta è altresì dotata di paraurti in ferro o in gomma pneumatica o piena. Il perimetro esterno ed interno del percorso è munito di "guardrail" in ferro. L'attrazione può avere una copertura metallica o in legno con telone

AUTOPISTA VELOCE - Come l'autopista piana, con percorso a forma di una grossa "B"

AUTOSCONTRO - Struttura in ferro o in legno con piano in lamiera di ferro sul quale si muovono, a percorso libero o a guida indipendente, vetturette munite di motore elettrico a corrente continua e di paraurti pneumatico o semipneumatico, la cui partenza o fermata viene comandata dalla cassa. L'energia alla vetturetta viene prelevata dal piano in lamiera tramite rotelline in ghisa poste sotto la vetturetta e da una rete metallica posta al soffitto del padiglione per mezzo di un'asta (trolley). Ogni vetturetta è munita di pedale comando. Al perimetro del piano è sistemato un paraurti (guardrail). Il padiglione è munito di di una copertura con telone. Alcune vetturette anziché del volante sono munite di una cloche. Esistono anche vetturette sprovviste di trolley, che prelevano l'energia esclusivamente dal pavimento come l'autopista piana

GO-KART SU PISTA MOBILE - Le vetturette sono munite di motore a scoppio, di freno e acceleratore a pedale. L'arresto delle vetturette è dato da un segnale acustico e da una sbarra che viene a porsi trasversalmente sulla pista di corsa incanalando le vetturette in zona di sosta.

VIII^ CAT.

Per le attrazioni rientranti nella VIII^ categoria l'imponibile unitario va moltiplicato, a seconda delle modalità di utilizzo dell'attrazione, per uno dei seguenti parametri:

- **numero posti** di cui dispone l'attrazione
- **numero vetture** di cui dispone l'attrazione

TABELLA IMPONIBILI UNITARI ANNUALI NETTI

PREZZI PRATICATI	IMPONIBILE UNITARIO ANNUALE		
	A	B	C
fino a L. 1.500	L. 4.320.000	L. 3.240.000	L. 5.400.000
oltre L. 1.500:	Per ogni aumento di prezzo di L.1.000 o frazione verrà applicata una maggiorazione pari al 25% dell'imponibile unitario indicato per la fascia di prezzi fino a L. 1.500		

IX^ CATEGORIA - PADIGLIONI - FENOMENI IN GENERE - MOSTRE - ESIBIZIONI VARIE E ACROBATICHE

Rientrano nella IX^ categoria le seguenti attrazioni:

ACQUARIO - Costituito da un grosso bacino di acqua dolce o salata nel quale nuotano,delfini o foche ammaestrate, ovvero da piccole vasche di acqua dolce o salata nelle quali vengono messi in mostra pesci esotici o comunque rari esemplari di fauna marina

AUTO DELLA MORTE - Trattasi di un'attrazione costituita da un'automobile da corsa che, avendo a bordo il pilota-artista, effettua un lupping nell'interno di un cerchio di vario diametro. La macchina è guidata ed agganciata ad una apposita rotaia posta al centro del cerchio stesso

CASA GIREVOLE - Trattasi di un piccolo padiglione che scenograficamente rappresenta una casa girevole poggiata su asse centrale nel cui interno prende posto il pubblico

CASTELLO INCANTATO - Padiglione rettangolare con percorso pedonale obbligato, nel cui interno semibuio sono installate varie sagome raffiguranti fantasmi, streghe, etc., nonché tappeti mobili, pavimenti elastici, ventilatori, etc.

CINESFERA - Padiglione semisferico per la proiezione di pellicole tridimensionali che offrono allo spettatore, per illusione ottica, la sensazione di trovarsi al centro dell'azione

CINEMAVISIONE - Si assiste alla visione di un film o diapositiva di cartoni animati o di altri soggetti consentiti

GLOBO DELLA MORTE - Trattasi di un'attrazione costituita dalla esibizione di ciclisti e motociclisti che eseguono acrobazie nell'interno di un globo metallico

LABIRINTO CRISTALLI - Trattasi di un padiglione rettangolare con percorso pedonale nel cui interno a mezzo di lastre in cristallo e specchi infrangibili vengono formati dei corridoi a percorsi vari che rendono difficoltosa la ricerca del corridoio che porta all'esterno del padiglione

MINIGOLF - Impianto che sostanzialmente corrisponde al tradizionale gioco del golf, effettuato su area di più ridotte dimensioni. Può trovare posto nei grandi come nei medi parchi di divertimento a carattere permanente

MISSILE - Padiglione avente la forma di missile; il pubblico all'interno ha l'impressione di compiere un viaggio spaziale in quanto il missile, per effetto di congegni si alza verticalmente ed oscilla

MOSTRE FAUNISTICHE ZOO - Trattasi di padiglioni o di automezzi o rimorchi aperti da un lato, riparati con sbarre di ferro o vetri, nell'interno dei quali sono posti animali feroci o non, con eventuale esibizione dinanzi al pubblico

MURO DELLA MORTE - Trattasi di attrazione costituita dalla esibizione di ciclisti, motociclisti, automobilisti e go-kartisti che eseguono acrobazie percorrendo una pista circolare in legno elevata verticalmente

MUSEI - Padiglione contenente gruppi anatomici in cera in genere, oppure raffiguranti personaggi storici, artistici, etc., fissi o mobili

PADIGLIONE FENOMENI IN GENERE - Esibizioni effettuate da persone di peso, statura e forza fisica eccezionali, con esclusione di mostruosità

segue

PADIGLIONE ILLUSIONE O PADIGLIONE FENOMENI OTTICI - Trattasi di spettacoli ad illusione ottica. Il padiglione è costituito da una struttura in legno o metallo, con pannelli di chiusura in legno, con entrata ed uscita obbligata. Nell'interno trova posto il pubblico che assiste a spettacoli di vario genere che vengono effettuati su un piccolo palcoscenico

PADIGLIONE LILLIPUZIANI - Trattasi di spettacoli effettuati da complessi lillipuziani

PISTA PATTINAGGIO SU GHIACCIO O A ROTELLE - trattasi di pista per pattinaggio su ghiaccio o a rotelle sistemata nell'ambito dei parchi di divertimento

SPECCHI UMORISTICI - Padiglione contenente specchi concavi e convessi che riflettono la figura deformandola

TEATRINO MECCANICO - Padiglione contenente vari gruppi movibili in miniatura rappresentanti presepi, favole, etc.

TELEFERICA - Strutture metalliche a sostegno di una rotaia, sospesa alla quale viaggia una speciale vetturetta (o sedile carrozzato) trainato da un motore elettrico a corrente continua munito di riduttore a ruota di gomma di trazione. Il percorso è in parte esterno ed aereo, in parte interno al buio. Il viaggio al buio è arricchito da brevi proiezioni cinematografiche, effetti luminosi e sonori e da scenette, anche mobili, su temi vari

[illegible] - Trattasi di un padiglione all'interno del quale è installato un binario o monorotaia a percorso sinuoso obbligato sul quale circolano individualmente delle vetturette in cui è incorporato un motore elettrico a corrente continua. Nel padiglione, semibuio, sono installati lungo il percorso varie sagome raffiguranti fantasmi, draghi, streghe, etc. Il percorso può svolgersi a piano terra oppure su due o più piani

IX^ CAT.

Per le attrazioni rientranti nella IX^ categoria l'imponibile unitario va moltiplicato, a seconda delle caratteristiche dell'attrazione, per uno dei seguenti parametri:

- **numero di posti** di cui dispone l'attrazione;
- **metri lineari** dell'attrazione;
- **metri quadrati** dell'attrazione per la sola attrazione **"PATTINAGGIO"** (dove 4 mq. corrispondono ad 1 posto.
- **numero buche** per l'attrazione **"MINIGOLF"** (dove 2 buche corrispondono ad 1 posto gioco.

TABELLA IMPONIBILI UNITARI ANNUALI NETTI

PREZZI PRATICATI	IMPONIBILE UNITARIO ANNUALE		
	A	B	C
fino a L. 1.500	L. 2.016.000	L. 1.512.000	L. 2.520.000
da L. 1.501 a L. 3.000	L. 3.024.000	L. 2.268.000	L. 3.780.000
oltre L. 3.000:	Per ogni aumento di prezzo di L.1.000 o frazione verrà applicata una maggiorazione pari al 25% dell'imponibile unitario indicato per la fascia di prezzi fino a L. 3.000		

92A6185

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 3 dicembre 1992.

Ripartizione tra le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura della somma di lire 66.000 milioni, da erogarsi a fini perequativi ai sensi dell'art. 11, comma 5, del decreto-legge 19 novembre 1992, n. 440, concernente disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica.

IL MINISTRO DEL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 19 novembre 1992, n. 440, concernente disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica;

Visto il comma 5 dell'art. 11 del citato decreto-legge n. 440 che autorizza per l'anno 1992 la spesa di L. 66.000.000.000 da erogarsi - con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita l'Unione italiana delle camere di commercio - in favore delle camere di commercio secondo criteri perequativi che tengano conto del saldo negativo registrato tra le entrate accertate per l'anno 1991, derivanti dall'emissione dei bollettini del diritto annuale, e quelle accertate per l'anno 1990 derivanti dall'emissione dei bollettini del diritto annuale e dalle somme attribuite ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, e tengano altresì conto delle esigenze di bilancio delle singole camere di commercio;

Tenuto conto che il Ministero dell'industria ha comunicato, con nota n. 306776 del 17 giugno 1992, i dati relativi alle entrate accertate da ciascun ente camerale per il 1991 e per il 1990 ed ha proposto che la suddetta somma di L. 66.000.000.000 venga ripartita, per L. 60.215.838.000, in relazione ai saldi negativi riportati nell'allegato prospetto e, per la residua quota di L. 5.784.162.000, in proporzione ai medesimi saldi negativi onde consentire un recupero in termini reali oltreché monetari;

Visto il decreto del Ministro del tesoro n. 118202 del 16 giugno 1992, registrato alla Corte dei conti il 26 giugno 1992, Registro n. 26 Tesoro, foglio n. 316, con il quale è stata disposta l'assegnazione, in termini di competenza e di cassa, della somma di L. 66.000.000.000 al capitolo n. 5970 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992;

Sentita l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura che, con nota n. 4211 del 6 agosto 1992, ha espresso il proprio avviso favorevole alla ripartizione della somma di L. 66.000.000.000 fra le camere di commercio negli importi specificati nell'allegato prospetto;

Ritenuta la necessità che l'importo di L. 66.000.000.000 sia ripartito assicurando alle camere di commercio la copertura dei saldi negativi registrati tra le entrate accertate per gli anni 1991 e 1990, pari complessivamente al predetto importo di L. 60.215.838.000, e tenendo altresì conto delle esigenze di bilancio delle singole camere di commercio anche attraverso l'attribuzione del residuo importo di L. 5.784.162.000, in proporzione diretta ai suddetti scostamenti onde consentire, in particolare, un recupero in termini reali oltreché finanziari;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 23 dicembre 1946, n. 532, il quale prevede che nella circoscrizione della Valle d'Aosta i compiti demandati alla camera di commercio, industria e agricoltura sono assunti dalla regione Valle d'Aosta;

Decreta:

Art. 1.

Per i motivi di cui alle premesse l'importo di L. 66.000.000.000 per l'anno 1992 è ripartito tra le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura nelle misure indicate nell'allegato prospetto.

È assunto l'impegno per l'importo di L. 66.000.000.000 con imputazione al cap. n. 5970 iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992.

Art. 2.

È autorizzato il pagamento in favore di ciascuna camera di commercio nonché della regione Valle d'Aosta degli importi accanto a ciascuna indicati nell'allegato prospetto, per complessive L. 66.000.000.000 a carico del predetto cap. 5970, iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992.

L'importo spettante a ciascuna camera di commercio sarà corrisposto mediante versamento nella contabilità speciale infruttifera aperta presso la locale sezione di tesoreria provinciale dello Stato, mentre quello di spettanza della regione Valle d'Aosta sarà accreditato sul c/c infruttifero della stessa intrattenuto presso la Tesoreria centrale dello Stato.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 1992

Il Ministro del tesoro
BARUCCI

Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato
GUARINO

Registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 1992
Registro n. 39 Tesoro, foglio n. 131

ALLEGATO

Camere di commercio	Anno 1991 Entrate accertate per diritto annuale (1)	Anno 1990 Entrate accertate per diritto annuale e somme sostitutive (2)	Saldi (3) = (1) — (2)	Ripartizione dei 66 miliardi previsti dall'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 19 novembre 1992, n 440		
				Copertura dei saldi negativi di colonna 3 (4)	Attribuzione del residuo importo (5)	Importo spettante ad ogni singolo ente (6) = (4) + (5)
AOSTA *(a)*	1 897.383 000	2 862 380 000	(964.997 000)	964 997 000	92 662 000	1 057 659 000
AGRIGENTO	3 707.527.000	4.387 859.000	(680.332.000)	680 332 000	65 361 000	745 693.000
ALESSANDRIA	6 415 472 000	7 180.044.000	(764.572.000)	764.572 000	73 459.000	838 031 000
ANCONA	6 016 495.000	6.927 576 000	(911 081.000)	911 081 000	87 514.000	998 595 000
AREZZO	5.203 872.000	5.448.128 000	(244 256.000)	244 256 000	23.426.000	267 682 000
ASCOLI PICENO	5.735 304 000	6.180.515.000	(445.211 000)	445 211 000	42.745 000	487 956 000
ASTI	2.779 882 000	3.969.395.000	(1.189.513.000)	1 189 513 000	114 295 000	1 303 808 000
AVELLINO	4.313 671.000	4 966.647.000	(652.976 000)	652.976 000	62 700 000	715 676 000
BARI	17 848.416 000	16.313.806 000	1 534 610 000	—	—	—
BELLUNO	2 766 126 000	3.747 881 000	(981 755.000)	981 755.000	94 282 000	1 076 037 000
BENEVENTO	2.577 738 000	3.444 434 000	(866 696.000)	866 696 000	83 234 000	949 930 000
BERGAMO	16.053 565.000	14.789.877.000	1.263.688.000	—	—	—
BOLOGNA	17.273 501.000	16.682 670.000	590 831 000	—	—	—
BOLZANO	6 325 928.000	6 995.264 000	(669 336.000)	669 336 000	64 320 000	733 656 000
BRESCIA	16.624.385 000	15 216 931 000	1 407 454.000	—	—	—
BRINDISI	3 541.404.000	4 498 790 000	(957.386.000)	957 386 000	91 968 000	1 049 354.000
CAGLIARI	7 909.438.000	9 244 519 000	(1 335 081 000)	1 335 081 000	128 235 000	1 463 316 000
CALTANISSETTA	2 311 080 000	2 972 638 000	(661.558.000)	661 558 000	63 568 000	725 126 000
CAMPOBASSO	2.369 328 000	3 287 467 000	(918.139 000)	918 139 000	88 208 000	1 006 347.000
CASERTA	8 022 808 000	7 797 015 000	225 793.000	—	—	—
CATANIA	11.732 164 000	11.681.857.000	50 307 000	—	—	—
CATANZARO	6.538.273.000	6 705 117 000	(166.844 000)	166.844 000	16 022 000	182 866 000
CHIETI	4 284.227 000	5 047.767 000	(763.540.000)	763.540 000	73 343 000	836 883 000
COMO	12.682.725.000	12 985 456.000	(302.731.000)	302 731.000	29 094 000	331 825 000
COSENZA	5 959 523.000	6.780.726.000	(821 203 000)	821.203 000	78 896 000	900 099 000
CREMONA	4 401.143.000	5 311 515 000	(910 372.000)	910 372 000	87 457.000	997 829.000
CUNEO	7 383.405 000	7 721 127 000	(337 722 000)	337 722 000	32 449 000	370 171 000
ENNA	1.314.427.000	2 377 499 000	(1.063.072 000)	1 063 072 000	102 090 000	1 165 162 000
FERRARA	4.869.983.000	5 786 559.000	(916.576.000)	916.576.000	88 035 000	1 004 611 000
FIRENZE	24 261.065 000	22 396.449.000	1.864.616 000	—	—	—
FOGGIA	6 132 224.000	6 627 509 000	(495 285.000)	495 285 000	47.604 000	542 889 000
FORLÌ	10 234 093.000	10 321 009.000	(86 916.000)	86 916 000	8.329.000	95 245 000
FROSINONE	5.617.657 000	5.868 941.000	(251 284.000)	251.284 000	24 120 000	275 404 000
GENOVA	13 590 113 000	17 016.233 000	(3 426.120.000)	3 426 120 000	329 119 000	3 755 239 000
GORIZIA	1.873 444 000	3 092 251 000	(1 218 807 000)	1.218.807.000	117 071 000	1 335 878 000
GROSSETO	2.962.183.000	3.825.458.000	(863.275 000)	863 275 000	82 945 000	946 220 000
IMPERIA	3.026.707.000	3 984 158 000	(957 451 000)	957 451 000	91 968 000	1 049 419 000
ISERNIA	956.477.000	1 986 969.000	(1 030 492 000)	1 030.492 000	98 967 000	1 129 459.000
L'AQUILA	3 419.803.000	4 176 807 000	(757 004 000)	757 004 000	72 707 000	829 711 000
LA SPEZIA	3 009 748 000	3 984.213 000	(974 466 000)	974 466 000	93 588 000	1 068 054 000
LATINA	5 670 528.000	6 486 776 000	(816 248 000)	816 248 000	78 433 000	894 681 000
LECCE	6 928 346 000	7.179 954 000	(251 608.000)	251 608 000	24 178 000	275 786 000
LIVORNO	5 052 104 000	5.772 181.000	(720.077.000)	720 077 000	69 179 000	789 256 000
LUCCA	6.923 903 000	6 952.055.000	(28 152 000)	28.152 000	2 719 000	30 871 000
MACERATA	4.616.789 000	5 275 582.000	(658 793.000)	658 793.000	63 279 000	722 072 000
MANTOVA	4 944 357.000	5 615 659 000	(671 302 000)	671 302 000	64 493 000	735 795 000
MASSA CARRARA	3 356 326 000	3 856.193.000	(499 867 000)	499 867 000	48 009 000	547 876 000
MATERA	2.025 042 000	2 996 165 000	(971 123 000)	971 123 000	93 299 000	1.064 422 000
MESSINA	6.230 520 000	7 079.173 000	(848 653 000)	848 653 000	81 499 000	930 152 000
MILANO	90 037 097.000	75 500 982 000	14 536.115 000	—	—	—
MODENA	11.793.186 000	11 461 923.000	331.263 000	—	—	—
NAPOLI	35 064.472 000	29.910 467.000	5 154 005 000	—	—	—

Camere di commercio	Anno 1991 Entrate accertate per diritto annuale (1)	Anno 1990 Entrate accertate per diritto annuale e somme sostitutive (2)	Saldi (3) = (1) — (2)	Ripartizione dei 66 miliardi previsti dall'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 19 novembre 1992, n. 440		
				Copertura dei saldi negativi di colonna 3 (4)	Attribuzione del residuo importo (5)	Importo spettante ad ogni singolo ente (6) = (4) + (5)
NOVARA	7.125.418.000	7.601.384.000	(475.966.000)	475.966.000	45.695.000	521.661.000
NUORO	2.535.045.000	3.407.547.000	(872.502.000)	872.502.000	83.813.000	956.315.000
ORISTANO	1.458.791.000	2.620.250.000	(1.161.459.000)	1.161.459.000	111.576.000	1.273.035.000
PADOVA	14.235.138.000	13.153.237.000	1.081.901.000	—	—	—
PALERMO	10.481.605.000	10.859.233.000	(377.628.000)	377.628.000	36.267.000	413.895.000
PARMA	7.134.335.000	7.670.666.000	(536.331.000)	536.331.000	51.537.000	587.868.000
PAVIA	6.767.021.000	7.686.996.000	(919.975.000)	919.975.000	88.382.000	1.008.357.000
PERUGIA	7.644.018.000	8.540.351.000	(896.333.000)	896.333.000	86.126.000	982.459.000
PESARO	5.629.234.000	6.071.552.000	(442.318.000)	442.318.000	42.514.000	484.832.000
PESCARA	4.330.341.000	5.375.297.000	(1.044.956.000)	1.044.956.000	100.355.000	1.145.311.000
PIACENZA	3.969.382.000	4.948.680.000	(979.298.000)	979.298.000	94.050.000	1.073.348.000
PISA	5.451.513.000	6.341.107.000	(889.594.000)	889.594.000	85.432.000	975.026.000
PISTOIA	5.124.857.000	5.719.570.000	(594.713.000)	594.713.000	57.148.000	651.861.000
PORDENONE	4.075.391.000	4.429.228.000	(353.837.000)	353.837.000	34.011.000	387.848.000
POTENZA	3.545.781.000	4.423.942.000	(878.161.000)	878.161.000	84.333.000	962.494.000
RAGUSA	3.019.691.000	3.913.376.000	(893.685.000)	893.685.000	85.837.000	979.522.000
RAVENNA	5.116.740.000	5.716.788.000	(600.047.000)	600.047.000	57.668.000	657.715.000
REGGIO CALABRIA	5.275.533.000	5.906.524.000	(630.991.000)	630.991.000	60.618.000	691.609.000
REGGIO EMILIA	7.650.494.000	7.921.416.000	(270.922.000)	270.922.000	26.029.000	296.951.000
RIETI	1.603.374.000	2.678.437.000	(1.075.063.000)	1.075.063.000	103.247.000	1.178.310.000
ROMA	59.452.000.000	49.994.470.000	9.457.530.000	—	—	—
ROVIGO	3.188.984.000	4.092.517.000	(903.533.000)	903.533.000	86.762.000	990.295.000
SALERNO	11.589.489.000	10.681.891.000	907.598.000	—	—	—
SASSARI	5.391.907.000	6.129.126.000	(737.219.000)	737.219.000	70.798.000	808.017.000
SAVONA	4.073.031.000	4.906.249.000	(833.218.000)	833.218.000	80.053.000	913.271.000
SIENA	4.223.051.000	4.790.733.000	(567.682.000)	567.682.000	54.545.000	622.227.000
SIRACUSA	3.357.301.000	4.549.655.000	(1.192.354.000)	1.192.354.000	114.526.000	1.306.880.000
SONDRIO	2.123.229.000	3.158.419.000	(1.035.190.000)	1.035.190.000	99.430.000	1.134.620.000
TARANTO	4.950.393.000	6.037.474.000	(1.087.081.000)	1.087.081.000	104.404.000	1.191.485.000
TERAMO	4.293.035.000	4.855.442.000	(562.407.000)	562.407.000	54.024.000	616.431.000
TERNI	2.836.970.000	3.664.718.000	(827.748.000)	827.748.000	79.532.000	907.280.000
TORINO	34.495.555.000	29.825.272.000	4.670.283.000	—	—	—
TRAPANI	4.055.305.000	4.790.820.000	(735.515.000)	735.515.000	70.625.000	806.140.000
TRENTO	6.010.658.000	6.663.947.000	(653.289.000)	653.289.000	62.758.000	716.047.000
TREVISO	11.998.711.000	11.098.957.000	899.754.000	—	—	—
TRIESTE	3.431.684.000	5.869.193.000	(2.437.509.000)	2.437.509.000	234.143.000	2.671.652.000
UDINE	8.072.120.000	8.608.148.000	(536.028.000)	536.028.000	51.479.000	587.507.000
VARESE	12.851.467.000	12.313.855.000	537.612.000	—	—	—
VENEZIA	10.635.797.000	10.719.912.000	(84.115.000)	84.115.000	8.098.000	92.213.000
VERCELLI	5.709.269.000	6.168.832.000	(459.563.000)	459.563.000	44.133.000	503.696.000
VERONA	12.232.761.000	11.815.928.000	416.833.000	—	—	—
VICENZA	12.230.778.000	11.367.146.000	863.632.000	—	—	—
VITERBO	3.362.037.000	3.979.773.000	(617.736.000)	617.736.000	59.345.000	667.081.000
TOTALI ...	799.324.611.000	813.746.624.000	(60.215.838.000) (b)	60.215.838.000	5.784.162.000	66.000.000.000

(a) Da attribuire alla regione Valle d'Aosta - Assessorato industria, commercio, artigianato e trasporti, ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 dicembre 1946, n. 532 e dell'art. 3 del decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 431.

(b) Il totale è relativo esclusivamente ai saldi negativi indicati tra parentesi.

92A6162

DECRETO 28 dicembre 1992.

Determinazione del tasso di interesse da applicarsi alle operazioni di mutuo effettuate ai sensi della legge 5 giugno 1990, n. 135, recante il programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1993.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 giugno 1990, n. 135, recante il programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS;

Visto l'art. 4 del proprio decreto del 27 ottobre 1990, registrato alla Corte dei conti il 7 novembre 1990, registro n. 36, foglio n. 347, come modificato dal decreto ministeriale del 25 marzo 1991, registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 1991, registro n. 12, foglio n. 160, il quale ha stabilito che, per le operazioni di mutuo regolate a tasso variabile di cui all'art. 1, comma 5, della legge 5 giugno 1990, n. 135, la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato applicabile è costituita dalla media aritmetica semplice del rendimento effettivo medio lordo del campione titoli pubblici soggetti ad imposta, comunicato dalla Banca d'Italia, e della media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri della lira interbancaria tre mesi lettera, rilevati dal Comitato di gestione del mercato telematico dei depositi interbancari, con una maggiorazione dello 0,75;

Visto il ripetuto art. 4 del sopra citato decreto ministeriale con il quale viene stabilito che al tasso come sopra rilevato va aggiunto uno spread nella misura dello 0,80;

Viste le note con le quali la Banca d'Italia ed il Comitato di gestione del mercato telematico dei depositi interbancari hanno comunicato rispettivamente i seguenti dati relativi ai parametri utilizzati per la determinazione del tasso di riferimento per le operazioni previste dalla legge n. 135/1990, regolate dal decreto ministeriale del 25 marzo 1991:

rendimento effettivo medio lordo del campione titoli pubblici soggetti ad imposta: 13,985%;

media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri della lira interbancaria tre mesi lettera: 14,5685%;

Ritenute valide tali comunicazioni;

Considerato, inoltre, che alla media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri della lira interbancaria tre mesi lettera va aggiunta una maggiorazione dello 0,75;

Decreta:

Il costo della provvista da utilizzarsi per le operazioni di mutuo di cui alla legge 5 giugno 1990, n. 135, regolate a tasso variabile è pari al 14,65%.

In conseguenza, tenuto conto dello spread dello 0,80, la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1993 è pari al 15,45%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 1992

Il Ministro: BARUCCI

92A6187

DECRETO 28 dicembre 1992.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre gennaio-febbraio 1993, alle operazioni di credito fondiario-edilizio.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457, recante norme per l'edilizia residenziale ed, in particolare, l'art. 26, riguardante il settore dell'edilizia rurale;

Visti gli articoli 42 e 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni e integrazioni, riguardanti, rispettivamente, programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale convenzionata ed agevolata;

Visto il decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205, recante provvidenze a favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre-dicembre 1972 dei comuni delle Marche, dell'Umbria, dell'Abruzzo e del Lazio, nonché norme per accelerare l'opera di ricostruzione in Tuscania;

Visto il decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito con modificazioni, nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, recante norme per l'incentivazione dell'attività edilizia;

Visto il decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpite dal terremoto;

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 marzo 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore di zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (proprietà unità immobiliare);

Vista la legge 12 marzo 1964, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica e l'art. 109, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1977, n. 616;

Visto il proprio decreto del 15 dicembre 1992, con il quale è stata determinata la commissione onnicomprensiva da riconoscere, nell'anno 1993, agli Istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi sopra menzionate;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia ha reso noto che, per il bimestre gennaio-febbraio 1993, il costo medio della provvista dei fondi per le cennate operazioni è pari al 14,65%;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie, previste dalle disposizioni indicate in premessa, è pari al 14,65% per il bimestre gennaio-febbraio 1993.

La commissione onnicomprensiva riconosciuta agli Istituti di credito è pari:

a) allo 0,95% per i contratti condizionati stipulati nel corso dell'anno 1993 e per quelli definitivi stipulati nello stesso anno, relativi a contratti condizionati stipulati dall'anno 1990;

b) all'1,45% per i contratti definitivi stipulati nell'anno 1993 e relativi a contratti condizionati stipulati dopo il 30 giugno 1988;

c) all'1,75% per i contratti definitivi stipulati nell'anno 1993 e relativi a contratti condizionati stipulati entro il 30 giugno 1988.

Di conseguenza in tasso di riferimento è pari:

1) al 15,60% per le operazioni di cui al punto *a)*;

2) al 16,10% per le operazioni di cui al punto *b)*;

3) al 16,40% per le operazioni di cui al punto *c)*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 1992

Il Ministro: BARUCCI

92A6188

DECRETO 28 dicembre 1992.

Determinazione del tasso di interesse da applicarsi alle operazioni di mutuo effettuate dagli enti locali ai sensi dei decreti-legge 1° luglio 1986, n. 318, 31 agosto 1987, n. 359, 2 marzo 1989, n. 66, nonché della legge 11 marzo 1988, n. 67, per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1993.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 9 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, recante provvedimenti urgenti per la finanza locale, convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 1986, n. 488 e del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, recante provvedimenti urgenti per la finanza locale, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1987, n. 440, nonché l'art. 22 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, recante disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1989, n. 144, i quali attribuiscono al Ministro del tesoro il compito di determinare periodicamente, con proprio decreto, le condizioni massime o altre modalità applicabili ai mutui da concedersi agli Enti Locali territoriali, al fine di ottenere una uniformità di trattamento;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 38, il quale richiama per l'anno 1990 le disposizioni sui mutui degli Enti Locali di cui al citato art. 22 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66;

Visto l'art. 13, comma 13, della legge 11 marzo 1988, n. 67, modificato dall'art. 4 del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito nella legge 5 maggio 1989, n. 160, il quale prevede il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui che i comuni già impegnati nella costruzione di sistemi ferroviari passanti sono autorizzati ad assumere, fino alla concorrenza di lire 700 miliardi, per il parziale finanziamento delle opere;

Visto l'art. 3 dei decreti ministeriali 27 settembre 1986 e 17 novembre 1987, con il quale viene stabilito che per le operazioni di mutuo regolate a tasso variabile di cui ai citati decreti-legge numeri 318/1986 e 359/1987 la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato applicabile è costituita dalla media aritmetica semplice del tasso di rendimento annuo lordo delle obbligazioni emesse dagli istituti di credito mobiliare e dal tasso annuo di rendimento dei buoni ordinari del Tesoro a sei mesi;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 28 giugno 1989, come modificato dal decreto del 26 giugno 1990 e, da ultimo, da quello del 25 marzo 1991, il quale ha stabilito che, per le operazioni di mutuo regolate a tasso variabile di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato applicabile è costituita dalla media aritmetica semplice del rendimento effettivo medio lordo del campione titoli pubblici soggetti ad imposta, comunicato dalla Banca d'Italia e della media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri della lira interbancaria tre mesi lettera, rilevati dal Comitato di gestione del mercato telematico dei depositi interbancari, con una maggiorazione dello 0,75;

Visti, altresì, gli articoli 3 e 4 dei citati decreti ministeriali i quali stabiliscono che al tasso di cui sopra va aggiunta una commissione onnicomprensiva, da riconoscersi agli intermediari a fronte degli oneri fiscali, delle commissioni di collocamento e del rischio assunto per le operazioni, pari a quella stabilita di anno in anno con decreto del Ministro del tesoro per le operazioni di credito fondiario ed edilizio;

Visto l'art. 4 del decreto ministeriale del 15 giugno 1988, con il quale viene stabilito che per le operazioni di mutuo regolate a tasso variabile di cui al citato art. 13, comma 13, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modifiche, la misura del tasso di interesse annuo posticipato applicabile è costituita dalla media aritmetica

semplice del tasso di rendimento annuo lordo delle obbligazioni emesse dagli istituti di credito mobiliare e dal tasso annuo di rendimento dei buoni ordinari del Tesoro a sei mesi, tasso cui va aggiunta una commissione onnicomprensiva da riconoscersi agli intermediari a fronte degli oneri fiscali, delle commissioni di collocamento e del rischio assunto per le operazioni;

Visto il proprio decreto del 15 dicembre 1992, con il quale la commissione onnicomprensiva per le operazioni di credito fondiario ed edilizio è stata fissata per l'anno 1993, nella misura dello 0,95%;

Vista la nota con la quale la Banca d'Italia ha comunicato che il costo della provvista da utilizzarsi per la fissazione dei tassi variabili, per il semestre gennaio-giugno 1993, per le operazioni previste dai citati decreti-legge numeri 318/1986 e 359/1987 è pari al 14,55% e per quelle di cui al citato decreto-legge n. 66/1989, regolate dal decreto ministeriale di attuazione del 28 giugno 1989, è pari al 14,20%, comunicando altresì, per il medesimo semestre, i sottoindicati dati relativi ai parametri utilizzati per la determinazione del tasso di riferimento per le operazioni previste dal decreto-legge n. 66/1989, regolate dal decreto ministeriale di attuazione del 26 giugno 1990:

tasso medio della lira interbancaria: 14,32%;

rendimento effettivo medio lordo del campione titoli pubblici soggetti ad imposta: 13,985%;

Considerato che al tasso medio della lira interbancaria va aggiunta una maggiorazione pari al massimo allo 0,75;

Viste le note con le quali la Banca d'Italia ed il Comitato di gestione del mercato telematico dei depositi interbancari hanno comunicato, sempre per il medesimo semestre, rispettivamente i seguenti dati relativi ai parametri utilizzati per la determinazione del tasso di riferimento per le operazioni previste dal decreto-legge n. 66/1989, regolate dal decreto ministeriale del 25 marzo 1991:

rendimento effettivo lordo del campione titoli pubblici soggetti ad imposta: 13,985%;

media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri della lira interbancaria tre mesi lettera: 14,5685%;

Considerato, inoltre, che alla media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri della lira interbancaria tre mesi lettera va aggiunta una maggiorazione dello 0,75;

Ritenute valide tali comunicazioni;

Decreta:

Per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1993, il costo della provvista da utilizzarsi per le operazioni di mutuo regolate a tasso variabile è pari:

a) al 14,55% per le operazioni di cui ai decreti-legge 1° luglio 1986, n. 318 e 31 agosto 1987, n. 359, nonché per quelle di cui alla legge 11 marzo 1988, n. 67;

b) al 14,20% per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 e relativo decreto ministeriale di attuazione del 28 giugno 1989;

c) al 14,50% per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 e relativo decreto ministeriale di attuazione del 26 giugno 1990;

d) al 14,65% per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 e al decreto ministeriale del 25 marzo 1991.

Al costo della provvista come sopra stabilito va aggiunta la commissione onnicomprensiva tempo per tempo in vigore nel periodo in cui sono state effettuate le operazioni di cui al presente decreto.

Resta inteso che la suddetta misura della commissione onnicomprensiva rimane fissa per tutta la durata dell'operazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 1992

Il Ministro: BARUCCI

92A6189

DECRETO 28 dicembre 1992.

Determinazione del tasso di interesse da applicarsi alle operazioni di mutuo effettuate ai sensi dell'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, recante il programma di interventi di ristrutturazione ed ammodernamento del patrimonio sanitario pubblico, per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1993.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988), il quale, nell'autorizzare l'esecuzione di un programma poliennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia, di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di lire 30.000 miliardi, dispone che il finanziamento dei relativi interventi si provveda mediante operazioni di mutuo, il cui onere di ammortamento è assunto a carico del bilancio dello Stato, che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono autorizzate ad effettuare, nel limite del 95% della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la B.E.I., con la Cassa depositi e prestiti e con gli Istituti e le aziende di credito all'uopo abilitati secondo modalità e procedure da stabilirsi con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro della sanità.

Visto l'art. 3 del proprio decreto emesso di concerto con il Ministro della sanità in data 5 dicembre 1991 e registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio 1992, registro n. 10, foglio n. 91, il quale ha stabilito che, per le operazioni di mutuo regolate a tasso variabile, la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato applicabile è costituita dalla media aritmetica semplice del rendimento effettivo medio lordo del campione titoli pubblici soggetti ad imposta, comunicato dalla Banca d'Italia, e dalla media mensile aritmetica semplice dei tassi

giornalieri della lira interbancaria tre mesi lettera, rilevati dal comitato di gestione mercato telematico dei depositi interbancari, con una maggiorazione dello 0,75;

Visto il citato art. 3 del summenzionato decreto ministeriale con il quale viene stabilito che al tasso come sopra calcolato, arrotondato, se necessario, per eccesso o per difetto, allo 0,05% più vicino va aggiunto uno spread nella misura dello 0,80;

Viste le note con le quali la Banca d'Italia ed il Comitato di gestione mercato telematico dei depositi interbancari hanno comunicato rispettivamente i seguenti dati relativi ai parametri utilizzati per la determinazione del tasso di riferimento per le operazioni previste dall'art. 20 della legge n. 67/1988, regolate dal decreto ministeriale del 5 dicembre 1991:

rendimento effettivo medio lordo del campione titoli pubblici soggetti ad imposta: 13,985%,

media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri della lira interbancaria tre mesi lettera: 14,5685%;

Ritenute valide tali comunicazioni;

Considerato, inoltre, che alla media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri della lira interbancaria tre mesi lettera va aggiunta una maggiorazione dello 0,75;

Decreta:

Il costo della provvista da utilizzare per le operazioni di mutuo di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, regolate a tasso variabile è pari al 14,65%.

In conseguenza, tenuto conto dello spread dello 0,80, la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato per il periodo 1° gennaio-30 giugno 1993 è pari al 15,45%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 1992

Il Ministro: BARUCCI

92A6190

DECRETO 28 dicembre 1992.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre gennaio-febbraio 1993, alle operazioni di credito agrario di esercizio di cui alla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario;

Visto il decreto interministeriale dell'8 agosto 1986, recante modifiche al sistema di variazione automatica del tasso di riferimento da praticare sulle operazioni di credito agrario di esercizio;

Visto il successivo decreto interministeriale n. 115130 del 27 dicembre 1990, con il quale sono stati modificati gli articoli 1 e 2 del citato decreto dell'8 agosto 1986;

Visto il proprio decreto del 15 dicembre 1992, con il quale la misura della maggiorazione forfettaria da riconoscere agli istituti ed enti esercenti il credito agrario per le operazioni agevolate di credito agrario di esercizio è stata fissata, per l'anno 1993, nella misura dell'1,25%, per le operazioni aventi durata fino a dodici mesi, e nella misura dell'1% per quelle di durata superiore a dodici mesi;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia, ai fini della determinazione del tasso di riferimento relativo alle operazioni di cui sopra, ha reso noto che il costo medio della provvista dei fondi, per il bimestre gennaio-febbraio 1993, è pari al 14,75% per le operazioni fino a diciotto mesi ed al 14,40% per quelle oltre i diciotto mesi;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni di credito agrario di esercizio, assistite dal concorso pubblico negli interessi, è pari, per il bimestre gennaio-febbraio 1993, al:

a) 14,75% per le operazioni fino a diciotto mesi;

b) 14,40% per quelle oltre diciotto mesi.

In conseguenza, tenuto conto delle maggiorazioni forfettarie dell'1,25% e dell'1%, il tasso di riferimento da praticare, per il bimestre gennaio-febbraio 1993 per le operazioni di cui sopra, è pari al:

1) 16,00% per le operazioni aventi durata fino a dodici mesi;

2) 15,75% per le operazioni aventi dura superiore a dodici mesi e fino a diciotto mesi;

3) 15,40% per le operazioni oltre i diciotto mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 1992

Il Ministro: BARUCCI

92A6191

DECRETO 28 dicembre 1992.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre gennaio-febbraio 1993, alle operazioni di credito agrario di miglioramento di cui alla legge 5 luglio 1928, n. 1760, e 9 maggio 1975, n. 153, e successive modifiche ed integrazioni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario;

Vista la legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modifiche ed integrazioni, recante l'applicazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la ripresa dell'agricoltura;

Visti i decreti n. 177651 e n. 177653 del 19 marzo 1977, e successive modifiche ed integrazioni, recanti norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative di cui sopra;

Visto il proprio decreto del 15 dicembre 1992, con il quale è stata fissata, per l'anno 1993, la commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per le operazioni agevolate di credito agrario di miglioramento a ristoro degli oneri connessi alla loro attività di intermediazione;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia, ai fini della determinazione del tasso di riferimento relativo alle operazioni di credito agrario di miglioramento per il bimestre gennaio-febbraio 1993, ha reso noto che il costo medio delle provvista dei fondi è pari al 13,60%;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni di credito agrario di miglioramento previste dalle norme indicate in premessa è pari, per il bimestre gennaio-febbraio 1993, al 13,60%;

La commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti di credito è pari:

a) all'1,30% per i contratti condizionati stipulati nel 1993 e per quelli definitivi stipulati nello stesso anno, relativi a contratti condizionati stipulati dal 1990;

b) all'1,80% per i contratti definitivi stipulati nel 1993, relativi a contratti condizionati stipulati dopo il 30 giugno 1988;

c) all'1,90% per i contratti definitivi stipulati nel 1993, relativi a contratti condizionati stipulati dopo il 30 giugno 1988.

In conseguenza, il tasso di riferimento è pari:

1) al 14,90% per le operazioni di cui al punto *a)*;

2) al 15,40% per le operazioni di cui al punto *b)*;

3) al 15,50% per le operazioni di cui al punto *c)*.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 1992

Il Ministro: BARUCCI

92A6192

DECRETO 28 dicembre 1992.

Variazione automatica, per il semestre gennaio-giugno 1993, del tasso massimo di riferimento da applicare ai finanziamenti previsti dalla legge 9 gennaio 1962, n. 1, modificata ed integrata dalla legge 25 maggio 1978, n. 234 (credito navale).

IL MINISTRO DEL TESORO

Viste le leggi 23 dicembre 1975, n. 720 e 25 maggio 1978, n. 234, recanti modifiche ed integrazioni alla normativa riguardante il credito navale;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante: «Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima»;

Visto il decreto ministeriale in data 2 aprile 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 29 maggio 1979, come risulta modificato dai decreti ministeriali numeri 281777, 647067 e 608040 rispettivamente del 5 giugno 1981, del 6 novembre 1986 e del 23 dicembre 1986, con il quale ai sensi dell'art. 2 della predetta legge n. 234, sono stati fissati i criteri di variazione del tasso massimo di riferimento da applicarsi ai finanziamenti previsti dalla citata legge n. 234/1978;

Visto il decreto ministeriale n. 612630 del 27 giugno 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 3 luglio 1992, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito navale per il semestre luglio-dicembre 1992 è stato determinato nella misura del 14,15%;

Visto il proprio decreto in data 15 dicembre 1992 con il quale è stata fissata nella misura dell'1% la commissione onnicomprensiva per l'anno 1993 da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalla suddetta legge n. 234;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia ha reso noto che il costo medio di provvista dei fondi, per i settori predetti, è pari al 14,05%;

Ritenuta valida tale comunicazione;

Decreta:

Il costo medio di provvista dei fondi per le operazioni previste dalle norme indicate in premessa è pari al 14,05% per il semestre gennaio-giugno 1993.

Tenuto conto della commissione onnicomprensiva, il tasso di riferimento per il semestre gennaio-giugno 1993 da applicare alle operazioni di finanziamento contemplate dalle leggi sopracitate è pari al 15,05%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 1992

Il Ministro: BARUCCI

92A6193

DECRETO 28 dicembre 1992.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre gennaio-febbraio 1993, alle operazioni di credito peschereccio di esercizio assistite dal contributo pubblico negli interessi di cui alla legge 28 agosto 1989, n. 302.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 28 agosto 1989, n. 302, recante la disciplina del credito peschereccio di esercizio;

Visto l'art. 7, punto 2, della legge 28 agosto 1989, n. 302, che dispone che il tasso di riferimento per le operazioni di cui sopra è fissato con decreto del Ministro del tesoro;

Visto il decreto interministeriale in data 12 marzo 1990, il quale, all'art. 10, ha stabilito che il tasso di riferimento per il credito peschereccio di esercizio viene fissato con le modalità e secondo i criteri di cui ai decreti ministeriali in data 8 agosto 1986 e successive modificazioni;

Visto il proprio decreto in data 15 dicembre 1992, con il quale è stata fissata la maggiorazione forfettaria da riconoscere agli istituti di credito per le operazioni agevolate di credito peschereccio di esercizio, a fronte della loro attività di intermediazione, nella misura dell'1% per l'anno 1993;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia, ai fini della determinazione del tasso di riferimento di cui sopra per il bimestre gennaio-febbraio 1993, ha reso noto che il costo medio della provvista dei fondi è pari al 14,75%;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni di credito peschereccio di esercizio, assistite dal concorso pubblico negli interessi, è pari, per il bimestre gennaio-febbraio 1993, al 14,75%.

In conseguenza, tenuto conto della maggiorazione forfettaria dell'1%, il tasso di riferimento da praticare, per il bimestre gennaio-febbraio 1993, sulle operazioni di credito peschereccio di esercizio assistite dal contributo pubblico negli interessi, è pari al 15,75%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 1992

Il Ministro: BARUCCI

92A6194

DECRETO 28 dicembre 1992.

Tasso di riferimento da applicare, nel mese di gennaio 1993, alle operazioni di credito per i settori dell'industria, del commercio, dell'industria e dell'artigianato tessili, dell'editoria e delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont (settore industriale).

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, recante norme per la disciplina del credito agevolato al settore industriale e la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore,

Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, recante provvidenze per le operazioni di credito agevolato a favore delle iniziative commerciali;

Vista la legge 1° dicembre 1971, n. 1101, recante norme per la ristrutturazione, riorganizzazione e riconversione dell'industria e dell'artigianato tessili e l'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, che estende anche alle imprese non tessili le provvidenze di carattere creditizio di cui alla medesima legge n. 1101;

Viste le leggi 4 giugno 1975, n. 172, 5 agosto 1981, n. 416, e 25 febbraio 1987, n. 67, recanti provvidenze per l'editoria;

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 marzo 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (settore industriale);

Vista la legge 22 marzo 1971, n. 184, concernente interventi per la ristrutturazione e la riconversione di imprese industriali;

Visti i decreti n. 199213 e 199214 del 19 marzo 1977, n. 199431 del 31 marzo 1977, n. 199549 del 12 aprile 1977, n. 187347 del 13 aprile 1977, come risultano modificati dai decreti del 5 giugno 1981 e dell'8 agosto 1986, nonché i decreti del 23 dicembre 1986 e del 14 agosto 1987 recanti norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative di cui sopra;

Visto il proprio decreto del 27 novembre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 282 del 30 novembre 1992, con il quale è stato fissato nella misura del 15 per cento il tasso di riferimento per il mese di dicembre 1992.

Visto il proprio decreto del 15 dicembre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 18 dicembre 1992, con il quale la commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri relativi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa è stata fissata, per l'anno 1993, nella misura dell'1 per cento;

Vista la comunicazione con la quale la Banca d'Italia, ai fini della determinazione del tasso di riferimento per il mese di gennaio 1993, ha reso noto che il costo medio della provvista dei fondi è pari al 14,05 per cento;

Ritenuta valida la predetta comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 14,05 per cento.

In conseguenza, tenuto conto della commissione onnicomprensiva dell'1 per cento, il tasso di riferimento per il mese di gennaio 1993 è pari al 15,05 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 1992

Il Ministro: BARUCCI

92A6195

DECRETO 28 dicembre 1992.

Determinazione del tasso di riferimento per il calcolo dei contributi in conto interessi da corrispondersi dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane e dalle regioni sui finanziamenti a favore delle imprese artigiane, per il bimestre gennaio-febbraio 1993.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 25 luglio 1952, n. 949, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione e, in particolare, le disposizioni del capo VI relativo al credito all'artigianato, e successive modificazioni;

Visto l'art. 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685, nel quale, tra l'altro, si dispone che i limiti e le modalità per la concessione del contributo nel pagamento degli interessi sono determinati con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto l'art. 109, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il proprio decreto in data 8 agosto 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 191 del 19 agosto 1986, modificato dal decreto del 27 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 29 del 4 febbraio 1991 concernente criteri e modalità di determinazione del tasso di riferimento per il calcolo dei contributi in conto interessi da corrispondersi dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane;

Visto il proprio decreto del 26 ottobre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 256 del 30 ottobre 1992, con il quale il predetto tasso di riferimento è stato fissato, per il bimestre novembre-dicembre 1992, nella misura del 20%, di cui 1% a titolo di maggiorazione forfettaria, per le operazioni primarie di durata fino a diciotto mesi, e del 18,25%, di cui 1,05% a titolo di maggiorazione forfettaria, per le operazioni primarie oltre i diciotto mesi;

Visto il proprio decreto del 15 dicembre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 297 del 18 dicembre 1992, con il quale la maggiorazione forfettaria, da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi sopracitate, è stata fissata, per l'anno 1993, nella misura dell'1% per le operazioni di durata fino a diciotto mesi e nella misura dell'1,05% per le operazioni oltre i diciotto mesi;

Vista la lettera con la quale la Banca d'Italia ha fornito la comunicazione prevista dal citato decreto ministeriale 8 agosto 1986 per la determinazione del tasso di riferimento per il bimestre gennaio-febbraio 1993 relativo alle operazioni sopra indicate;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della normativa richiamata nella premessa, il tasso di riferimento per il calcolo dei contributi in conto interessi da corrispondersi dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane è determinato, per il bimestre gennaio-febbraio 1993, nelle seguenti misure:

15,75% annuo posticipato, di cui 1% a titolo di maggiorazione forfettaria, per le operazioni primarie di durata fino a diciotto mesi;

15,45% annuo posticipato, di cui 1,05% a titolo di maggiorazione forfettaria, per le operazioni primarie oltre i diciotto mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 1992

Il Ministro: BARUCCI

92A6196

DECRETO 28 dicembre 1992.

Determinazione del tasso da assumere come base per il calcolo del contributo in conto interessi a carico dello Stato e delle regioni sulle operazioni di credito turistico-alberghiero, per il bimestre gennaio-febbraio 1993.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica;

Visto l'art. 109, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il proprio decreto in data 22 dicembre 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 31 dell'8 febbraio 1988, modificato dal decreto del 27 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 29 del 4 febbraio 1991, concernente criteri e modalità di determinazione del tasso da assumere come base per il calcolo del contributo in conto interessi a carico dello Stato e delle regioni sulle operazioni di credito turistico-alberghiero;

Visto il proprio decreto del 26 ottobre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 256 del 30 ottobre 1992, con il quale il tasso di riferimento per le operazioni di credito turistico-alberghiero effettuate dalle Casse di risparmio con provvista non riveniente dal collocamento di titoli obbligazionari per il bimestre novembre-dicembre 1992 è stato determinato nella misura del 18,25 per cento, di cui 1,05 per cento a titolo di maggiorazione forfettaria;

Visto il proprio decreto del 15 dicembre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 297 del 18 dicembre 1992, con il quale la maggiorazione forfettaria, da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri relativi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi sopra citate è stata fissata, per l'anno 1993, nella misura dell'1,05 per cento;

Vista la lettera con la quale la Banca d'Italia ha fornito la comunicazione prevista dal citato decreto ministeriale del 22 dicembre 1987 per la determinazione del tasso di riferimento per il bimestre gennaio-febbraio 1993 relativo alle operazioni sopra indicate;

Ritenuta valida la predetta comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della legge 12 marzo 1968, n. 326, nonché dell'art. 109, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il tasso di riferimento per le operazioni di credito turistico-alberghiero effettuate dalle casse di risparmio con provvista non riveniente dal collocamento di titoli obbligazionari per il bimestre gennaio-febbraio 1993 è determinato nella misura del 15,45 per cento annuo posticipato, di cui 1,05 per cento a titolo di maggiorazione forfettaria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 1992

Il Ministro: BARUCCI

92A6197

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 22 dicembre 1992.

Sospensione del termine di decorrenza del 1° gennaio 1993, indicato nella delibera n. 5498 del 2 ottobre 1991, per l'introduzione delle modalità di regolamento a contanti di tutti i contratti sui valori mobiliari attualmente negoziati a termine nei mercati regolamentati. (Deliberazione n. 6727).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni;

Vista la legge 2 gennaio 1992, n. 1 e, in particolare, l'art. 22, comma 2, con il quale è attribuita alla Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, la potestà di emanare disposizioni concernenti le modalità di tempo per la liquidazione delle operazioni in valori mobiliari nonché gli adempimenti complementari a tali liquidazioni;

Premesso che per la definizione di una specifica disciplina della liquidazione dei contratti di borsa incentrata, in particolare, sulla riduzione dei cicli operativi di borsa e sull'obbligo di liquidare le operazioni in valori mobiliari nei tempi stabiliti ed esclusivamente a mezzo delle Stanze di compensazione, nell'aprile del 1990 la Commissione ha promosso, d'intesa con la Banca d'Italia e con la partecipazione di rappresentanze delle categorie degli operatori interessati, i lavori di un apposito gruppo di studio;

Premesso che, a conclusione dei detti lavori, nel luglio del 1991, il gruppo in questione ha indicato nel 1° gennaio 1993 la data per la introduzione dei termini di regolamento a contanti di tutti i contratti sui valori mobiliari attualmente negoziati a termine, subordinatamente alla realizzazione di alcune condizioni preliminari concernenti, in particolare, l'intervento esclusivo della Monte Titoli nelle procedure di liquidazione, la creazione, attraverso il sistema di riscontro dei contratti, degli automatismi di determinazione dei saldi di liquidazione e delle relative garanzie, e la realizzazione di un adeguato sistema di prestito dei titoli;

Considerato che, tra le condizioni preliminari sopraindicate, il servizio di riscontro e rettifica dei contratti, nella versione definitiva prevista per le operazioni «a contanti», risulta essenziale per consentire la liquidazione dei contratti di borsa entro il termine di tre giorni previsto per la liquidazione a contanti;

Vista la delibera n. 5498 del 2 ottobre 1991 con la quale, avuto riguardo allo sviluppo delle realizzazioni relative alle suddette condizioni preliminari, è stato ritenuto necessario, d'intesa con la Banca d'Italia, portare tempestivamente a conoscenza del mercato i termini e le condizioni previste per l'avvio del nuovo regime di liquidazione a contanti, indicando la data del 1° gennaio 1993 per il passaggio alla contrattazione «a contanti», con liquidazione al terzo giorno di borsa aperta successivo alla conclusione dei contratti stessi;

Preso atto che, per le considerazioni sopra richiamate, la citata delibera subordina espressamente la decorrenza dei termini per la riduzione dei cicli di liquidazione all'avvio a regime del citato sistema di riscontro e rettifica delle operazioni «a contanti»;

Considerato che detto sistema di riscontro dei contratti «a contanti» non è stato ancora realizzato e che, a seguito dell'intervento di revisione del funzionamento del sistema telematico, sono attualmente in corso gli approfondimenti tra i responsabili della sua realizzazione e gestione, anche ai fini di una pianificazione delle attività di completamento del sistema e delle relative fasi di preventivo collaudo attraverso le quali assicurare la piena affidabilità operativa delle diverse componenti del sistema stesso;

Preso atto dell'impossibilità di disporre in tempo utile dei necessari supporti telematici previsti nella citata delibera n. 5498 come indispensabili per il passaggio alla contrattazione «a contanti»;

Ritenuto, d'intesa con la Banca d'Italia, che sia necessario acquisire nuovi e conclusivi elementi di valutazione circa la definizione del piano organico dei lavori per il completamento del sistema telematico delle borse valori e, in particolare, del sistema di riscontro e rettifica dei contratti di borsa, prima di procedere alla determinazione della nuova data di avvio del sistema di liquidazione «a contanti»;

Vista la nota n. 319680 del 22 dicembre 1992 con la quale la Banca d'Italia ha manifestato la propria intesa al testo della presente delibera, trasmesso dalla Consob alla Banca stessa con lettera del 21 dicembre 1922, prot. 92009018;

Delibera:

È sospeso il termine di decorrenza del 1° gennaio 1993, indicato nella delibera n. 5498 per l'introduzione delle modalità di regolamento a contanti di tutti i contratti sui valori mobiliari attualmente negoziati a termine nei mercati regolamentati.

Il nuovo termine di decorrenza verrà tempestivamente portato a conoscenza del mercato e degli operatori interessati con successiva delibera, assunta d'intesa con la Banca d'Italia.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino della Consob.

Roma, 22 dicembre 1992

Il presidente: BERLANDA

92A6174

UNIVERSITÀ DI VENEZIA

DECRETO RETTORALE 30 ottobre 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto di questa Università, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1029, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991, e successive modificazioni, con il quale è approvato il piano di sviluppo delle università per il triennio 1991-93, che per l'Università di Venezia prevede, tra l'altro, l'istituzione del corso di laurea in conservazione dei beni culturali presso la facoltà di lettere e filosofia;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 21 ottobre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 aprile 1992, n. 93, recante modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in conservazione dei beni culturali;

Viste le delibere del consiglio della facoltà di lettere e filosofia, in data 22 gennaio, 27 maggio e 7 luglio 1992, del senato accademico, in data 9 aprile e 9 luglio 1992, e del consiglio di amministrazione, in data 5 maggio e 30 giugno 1992, con le quali viene proposta la modifica statutaria concernente l'istituzione del corso di laurea in conservazione dei beni culturali presso la suddetta facoltà di lettere e filosofia;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nella seduta del 9 ottobre 1992;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Venezia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1029, e successive modificazioni, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nall'art. 5, relativo all'elenco delle lauree che conferisce l'Università, è inserita, dopo la laurea in storia e con il conseguente scorrimento della numerazione relativa alle lauree successive, la seguente laurea: «8. in conservazione dei beni culturali».

L'art. 26, relativo alla facoltà di lettere e filosofia, è soppresso e sostituito come segue: «La facoltà di lettere e filosofia comprende quattro corsi di laurea, i quali conducono alle lauree: 1) in lettere, 2) in filosofia, 3) in storia, 4) in conservazione dei beni culturali».

Dopo l'art. 29, relativo alla laurea in storia, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, è inserito il corso di laurea in conservazione dei beni culturali, come di seguito riportato.

«Art. 30.

4) *Laurea in conservazione dei beni culturali.*

Il corso di laurea in conservazione dei beni culturali ha la durata di quattro anni.

I titoli di ammissione sono quelli prescritti dalle vigenti disposizioni.

Il corso di laurea si articola in quattro indirizzi:

archivistici o librari;

architettonici, archeologici e dell'ambiente (archeologici);

mobili o artistici (storici - artistici - architettonici);

beni musicali.

L'attivazione del corso di laurea non comporta necessariamente quella di tutti gli indirizzi previsti: essa puo avvenire per ciascuno degli indirizzi stessi quando sia assicurata, al momento della proposta dell'inserimento del relativo indirizzo nello statuto dell'Ateneo, la disponibilità di idonee strutture ed attrezzature e del necessario personale docente e non docente, tenuto conto della specificità dell'indirizzo.

Lo studente per essere ammesso all'esame di laurea dovrà frequentare insegnamenti e superare gli esami per un totale di 24 annualità così suddivise:

quattro annualità caratterizzanti il corso di laurea;

quattro annualità caratterizzanti l'indirizzo;

quindici annualità scelte tra quelle proprie a ciascun indirizzo, attingendo, in misura diversa, da ciascuna delle aree in cui le discipline sono raggruppate, a seconda delle norme indicate per ciascun indirizzo;

una annualità tra le discipline dell'area giuridica comune a tutti gli indirizzi.

Talune discipline (indicate con «s») prevedeono uno svolgimento semestrale; due di esse costituiscono una annualità.

Coerentemente con il taglio specifico del piano di studi, due insegnamenti possono essere scelti nell'ambito delle aree proprie ad altri indirizzi dello stesso corso di laurea o in quello di corsi di laurea o indirizzi di altre facoltà previsti nel piano per la formazione degli operatori del patrimonio culturale ed ambientale, purché attivati nella stessa sede.

La tesi di laurea dovrà essere scelta nell'ambito delle discipline annuali proprie dell'area la cui tematica è prevalente nel piano di studi prescelto.

Disclipline caratterizzanti il corso di laurea (quattro annualità):

1) letteratura italiana;

2) letteratura latina;

3) linguistica generale (in prima applicazione sostituibile con glottologia o filologia romanza);

4) geografia.

I - *indirizzo dei beni architettonici, archeologici e dell'ambiente (archeologici).*

Discipline caratterizzanti l'indirizzo (quattro annualità):

1) letteratura greca;

2) storia greca;

3) storia romana;

4) archeologia (metodologia della ricerca archeologica).

a) Area della metodologia e delle tecniche:

1) antropologia fisica;

2) archeologia industriale;

3) archeologia subacquea (s);

4) archeometria (s);

5) bioarcheologia (s);

6) cartografia tematica (s);

7) elementi di ecologia (s);

8) elementi di informatica (s);

9) elementi di topografia e fotogrammetria (s);

10) esegesi delle fonti letterarie;

11) geoarcheologia (s);

12) metrologia antica;

13) museografia e museologia;

14) rilievo e analisi tecnica dei monumenti antichi;

15) storia dell'archeologia;

16) storia della produzione artigianale e della cultura materiale;

17) metodologia e tecniche della ricognizione e dello scavo;

18) tecniche della documentazione, classificazione ed edizione;

19) telerilevamenti ed interpretazione di immagini (s);

20) teoria e tecniche del restauro architettonico (s);

21) teoria e tecniche del restauro di manufatti archeologici (s).

b) Area della preistoria e protostoria:

1) antichità celtiche;

2) antichità sarde;

3) ecologia ed archeologia del paleolitico;

4) ecologia preistorica;
5) etnografia preistorica dell'Africa;
6) paletnologia;
7) paleontologia umana ed animale;
8) preistoria del Vicino e Medio Oriente;
9) preistoria e protostoria dell'Asia;
10) preistoria e protostoria europea.

c) Area dell'archeologia classica:
1) antichità greche e romane;
2) antichità pompeiane ed ercolanesi;
3) antichità teatrali del mondo greco e romano;
4) archeologia della Magna Grecia e della Sicilia;
5) archeologia delle province romane d'Oriente;
6) archeologia delle province romane di Occidente;
7) archeologia egea;
8) archeologia e storia dell'arte greca e romana;
9) civiltà dell'Italia preromana;
10) drammaturgia del mondo greco e romano;
11) epigrafia greca;
12) epigrafia latina;
13) etruscologia;
14) geografia storica del mondo antico;
15) numismatica greca;
16) numismatica romana;
17) storia dell'agricoltura e del paesaggio agrario nella antichità;
18) storia dell'architettura greca e romana;
19) storia dell'urbanistica antica;
20) topografia antica;
21) topografia romana;
22) topografia urbana del mondo classico;
23) archeologia di un'area regionale italiana nell'antichità.

d) Area dell'archeologia della tarda antichità e del Medioevo:
1) antichità ed epigrafia cristiane;
2) antichità ed epigrafia medioevali;
3) archeologia cristiana;
4) archeologia della tarda antichità;
5) archeologia islamica;
6) archeologia medievale;
7) archeologia partica e sasanide;
8) esegesi delle fonti medievali;
9) filologia latina medievale;
10) storia degli insediamenti e del paesaggio agrario nella tarda antichità;
11) numismatica medievale;
12) paleografia e diplomatica;
13) sfragistica;
14) storia bizantina;
15) storia dell'arte medievale;
16) storia dell'arte bizantina;
17) storia dell'arte islamica;
18) storia medievale;
19) storia dell'urbanistica medievale;
20) topografia medievale;
21) archeologia di un'area regionale italiana nel Medioevo.

e) Area dell'archeologia orientale:
1) antichità cipriote;
2) antichità copte;
3) archeologia del Giappone;
4) archeologia della Cina;
5) archeologia dell'Asia centrale;
6) archeologia ed antichità etiopiche;
7) archeologia e storia dell'arte dell'India;
8) archeologia islamica;
9) archeologia e storia dell'arte del Vicino Oriente antico;
10) archeologia fenicio-punica;
11) archeologia iranica;
12) archeologia orientale;
13) archeologia partica e sasanide;
14) assirologia;
15) egittologia;
16) epigrafia semitica;
17) filologia iranica,
18) filologia semitica;
19) ittitologia;
20) numismatica islamica;
21) storia dell'Asia anteriore antica;
22) storia del Mediterraneo antico orieentale;
23) storia orientale antica;
24) sumerologia.

Lo studente dovrà seguire quindici annualità scelte secondo un piano coerente fondato sulla tematica di una delle aree che deve, però, includere almeno una annualità di ciascuna delle altre e quattro annualità da quella della metodologia e delle tecniche.

II - *indirizzo dei beni mobili e artistici (storici - artistici - architettonici).*

Discipline caratterizzanti l'indirizzo (4 annualità):
1) storia medievale;
2) storia moderna;
3) storia contemporanea;
4) storia dell'arte (metodologia della ricerca storico-artistica).

a) Area delle discipline di interesse generale:
1) analisi delle forme e metodi di attribuzione;
2) antropologia culturale;

3) elementi di ecologia (s);

4) elementi di informatica e scienza della catalogazione dei beni culturali (s);

5) esegesi delle fonti d'archivio per la storia dell'architettura e della città (s);

6) estetica;

7) iconologia ed iconografia;

8) museologia e storia del collezionismo;

9) paleografia e diplomatica;

10) psicologia della percezione (s);

11) psicologia dell'arte (s);

12) semiotica delle arti;

13) sociologia dell'arte;

14) sociologia urbana e rurale;

15) storia del disegno e della grafica;

16) storia dell'abbigliamento (s);

17) storia della critica d'arte;

18) storia della musica;

19) storia della scenografia;

20) storia della scienza e della tecnica;

21) storia del restauro;

22) trattati e precettistica (s);

23) una storia regionale del Medioevo e dell'età moderna.

b) Area del Medioevo:

1) storia dell'arte medievale I;

2) storia dell'arte medievale II;

3) storia dell'arte medievale III;

4) archeologia medievale;

5) epigrafia e paleografia medievali (s);

6) filologia latina medievale;

7) storia degli insediamenti e del paesaggio agrario medievali;

8) storia della produzione artigianale e della cultura materiale nel Medioevo;

9) storia dell'architettura nel Medioevo;

10) storia bizantina;

11) storia dell'arte bizantina;

12) storia dell'arte copta;

13) storia dell'arte islamica;

14) storia dell'arte delle aree europee nel Medioevo I;

15) storia dell'arte delle aree europee nel Medioevo II;

16) storia dell'arte delle aree extraeuropee I;

17) storia dell'arte delle aree extraeuropee II;

18) storia della cultura classica nell'arte medievale (s);

19) storia della miniatura;

20) storia delle arti applicate e dell'oreficeria;

21) topografia medievale (s);

22) una storia dell'arte di un'area regionale italiana nel Medioevo.

c) Area dell'età moderna:

1) storia dell'arte moderna I;

2) storia dell'arte moderna II;

3) storia dell'arte moderna III;

4) numismatica e medaglistica nell'età moderna;

5) storia dei giardini (s);

6) storia dell'arte dei Paesi europei I;

7) storia dell'arte dei Paesi europei II;

8) storia dell'arte delle aree extraeuropee I;

9) storia dell'arte delle aree extraeuropee II;

10) storia della tradizione classica nell'arte europea;

11) storia dell'architettura moderna;

12) storia della città e del territorio;

13) storia della miniatura;

14) storia delle arti applicate e dell'oreficeria;

15) storia dell'urbanistica moderna;

16) una storia dell'arte di un'area regionale italiana in età moderna.

d) Area dell'età contemporanea:

1) storia dell'arte contemporanea I;

2) storia dell'arte contemporanea II;

3) storia dell'arte contemporanea III;

4) archeologia industriale;

5) storia dell'architettura contemporanea;

6) storia dell'arte dei Paesi europei I;

7) storia dell'arte dei Paesi europei II;

8) storia dell'arte dei Paesi extraeuropei I;

9) storia dell'arte dei Paesi extraeuropei II;

10) storia del cinema;

11) storia del disegno industriale e delle arti applicate;

12) storia della città e del territorio;

13) storia dell'urbanistica contemporanea;

14) teoria e tecniche della comunicazione.

e) Area delle tecniche:

1) archeometria (s);

2) geoarcheologia (s);

3) elementi di topografia e fotogrammetria (s);

4) metodologia e tecniche della ricognizione e dello scavo;

5) museografia e museotecnica;

6) storia dei materiali e delle tecniche architettoniche;

7) storia delle arti grafiche;

8) storia delle tecniche artistiche;

9) storia e tecnica della fotografia;

10) telerilevamenti ed interpretazione di immagini (s);

11) teoria e storia della cartografia (s);

12) teoria e tecniche del restauro di manufatti (s);

13) teoria e tecniche del restauro architettonico (s);

14) teoria e tecniche di intervento urbanistico nei centri storici (s).

Lo studente dovrà seguire 15 annualità secondo un piano coerente fondato sulla tematica di una delle aree del Medioevo, dell'età moderna o dell'età contemporanea.

Il piano di studio dovrà includere almeno la disciplina indicata per prima in ciascuna delle tre aree suddette, quattro discipline dell'area di interesse generale e due discipline dell'area delle tecniche.

III - *indirizzo dei beni archivistici e librari.*

Discipline caratterizzanti l'indirizzo (4 annualità):

1) storia medievale;

2) storia moderna;

3) storia contemporanea;

4) paleografia latina.

a) Area dell'archivistica:

1) archivistica generale e storia degli archivi;

2) archivistica speciale (s);

3) chimica dei supporti cartacei (s);

4) codicologia;

5) conservazione del materiale d'archivio non cartaceo (s);

6) diplomatica;

7) istituzioni medievali;

8) filologia latina medievale e umanistica;

9) metodologie e tecniche di difesa dalle aggressioni di agenti biologici (s);

10) numismatica e medaglistica;

11) paleografia greca;

12) paleografia musicale;

13) restauro del documento d'archivio (s);

14) sfragistica;

15) storia della cartografia;

16) storia del diritto italiano;

17) storia della Chiesa medievale e moderna;

18) storia della miniatura del manoscritto (s);

19) storia della tradizione manoscritta (s).

b) Area della biblioteconomia:

1) bibliologia;

2) bibliografia;

3) biblioteconomia;

4) chimica dei supporti cartacei (s);

5) conservazione del materiale librario;

6) gestione del materiale periodico a stampa (s);

7) gestione del materiale minore a stampa (s);

8) metodologie e tecniche di difesa dalle aggressioni di agenti biologici (s);

9) restauro del libro;

10) storia della legatura (s);

11) storia delle biblioteche;

12) storia dell'editoria e del commercio librario (s);

13) storia del libro e della stampa;

14) teoria e tecniche della catalogazione e classificazione.

c) Area della documentazione:

1) gestione automatica degli archivi e delle biblioteche;

2) informatica documentale;

3) tecniche per le basi dati bibliografiche e documentali;

4) teoria e tecniche della comunicazione;

5) teoria e tecniche della classificazione.

Lo studente dovrà seguire 15 annualità secondo un piano coerente fondato su una delle due aree *a)* e *b)*, includendo però almeno tre annualità dell'area *c)* della documentazione.

IV - *indirizzo dei beni musicali.*

Discipline caratterizzanti l'indirizzo (4 annualità):

1) storia medievale;

2) storia moderna;

3) storia contemporanea;

4) elementi di teoria musicale.

Area delle discipline di interesse generale:

1) antropologia culturale;

2) biblioteconomia e archivistica musicale;

3) critica musicale;

4) didattica musicale;

5) drammaturgia musicale;

6) elementi di armonia e contrappunto;

7) estetica musicale;

8) esegesi delle fonti d'archivio per la storia della musica;

9) etnomusicologia italiana;

10) filologia musicale;

11) filosofia della musica;

12) iconografia musicale;

13) metodologia d'analisi critica musicale;

14) musicologia e conservazione degli strumenti musicali;

15) paleografia e diplomatica;

16) psicologia della musica;

17) sociologia della musica;

18) semiologia della musica;

19) storia degli strumenti a fiato e loro letteratura;

20) storia dei manufatti architettonici musicali;

21) storia del clavicembalo e della sua letteratura;

22) storia del Cristianesimo;

23) storia della critica e della ricezione musicale;

24) storia della danza e della musica di danza;

25) storia della filosofia;

26) storia della liturgia cattolica e problemi di musica liturgica;

27) storia della liuteria e della sua letteratura;

28) storia della musica delle aree extraeuropee;

29) storia della poesia per musica;

30) storia della prassi esecutiva;

31) storia della stampa e dell'editoria musicale;

32) storia della vocalità;

33) storia dell'interpretazione musicale;

34) storia dell'organo e della sua letteratura;

35) storia del pianoforte e della sua letteratura;

36) storia del restauro;

37) storia del teatro;

38) storia e critica del testo musicale;

39) teoria e forme del canto cristiano.

Area storica:

a) Età classica:

1) storia della musica dell'età classica;

2) storia greca;

3) storia romana;

4) letteratura greca;

5) filologia classica: filologia greca o filologia latina;

6) archeologia e storia dell'arte greca e romana;

7) paleografia greca;

8) papirologia;

9) storia della teoria musicale greca e romana;

10) storia del teatro antico;

11) strutture architettoniche musicali antiche;

12) storia degli strumenti musicali antichi e loro conservazione;

13) storia della musica bizantina.

b) Età medievale:

1) storia della musica medievale;

2) euristica e istituzioni medievali;

3) filologia latina medievale e umanistica;

4) letteratura italiana medievale e moderna;

5) archeologia medievale;

6) storia dell'arte medievale;

7) storia della poesia per musica del medioevo;

8) teoria e storia della notazione musicale nel medioevo;

9) storia del teatro medievale;

10) storia della miniatura.

c) Età moderna:

1) storia della musica dell'età moderna;

2) storia dell'età della riforma e della controriforma;

3) storia dell'arte moderna;

4) storia della musica rinascimentale;

5) teoria e storia della notazione musicale nel Rinascimento;

6) storia della musica barocca;

7) storia della teoria musicale moderna.

d) Età contemporanea:

1) storia della musica contemporanea;

2) storia dell'arte contemporanea;

3) storia del cinema;

4) storia della musica per films;

5) storia del jazz;

6) storia delle musiche alternative (canzone, cabaret, pop music, rock, ecc.);

7) storia della musica riprodotta;

8) storia dell'allestimento scenico musicale.

Area tecnica:

1) acustica musicale;

2) elementi di informatica e scienze della notalogazione dei beni musicali;

3) storia del sistema produttivo musicale;

4) storia delle tecniche orchestrali;

5) fonetica sperimentale;

6) museografia e museotecnica musicale;

7) metodologia e tecniche del restauro dei beni musicali;

8) storia delle arti grafiche d'interesse musicale;

9) teorie e tecniche del restauro dei beni architettonici di interesse musicale;

10) impianti di riproduzione del suono;

11) acustica applicata;

12) elementi di elettroacustica.

Lo studente dovrà seguire quindici annualità secondo un piano coerente fondato sulla tematica di una delle età del Medioevo, dell'età moderna o dell'età contemporanea.

Il piano di studio dovrà includere almeno la disciplina indicata per prima in ciascuna delle tre età suddette, quattro discipline dell'area di interesse generale e quattro discipline dell'area delle tecniche.

Area giuridica (comune a tutti gli indirizzi):

1) legislazione dei beni culturali e ambientali (s);

2) legislazione dei centri storici (s);

3) legislazione internazionale e comparata dei beni culturali e ambientali (s);

4) legislazione regionale dei beni culturali e ambientali (s).

Lo studente è tenuto altresì a sottoporsi all'accertamento della conoscenza di almeno due lingue straniere mediante colloquio e traduzione di testi scientifici da effettuarsi, prima della assegnazione della tesi di laurea, con docenti di discipline attinenti alla tesi stessa».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 30 ottobre 1992

Il rettore: CASTELLANI

92A6150

UNIVERSITÀ DI URBINO

DECRETO RETTORALE 14 ottobre 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Veduto lo statuto vigente dell'Università, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, e le successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, ed in particolare l'art. 17;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 230 del 2 ottobre 1989 con il quale è stato modificato l'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di laurea in lingue e letterature straniere e in lingue e letterature straniere moderne;

Veduto il decreto rettorale 29 gennaio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 26 luglio 1991, in ordine del quale presso l'Università degli studi di Urbino è stata istituita la facoltà di lingue e letterature straniere con il corso di laurea in lingue e letterature straniere (europee);

Veduto il decreto 22 giugno 1991 — Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 1989, recante modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di laurea in lingue e letterature straniere e in lingue e letterature straniere moderne — pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 7 maggio 1992, in base al quale la locuzione «europee» indicata tra parentesi dopo «laurea in lingue e letterature straniere» è soppressa;

Veduta la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Veduta la delibera adottata nella riunione del 14 luglio 1992, approvata dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione nelle riunioni del 30 settembre 1992, con la quale il consiglio della facoltà di lingue e letterature straniere ha riproposto una nuova modifica di statuto intesa ad ottenere l'inserimento dell'ordinamento didattico della facoltà di lingue e letterature straniere con il corso di laurea in lingue e letterature straniere, adeguandosi ai rilievi formulati dal Consiglio universitario nazionale;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica di statuto proposta in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduta la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica - Istruzione universitaria - Ufficio II, prot. n. 860 del 30 marzo 1992;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza dell'8 maggio 1992 e trasmesso a questa Università con ministeriale prot. n. 2642 del 25 giugno 1992;

Ravvisata la necessità di adeguarsi alle indicazioni contenute nelle predette note ministeriali;

Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 16;

Decreta:

L'ordinamento della facoltà di lingue e letterature straniere con il corso di laurea in lingue e letterature straniere, a partire dall'anno accademico 1991/92, viene come appresso determinato:

«Titoli di ammissione: quelli previsti dalle norme vigenti.

Durata del corso di studi: quattro anni.

Il corso di laurea si articola in bienni ed indirizzi.

Il primo biennio è comune a tutti gli indirizzi e comprende nove esami con quattro prove scritte e orali di lingua.

Il secondo biennio si articola in tre indirizzi (filologico-letterario, linguistico-glottodidattico, storico-culturale), ciascuno dei quali comprende dieci esami con tre prove scritte e orali di lingua.

Lo studente deve scegliere una prima lingua straniera quadriennale e una seconda lingua straniera triennale. La scelta della prima e della seconda lingua può avvenire tra le seguenti:

lingua e letteratura inglese;

lingua e letteratura tedesca;

lingua e letteratura francese;

lingua e letteratura spagnola;

lingua e letteratura russa.

In coerenza con particolari *curricula*, la facoltà potrà autorizzare la scelta della seconda lingua (triennale) tra le altre lingue e letterature straniere attivate.

Gli esami delle lingue e letterature straniere comprendono per ciascun anno di corso una prova scritta e orale di lingua, le cui modalità sono determinate dal consiglio di facoltà.

Il I biennio, comune a tutti gli studenti del corso di laurea, prevede le seguenti annualità:

due annualità della lingua e letteratura straniera quadriennale, ciascuna con prova scritta e orale di lingua, propedeutica;

due annualità della lingua e letteratura straniera triennale, ciascuna con prova scritta e orale di lingua, propedeutica;

un'annualità di lingua e letteratura italiana con prova scritta, propedeutica;

un'annualità di scienze storiche;

un'annualità di scienze del linguaggio;

un'annualità da scegliere tra le aree didattiche di lingua e letteratura straniera quadriennale, lingua e letteratura straniera triennale, italianistica, scienze storico-culturali, scienze della letteratura, scienze geografiche e lingue e culture classiche;

un'annualità a scelta libera.

Al momento di iscriversi al III anno del corso, lo studente sceglie l'indirizzo nel quale vuole specializzarsi. La facoltà si riserva la possibilità di prevedere uno sbarramento tra il I e il II biennio del corso per gli studenti che non abbiano superato tutti gli esami di lingue e letterature straniere previsti per il primo biennio.

Il II biennio si articola in tre indirizzi: filologico-letterario, linguistico-golottodidattico e storico-culturale.

L'indirizzo filologico-letterario comprende le seguenti annualità:

due annualità della lingua e letteratura straniera quadriennale, con prova scritta e orale di lingua, propedeutica;

un'annualità di lingua e letteratura straniera triennale, con prova scritta e orale di lingua, propedeutica;

un'annualità della filologia afferente alla lingua quadriennale;

un'annualità della filologia afferente alla lingua triennale;

due annualità della lingua e letteratura straniera quadriennale;

un'annualità da scegliere tra le aree didattiche di scienza della letteraura, lingue e culture classiche, italianistica e scienze glottodidattiche;

due annualità a scelta libera.

L'indirizzo linguistico-glottodidattico comprende le seguenti annualità:

due annualità della lingua e letteratura straniera quadriennale, ciascuna con prova scritta e orale di lingua, propedeutica;

un'annualità della lingua e letteratura straniera triennale, con prova scritta e orale di lingua, propedeutica;

un'annualità della filologia afferente alla lingua quadriennale;

un'annualità di scienze del linguaggio;

un'annualità di scienze glottodidattiche;

un'annualità di scienze dell'educazione;

un'annualità da scegliere tra le aree didattiche di lingua e letteratura straniera quadriennale, lingua e letteratura straniera triennale, scienze filosofiche e scienze della comunicazione;

due annualità a scelta libera.

L'indirizzo storico-culturale comprende le seguenti annualità:

due annualità della lingua e letteratura straniera quadriennale, ciascuna con prova scritta e orale di lingua, propedeutica;

un'annualità della lingua e letteratura straniera triennale, con prova scritta e orale di lingua, propedeutica;

un'annualità della filologia afferente alla lingua quadriennale;

un'annualità di scienze storiche;

due annualità da scegliere tra le aree didattiche di scienze filosofiche, scienze geografiche, scienze dell'arte, della musica e dello spettacolo;

un'annualità da scegliere tra le aree didattiche di scienze storico-culturali, lingua e letteratura straniera quadriennale, lingue e culture classiche e italianistica;

due annualità a scelta libera.

Per essere ammesso all'esame di laurea, lo studente deve aver seguito i corsi e superato tutti gli esami (in totale 19 esami con 7 prove scritte ed orali di lingua straniera). La tesi di laurea verrà scelta all'interno dell'indirizzo di specializzazione e nel quadro della civiltà della lingua quadriennale. Il diploma di laurea menzionerà sia la lingua quadriennale sia l'indirizzo di specializzazione.

La scelta delle discipline dovrà essere effettuata fra quelle attivate o mutuate secondo la seguente ripartizione per aree didattiche.

AREE DIDATTICHE

1. *Lingue e letterature straniere:*

1.1. Anglistica:

lingua e letteratura inglese;

letteratura inglese moderna e contemporanea;

lingua e letteratura americana;
letteratura dei Paesi di lingua inglese;
storia della cultura inglese;
storia della cultura nord-americana;
storia del teatro inglese;
linguistica inglese;
storia della lingua inglese;
filologia inglese;
lingua inglese.

1.2. Francesistica:
lingua e letteratura francese;
letteratura francese moderna e contemporanea;
letterature francofone;
letteratura belga vallone;
storia della civiltà francese;
linguistica francese;
storia della lingua francese;
filologia francese;
lingua e letteratura provenzale;
lingua francese;
storia del teatro francese.

1.3. Germanistica:
lingua e letteratura tedesca;
letteratura tedesca moderna e contemporanea;
storia della letteratura austriaca;
storia della cultura tedesca;
linguistica tedesca;
storia della lingua tedesca;
filologia tedesca;
lingua tedesca;
lingua e letteratura Yiddish;
storia del teatro tedesco.

1.4. Ispanistica:
lingua e letteratura spagnola;
letteratura spagnola moderna e contemporanea;
lingua e letteratura ispano-americana;
storia della cultura ispanica;
linguistica spagnola;
storia della lingua spagnola;
filologia spagnola;
lingua spagnola;
storia del teatro spagnolo.

1.5. Slavistica:
lingua e letteratura russa;
storia della letteratura russa contemporanea;
storia della cultura russa;
linguistica russa;
storia della lingua russa;
filologia russa;
lingua russa;
lingua e letteratura ceca;
lingua e letteratura polacca;
lingua e letteratura serbo-croata;
lingua e letteratura slovena;
storia dei Paesi slavi.

1.6. Lingue e letterature nordiche:
lingua e letteratura norvegese;
lingua e letteratura islandese;
lingua e letteratura svedese;
lingua e letteratura danese.

1.7. Lingua e letteratura romena.

1.8. Lingua e letteratura portoghese.

1.9. Lingua e letteratura neo-greca.

1.10. Lingua e letteratura neerlandese.

1.11. Lingua e letteratura albanese.

1.12. Lingua e letteratura giapponese.

1.13. Lingua e letteratura araba.

2. *Italianistica:*
lingua e letteratura italiana;
storia della letteratura italiana moderna e contemporanea;
letteratura teatrale italiana;
letteratura umanistica;
linguistica italiana;
storia della grammatica e della lingua italiana;
filologia italiana;
lingua italiana per stranieri.

3. *Scienze del linguaggio:*
linguistica generale;
sociolinguistica;
psicolinguistica;
fonetica e fonologia;
linguistica applicata;
linguistica del testo;
semantica e lessicologia;
glottologia;
teoria e storia della traduzione;
etnolinguistica.

4. *Scienze glottodidattiche*:
didattica generale delle lingue straniere moderne;
metodologia dell'insegnamento della lingua inglese;
metodologia dell'insegnamento della lingua tedesca;
metodologia dell'insegnamento della lingua francese;
metodologia dell'insegnamento della lingua spagnola;
metodologia dell'insegnamento della lingua russa;
linguistica inglese;
linguistica tedesca;
linguistica francese;
linguistica spagnola;
linguistica russa;
didattica dell'italiano.

5. *Scienze dell'educazione*:
pedagogia;
psicologia;
psicopedagogia;
psicologia dell'età evolutiva;
letteratura per l'infanzia.

6. *Scienze geografiche*:
geografia;
storia delle scoperte geografiche;
geografia politica ed economica.

7. *Scienze filosofiche*:
filosofia;
logica;
storia della filosofia;
storia della filosofia moderna e contemporanea;
estetica;
filosofia del linguaggio.

8. *Lingue e culture classiche*:
lingua e letteratura latina;
letteratura greca;
letteratura latina medioevale;
storia della lingua latina;
storia della lingua greca;
storia della fortuna delle civiltà greca e latina.

9. *Scienze dell'arte, della musica e dello spettacolo*:
storia dell'arte medioevale e moderna;
storia dell'arte contemporanea;
storia e critica del cinema;
storia del teatro;
storia della musica.

10. *Scienze filologiche*:
filologia germanica;
filologia romanza;
filologia slava;
filologia inglese;
filologia tedesca;
filologia francese;
filologia spagnola;
filologia russa.

11. *Scienze storiche*:
storia medioevale;
storia moderna;
storia contemporanea;
storia dell'Europa occidentale;
storia dell'Europa orientale;
storia degli Stati Uniti d'America;
storia dei partiti e movimenti politici.

12. *Scienze storico-culturali*:
antropologia culturale;
storia delle tradizioni popolari;
storia della cultura inglese;
storia della cultura nord-americana;
storia della cultura tedesca;
storia della civiltà francese;
storia della cultura ispanica;
storia della cultura russa;
storia delle religioni;
sociologia della cultura.

13. *Scienze della letteratura*:
letterature comparate;
metodologia e storia della critica letteraria;
sociologia dell'arte e della letteratura;
teoria della letteratura;
retorica e stilistica.

14. *Scienze della comunicazione*:
sociologia della comunicazione;
teorie e tecniche della comunicazione di massa;
semiotica;
teoria e tecnica della elaborazione automatica dei dati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Urbino, 14 ottobre 1992

Il rettore: Bo

92A6151

CIRCOLARI

MINISTERO DEL TESORO

CIRCOLARE 23 dicembre 1992, n. 13/I.P.

Sospensione dei pensionamenti anticipati degli iscritti alle casse pensioni degli istituti di previdenza, ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438. Deroghe ivi previste, perequazione delle pensioni per l'anno 1993, aliquota contributiva aggiuntiva ed assoggettamento a contributo della somma forfettaria di L. 20.000 mensili per l'anno 1993.

A tutti gli enti con personale iscritto alle casse pensioni degli istituti di previdenza

Alla Direzione generale dei servizi periferici del Tesoro

Alle prefetture della Repubblica

Alla regione Valle d'Aosta

Ai commissari di Governo delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano

Ai provveditorati agli studi

Alle corti di appello

Alle direzioni provinciali del Tesoro

Alle ragionerie provinciali dello Stato

e, p. c.:

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica

Al Ministero della sanità

Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale

Alla Corte dei conti - Segretariato generale

Alle delegazioni regionali della Corte dei conti

Ai comitati regionali di controllo

Alla Ragioneria generale dello Stato

Alla Ragioneria centrale presso gli istituti di previdenza

All'ufficio di riscontro della Corte dei conti presso gli istituti di previdenza

All'Istituto nazionale della previdenza sociale

Parte introduttiva

Il decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438, reca, tra l'altro, misure urgenti in materia di previdenza, adottate dal legislatore al fine di realizzare l'indispensabile contenimento della relativa spesa previdenziale, nel quadro di un riordino del sistema pensionistico dei lavoratori dipendenti pubblici e privati, per il quale è stata conferita delega al Governo con l'art. 3 della recente legge 23 ottobre 1992, n. 421.

Con la presente circolare vengono illustrate le disposizioni introdotte e fornite le debite istruzioni con riferimento ai trattamenti pensionistici degli iscritti alle casse pensioni degli istituti di previdenza.

In via preliminare, si ritiene opportuno precisare l'ambito di applicazione della sospensione del diritto a pensione, disposta dall'art. 1 del provvedimento legislativo in esame.

Occorre sottolineare, innanzitutto, che detta sospensione riguarda tutti i casi di pensionamento anticipato, rispetto ai tassativi limiti massimi di età, fissati dai singoli ordinamenti degli enti datori di lavoro per il collocamento a riposo d'ufficio del personale da essi dipendente, decorrenti nel periodo stabilito, *qualunque sia la causa di cessazione dal servizio* e con esclusione delle fattispecie di seguito indicate.

Va subito messo in evidenza che, in base al dettato del citato art. 1, non incorrono nella prevista sospensione tutte quelle ipotesi in cui il diritto a pensione abbia decorrenza anteriore alla data del 19 settembre 1992; pertanto, la norma in questione non si applica alle cessazioni che siano avvenute entro e non oltre il 17 settembre 1992 (ultimo giorno di servizio) e quindi alle pensioni *decorrenti* da data non successiva al 18 settembre 1992.

Inoltre, ribadito che il blocco del diritto a pensione concerne i pensionamenti anticipati, *non* ricadono, ovviamente, nella predetta sospensione:

i collocamenti a riposo disposti d'ufficio dagli enti datori di lavoro, in base ad un vero e proprio obbligo giuridico (e non, perciò, facoltativamente) conseguente al raggiungimento, da parte dei dipendenti, dei limiti massimi di età tassativamente fissati dai rispettivi ordinamenti per l'estinzione del rapporto di lavoro. Peraltro, anche nel caso che la stessa fonte normativa dell'ente preveda esplicitamente, sempre in modo tassativo, quale causa di coatta espulsione dall'amministrazione il raggiungimento dei limiti massimi di servizio, non si configura, evidentemente, nella fattispecie considerata, un «pensionamento anticipato» e non si ritiene, pertanto, che debba trovare applicazione la sospensione del trattamento pensionistico;

le cessazioni dal servizio per morte, ancorché avvenuta nel periodo 18 settembre 1992 - 30 dicembre 1993; in tale ipotesi, il diritto alla pensione indiretta degli eventuali superstiti, non subisce alcuna sospensione;

i casi di dispensa dal servizio per «inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro», accertata con verbale di visita medico-collegiale, previamente effettuata presso le unità sanitarie locali dalla competente commissione sanitaria.

In relazione ai trattamenti per inabilità, giova richiamare, preliminarmente, quanto disposto dall'art. 13 della legge 8 agosto 1991, n. 274 e le relative istruzioni fornite da questa amministrazione con la circolare 15 novembre 1991, n. 9/I.P. (par. 4), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 273 del 21 novembre 1991.

Il primo comma del menzionato art. 13 dispone che le domande di pensione che richiedono la condizione di inabilità (ciò vale sia nel caso di inabilità relativa alle mansioni sia nel caso di inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro) non derivante da causa di servizio, debbono essere corredate del verbale di visita medico-collegiale, che attesti la sussistenza o meno della condizione di «inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro».

Qualora effettivamente sia stata accertata, nei prescritti modi di legge, la predetta condizione di «inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro» a carico del dipendente, l'ente di appartenenza non può certamente mantenerlo in servizio e, poiché trattasi di causa di cessazione del tutto involontaria e cogente, non si può ritenere che ricorra un collamento a riposo «anticipato» e, conseguentemente, non va applicata la sospensione della pensione ex art. 1 del decreto-legge n. 384, convertito nella legge n. 438/1992.

Ove, invece, non sussista la condizione di cui sopra ed il dipendente sia stato riconosciuto fisicamente inidoneo solo allo svolgimento delle proprie mansioni, si rammenta che l'ente datore di lavoro deve esperire ogni utile tentativo per recuperare al servizio attivo il personale interessato, assegnandolo, eventualmente, ad un diverso profilo professionale dello stesso livello o, addirittura, inferiore.

Come già fatto presente nella richiamata circolare n. 9/I.P., tale procedura costituisce condizione di legittimità dei collocamenti a riposo per inabilità relativa alle mansioni esercitate e soltanto nel caso che l'inabilità stessa sia tale da impedire l'ulteriore prosecuzione del rapporto di lavoro l'ente può disporre la cessazione per inabilità, mentre, in caso contrario, sussiste un divieto di dispensa per motivi di salute.

Con queste precisazioni, si sottolinea che i casi di cessazione dal servizio per inabilità relativa alle mansioni svolte, sfuggono alla sospensione del trattamento pensionistico soltanto nella eccezionale ipotesi che l'ente datore di lavoro non trovi assolutamente il modo di reimpiegare il personale interessato e sia, perciò, costretto a deliberarne la dispensa; al riguardo, l'ente medesimo dovrà trasmettere alla competente divisione della direzione generale degli istituti di previdenza tutta la necessaria documentazione probatoria e certificare la procedura e le motivazioni della cessazione dal servizio del dipendente riconosciuto inabile alle mansioni proprie o a quelle d'istituto.

1. *Sospensione dei pensionamenti anticipati.*

Nella parte introduttiva sono state esaminate tutte quelle fattispecie che *non* costituiscono «pensionamenti anticipati» e, pertanto, non sono riguardate dalla sospensione del diritto a pensione di cui all'art. 1 del decreto-legge n. 384, convertito nella legge n. 438/1992.

Viene ora presa in considerazione la disciplina che *nei casi di pensionamento anticipato* sospende il diritto a pensione.

Il comma uno del richiamato art. 1 dispone, per quanto qui interessa, che «... a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 1993 è sospesa l'applicazione di ogni disposizione di legge, di regolamento e di accordi collettivi che preveda il diritto, con decorrenza nel periodo sopracitato, a trattamenti pensionistici di anzianità a carico del regime generale obbligatorio, ... delle forme esclusive del regime stesso, ... anticipati rispetto all'età pensionabile o all'età prevista per la cessazione dal servizio in base ai singoli ordinamenti».

Si deve rilevare che la terminologia e la concettualità giuridica di cui si è servito il legislatore nella stesura della citata norma riflettono, in prevalenza, la disciplina del regime generale obbligatorio dell'I.N.P.S., pur essendo state tenute presenti le peculiarità delle altre gestioni pensionistiche.

È necessario, quindi, ricercare negli ordinamenti delle casse pensioni degli istituti di previdenza gli omologhi concetti e le corrispondenti fattispecie regolate dalle nuove disposizioni.

Ed invero, per «pensione di anzianità» deve intendersi, nell'ambito degli ordinamenti delle predette casse pensioni, il trattamento pensionistico eventualmente spettante a seguito del collocamento a riposo *anticipato* rispetto ai limiti massimi di età previsti per la cessazione dal servizio in base alla fonte normativa dei singoli enti; così pure l'«età pensionabile» va riferita all'età massima stabilita per il collocamento a riposo d'ufficio dalla medesima fonte normativa dei predetti enti.

Ciò posto, va messo in evidenza che tutti i casi di pensionamento anticipato che si verifichino nel periodo dal 19 settembre 1992 al 31 dicembre 1993 (decorrenza del collocamento a riposo), incorrono nella sospensione del diritto a pensione, con la sola esclusione delle deroghe esplicitamente previste dal legislatore nonché delle fattispecie (che, però, si ripete, non costituiscono «pensionamenti anticipati») prese in considerazione nella parte introduttiva della presente circolare.

Si deve altresì sottolineare che la disposizione in esame appare estremamente restrittiva in quanto non solo non consente l'erogazione del trattamento di quiescenza, bensì addirittura stabilisce, più radicalmente, che è sospeso il conseguimento dello *stesso diritto* a pensione.

In buona sostanza, non si tratta del contenuto patrimoniale del diritto che viene meno per la mancata corresponsione delle rate di pensione, ma è il medesimo diritto a pensione che non viene maturato nel periodo fissato e, conseguentemente, impedisce l'acquisizione dello «status» di pensionato, anche se, per estrema ipotesi, l'interessato fosse effettivamente cessato dal servizio.

La precisazione di cui sopra ha notevole rilievo ove si consideri che il diritto a pensione ed il connesso «status» di pensionato verrebbero, eventualmente, conseguiti *solo successivamente* allorquando sarà consentito l'accesso a pensione e, pertanto, *con riferimento a quest'ultima data* ed in base alla disciplina che *risulterà* vigente alla data medesima dovranno essere accertati i requisiti per il raggiungimento del diritto a pensione ed applicate le modalità di calcolo per la determinazione della misura della pensione stessa.

Orbene, nella materia pensionistica profonde innovazioni saranno certamente introdotte alla luce della legge-delega n. 421 del 1992 e degli emanandi decreti delegati ed è, quindi, opportuno richiamare l'attenzione degli enti datori di lavoro e delle competenti direzioni provinciali del Tesoro affinché adottino le necessarie cautele del caso, al fine di evitare l'indebita corresponsione di trattamenti pensionistici eventualmente non spettanti, o spettanti in un importo inferiore, in base alla disciplina che verrà posta, con particolare riguardo all'anno 1993.

Per ultimo, non è superfluo ribadire che la sospensione del diritto a pensione investe tutti i casi di pensionamenti anticipati, rispetto ai limiti massimi di età e/o di servizio, che abbiano decorrenza nel periodo stabilito; pertanto, qualunque sia la causa di cessazione dal servizio (sia che essa avvenga, ad es., per dimissioni, per decadenza, per destituzione a seguito di procedimento disciplinare o per condanna penale, ecc.) si configura pur sempre un «pensionamento anticipato» e va, quindi, applicata la sospensione del diritto a pensione, restando, ovviamente, escluse le fattispecie, prima indicate, concernenti le cessazioni dal servizio per morte e per inabilità, derivante o meno da causa di servizio, purché tale da impedire la prosecuzione del rapporto di lavoro.

Tra le varie ipotesi di «pensionamento anticipato» va menzionata, in modo particolare, quella che può verificarsi per effetto dell'art. 4, comma 7, della legge n. 412 del 1991, riguardante il personale medico dipendente dal Servizio sanitario nazionale.

Il citato art. 4 ha sancito l'incompatibilità del rapporto di lavoro reso alle dipendenze del predetto Servizio con ogni altro rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, o anche di natura convenzionale con lo stesso Servizio sanitario nazionale.

Tali situazioni di incompatibilità dovranno cessare entro il 31 dicembre 1992 ed è, pertanto, necessario che, entro la medesima data, i medici interessati scelgano, in base alle personali valutazioni, se dimettersi dal pubblico impiego, optando per l'attività libero-professionale, ovvero continuare a rimanere alle dipendenze del Servizio sanitario nazionale, rinunciando ai rapporti incompatibili.

È di tutta evidenza che, qualora si opti per la cessazione dal servizio, pure nella fattispecie prospettata ricorre un «pensionamento anticipato», in quanto l'estinzione del rapporto di lavoro è conseguente ad un atto di libera volontà dei soggetti e dovrà, quindi, trovare applicazione la sospensione del diritto a pensione ex art. 1 del decreto-legge n. 384, convertito nella legge n. 438/1992.

2. *Deroghe alla sospensione dei pensionamenti anticipati.*

Il comma 2 dell'art. 1 del provvedimento legislativo in esame, prevede alcune ipotesi eccezionali di deroga alla sospensione del conseguimento del diritto a pensione nei casi di «pensionamento anticipato».

Il predetto comma, per quanto concerne gli iscritti alle casse pensioni degli istituti di previdenza, tra l'altro testualmente recita: «La disposizione di cui al comma 1 non si applica:

a) ... ai lavoratori privi della vista;

c) ai lavoratori per i quali sia intervenuta l'estinzione del rapporto di lavoro ... ovvero sia iniziato il decorso del periodo di preavviso connesso alla risoluzione del rapporto anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto;

e) ai dipendenti che abbiano presentato domanda di dimissioni da un pubblico impiego, *accolta* dai *competenti organi* anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto;

f) ai lavoratori che possano far valere un'anzianità contributiva non inferiore a 40 anni;».

Innanzitutto, si deve sottolineare che le disposizioni di cui al citato comma 2 dell'art. 1 costituiscono deroghe alla sospensione dei «pensionamenti anticipati» e si debbono considerare, pertanto, come norme di carattere eccezionale rispetto al divieto di carattere generale posto dal comma 1; conseguentemente, come è pacificamente riconosciuto in dottrina e giurisprudenza, esse sono norme di stretta interpretazione letterale e non sono suscettibili di interpretazione estensiva o analogica.

Detta precisazione dovrà essere tenuta ben presente al fine di determinare con esattezza l'ambito di applicazione del prefato comma 2.

Vengono, ora, esaminate le singole ipotesi di deroga, sopra elencate.

Per quanto concerne *i lavoratori privi della vista di cui alla lettera a)*, si richiama quanto già precisato da questa Amministrazione con la circolare 27 maggio 1992, n. 12/I.P. (par. 2), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* -

serie generale - n. 127 del 1° giugno 1992, in relazione ai dipendenti privi della vista di cui alle leggi 29 marzo 1985, n. 113 e 28 marzo 1991, n. 120.

Giova rammentare che rientrano nella predetta categoria coloro che si trovano nella condizione di cui al 1° comma dell'art. 6 della legge 2 aprile 1968, n. 482, siano, cioè, colpiti da cecità assoluta o abbiano un residuo visivo non superiore a un decimo in entrambi gli occhi, con eventuale correzione.

Va messo in evidenza che la condizione di privo della vista dovrà essere documentalmente comprovata, mediante l'idonea certificazione indicata al paragrafo 2 della menzionata circolare n. 9/I.P., alla quale si fa esplicito rinvio.

All'uopo, l'ente datore di lavoro dovrà inviare l'apposita documentazione di cui sopra alla direzione provinciale del Tesoro, ai fini della corresponsione del trattamento provvisorio di pensione, ed alla competente divisione della Direzione generale degli istituti di previdenza.

L'ipotesi di deroga sub *c)* comprende due distinte fattispecie: in ordine alla prima, che riguarda i *lavoratori per i quali sia intervenuta l'estinzione del rapporto di lavoro*, già nella parte introduttiva della presente circolare è stato subito chiarito che la sospensione del diritto a pensione non si applica quando il diritto stesso abbia decorrenza anteriore alla data del 19 settembre 1992.

La seconda fattispecie concerne quei casi in cui il rapporto di lavoro ha natura privatistica (come, ad es., per le aziende municipalizzate) ed i relativi contratti collettivi nazionali, o la fonte normativa propria dei singoli enti, prevedono la necessità di un periodo di preavviso per la risoluzione del rapporto stesso; detto periodo di preavviso deve essere osservato, secondo le diverse ipotesi, sia dall'ente datore di lavoro in favore del dipendente, sia dal lavoratore in favore dell'ente medesimo.

Orbene, qualora *il decorso del periodo di preavviso sia iniziato anteriormente al 19 settembre 1992*, non si incorre nella sospensione del diritto a pensione.

È opportuno chiarire che elemento discriminante, nella fattispecie considerata, è soltanto la data di decorrenza del periodo di preavviso; la predetta data non sempre coincide con quella della comunicazione scritta, che è presupposto necessario ma non sufficiente, in quanto potrebbe accadere che pur in presenza di una comunicazione scritta anteriore al 19 settembre 1992, il periodo del preavviso medesimo decorra da data non anteriore a quella di entrata in vigore del decreto-legge n. 384/1992, in base alle disposizioni legislative, regolamentari o contrattuali.

Solo da un'attenta lettura dell'apposita normativa che disciplina l'istituto del preavviso, potrà stabilirsi, in relazione alla comunicazione scritta, la decorrenza del periodo in questione.

Va rilevato che la norma in esame non richiede alcun'altra condizione ed è, pertanto, irrilevante il possesso, anteriormente al 19 settembre 1992, dei requisiti necessari per il diritto a pensione, dovendo detti requisiti sussistere ed essere accertati con riferimento alla data di cessazione dal servizio.

Al riguardo, sarà sufficiente che gli enti datori di lavoro certifichino il verificarsi della prescritta condizione e trasmettano alla direzione provinciale del Tesoro ed alla competente divisione della Direzione generale degli istituti di previdenza copia, debitamente autenticata, di tutta la relativa documentazione probatoria, con particolare riferimento alla comunicazione scritta di preavviso, da cui risultino la data certa e gli estremi di assunzione a protocollo, nonché copia conforme della fonte normativa che regola l'istituto del preavviso.

L'ipotesi di deroga sub *e)* concerne i *dipendenti che abbiano presentato domanda di dimissioni da un pubblico impiego, accolta dai competenti organi anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.*

Va sottolineato che, in base alla citata disposizione, la fattispecie ivi prevista si realizza quando sussistono *congiuntamente* le seguenti condizioni:

1) destinatari sono soltanto quei dipendenti ai quali si applica la disciplina del rapporto di pubblico impiego e non, invece, quel personale il cui rapporto di lavoro abbia natura privatistica;

2) la domanda di dimissioni (o anche di collocamento a riposo) sia stata presentata anteriormente al 19 settembre 1992;

3) l'accoglimento di tale domanda sia avvenuto, nelle prescritte forme di legge idonee a manifestare la volontà della pubblica amministrazione (e, cioè, con regolari atti deliberativi), anteriormente alla predetta data;

4) la volontà di accogliere la domanda sia stata *formalmente* manifestata dai *competenti* organi degli enti pubblici, nella cui sfera di attribuzione rientri, secondo la fonte normativa propria degli enti stessi, il potere/dovere di deliberare sulle domande di dimissioni o di collocamento a riposo dei dipendenti (ad es. delibera della giunta comunale e provinciale, rispettivamente per i comuni e le province, o attualmente, dell'amministratore straordinario per le unità sanitarie locali, ovvero del consiglio di amministrazione per alcuni enti, ecc.);

5) la cessazione dal servizio sia effettivamente avvenuta, o avvenga, alla data indicata nella domanda di dimissioni e nel conseguente provvedimento di accoglimento, i quali, si ripete, devono essere entrambi anteriori al 19 settembre 1992; una eventuale prosecuzione del servizio oltre la prestabilita data di collocamento a riposo

ovvero un differimento del collocamento a riposo medesimo, deliberato con atto non anteriore al 19 settembre 1992, configurerebbe una implicita revoca della domanda di dimissioni (o di collocamento a riposo) e del relativo atto deliberativo di accoglimento, con i conseguenti riflessi negativi sull'accesso al diritto a pensione.

Come è stato messo in evidenza, la fattispecie in esame concerne l'ambito del pubblico impiego e ad essa, quindi, vanno applicati tutti i principi che regolano, appunto, detto rapporto.

Con particolare riferimento alle modalità di costituzione e d'estinzione volontaria del rapporto di pubblico impiego, è richiesto, come è noto, l'incontro di due manifestazioni unilaterali di volontà provenienti l'una dall'interessato e l'altra dalla pubblica amministrazione, la quale si esprime solo con gli atti adottati nelle forme di legge.

Si deve, inoltre, rilevare che la norma di cui trattasi menziona la «domanda di dimissioni»; al riguardo, va precisato che sia l'ordinamento degli impiegati statali come pure gli ordinamenti del personale degli altri enti pubblici, soprattutto locali, che mutuano i loro principi da quello statale, distinguono la domanda di dimissioni volontarie (che prescinde dal conseguimento del diritto a pensione) dalla domanda di collocamento a riposo che, invece, presuppone sempre il diritto a pensione.

A stretto rigore, pertanto, sembrerebbe che la norma in esame non prenda in considerazione le domande di collocamento a riposo.

Tuttavia, si deve tener presente che le domande di dimissioni a seguito delle quali sia carente il diritto a pensione non hanno qui alcuna rilevanza, mentre quelle altre presentate nei casi in cui vi sia diritto a pensione, sostanzialmente coincidono con le domande di collocamento a riposo.

Per tali motivi, si ritiene di poter consentire che, ove sussistano congiuntamente tutte le condizioni sopra esposte, l'ipotesi di deroga sub *e)* sia operante anche per le domande di collocamento a riposo.

Peraltro, si deve rilevare che la domanda di dimissioni o di collocamento a riposo non opera di per sé la cessazione del rapporto, ma rappresenta soltanto il presupposto indispensabile per ottenere l'atto di accoglimento dell'amministrazione e può anche essere ritirata dall'interessato fino a quando l'ente datore di lavoro non abbia provveduto in merito; conseguentemente, la predetta domanda non ha alcuna efficacia se non è stata accolta dai competenti organi dell'ente medesimo, comunque tenuto ad adottare il relativo, esplicito e formale atto deliberativo, anche se, eventualmente, non vi abbia adempiuto entro il termine appositamente stabilito da leggi, regolamenti, o contratti collettivi.

Ed invero, tale manifestazione di volontà della pubblica amministrazione, consacrata nelle prescritte forme, è, in ogni caso, un atto necessario ed indefettibile per l'estinzione del rapporto di pubblico impiego; fino a quando esso non sia intervenuto, il dipendente deve rimanere in servizio, con tutti gli obblighi ed i diritti che ne derivano.

Quanto sopra, si ripete, vale anche quando la fonte normativa propria dell'ente datore di lavoro fissa un termine entro il quale l'ente medesimo è tenuto a deliberare in merito alla domanda di dimissioni o di collocamento a riposo.

Infatti, prima della scadenza del predetto termine, l'accoglimento della domanda in questione rientra nella discrezionalità dell'amministrazione che, entro certi limiti, può differire la cessazione dal servizio per esigenze di pubblico interesse che prevalgono sulla posizione soggettiva del singolo; decorso tale termine, il provvedimento di accettazione avrà contenuto vincolato, sarà atto meramente dichiarativo ma pur sempre indispensabile per l'estinzione del rapporto di pubblico impiego.

È appena il caso di rammentare, inoltre, che la domanda di collocamento a riposo andrebbe rigettata, ove non fossero sussistenti i requisiti per il diritto a pensione che l'amministrazione dovrebbe previamente accertare con apposita attività istruttoria.

Pertanto, è di tutta evidenza che in tutti quei casi in cui l'ente datore di lavoro abbia omesso di provvedere entro il termine previsto, non si può configurare, in senso tecnico-giuridico, l'ipotesi del «silenzio-assenso», come, invece, è stato da più parti adombrato: ciò in quanto, nella fattispecie, il silenzio della pubblica amministrazione non concretizza un atto amministrativo e non può surrogare, in positivo, il provvedimento di accoglimento della domanda di dimissioni o di collocamento a riposo; tutt'al più, a causa del comportamento omissivo dell'ente, si realizza una ipotesi di «silenzio-inadempimento», che potrebbe anche essere impugnato dall'interessato davanti all'autorità giudiziaria competente per ottenere la declaratoria dell'obbligo di provvedere in merito.

Orbene, se il predetto atto deliberativo risulti di data non anteriore al 19 settembre 1992, dovrà trovare applicazione la sospensione del diritto a pensione.

Come è noto, poi, il provvedimento amministrativo è «perfetto» quando si è compiuto il procedimento stabilito dalla legge per la sua emanazione e vi è stata, effettivamente, la manifestazione di tutte quelle volontà il cui concorso sia richiesto per la sua formazione.

Inoltre, l'atto amministrativo è «efficace» quando è idoneo a produrre gli effetti giuridici cui è diretto.

Un atto può essere perfetto ma non ancora efficace, in quanto i due momenti della «perfezione» e della «efficacia» possono non coincidere, come nell'ipotesi di efficacia posticipata, in cui si ha un periodo intermedio, durante il quale l'atto amministrativo si trova in stato di pendenza.

Tale è la situazione che si verifica quando la legge stabilisce che il provvedimento, pure perfetto, non è efficace ed eseguibile fino a che non sia sopravvenuto un

particolare evento che essa erige a requisito di efficacia dell'atto stesso, come l'intervento favorevole dell'organo di controllo o la scadenza del periodo di pubblicazione dell'atto, mediante affissione all'albo dell'ente.

L'esecutività, quindi, non è uno degli elementi costitutivi del provvedimento amministrativo, non incide sulla «perfezione» del provvedimento medesimo, bensì ne costituisce un «requisito di efficacia».

Poste queste premesse di carattere generale, si deve, conseguentemente, precisare che, qualora l'atto deliberativo di accoglimento della domanda di dimissioni o di collocamento a riposo sia stato adottato prima del 19 settembre 1992 e congiuntamente sussistano tutte le altre condizioni per il realizzarsi della ipotesi di deroga in esame, non assume rilevanza che l'esecutività dell'atto deliberativo medesimo non sia, eventualmente, anteriore al 19 settembre 1992, a seguito dell'atto positivo di controllo o della scadenza del periodo di pubblicazione successivi alla predetta data.

Al riguardo, giova richiamare, innanzitutto, quanto prima sottolineato circa il carattere eccezionale delle norme che recano deroghe al divieto di carattere generale posto dal comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge n. 384/92, convertito con modificazioni in legge n. 438/92, con la conseguente necessità della loro stretta interpretazione letterale.

Alla luce di tale principio, è già sufficiente rilevare dal dettato testuale del comma 2, lettera *e)*, del citato art. 1, che il legislatore non ha prescritto che anteriormente al 19 settembre 1992 sia pure intervenuto il requisito della esecutività della deliberazione di accoglimento della domanda di dimissioni o di collocamento a riposo, nulla disponendo in merito, anzi prevedendo esplicitamente (e soltanto) che la predetta domanda deve essere stata presentata dai dipendenti ed accolta dai competenti organi dell'ente, prima della menzionata data del 19 settembre 1992.

Oltre tutto, occorre far presente che la esecutività dell'atto amministrativo, come sopra illustrato, è soltanto un «requisito di efficacia» al quale è riconosciuta, nei confronti dell'atto di cui condiziona la operatività, una forza giuridica minore di natura puramente dichiarativa; pertanto, l'efficacia del provvedimento amministrativo, divenuto esecutivo, retroagisce al momento in cui il provvedimento medesimo si sia perfezionato.

Viene, preso, infine, in considerazione il caso in cui l'ente datore di lavoro dopo avere adottato l'atto deliberativo di accoglimento della domanda di dimissioni o di collocamento a riposo in data anteriore al 19 settembre 1992, abbia poi sospeso il predetto atto e, successivamente, abbia provveduto a revocare la disposta sospensione.

Si deve rilevare, in via preliminare, che la sospensione dell'atto amministrativo priva di effetti giuridici l'atto stesso, ne determina la paralisi nell'ordinamento; il provvedimento sospeso, pertanto, si può ritenere *tamquam non esset* nel perdurare della sua sospensione, essendo del tutto inefficace, e parimenti, in tale situazione, nessun effetto può essere collegato alla domanda di dimissioni o di collocamento a riposo.

In buona sostanza, con la manifestazione di volontà di sospendere l'atto di accoglimento, l'ente datore di lavoro ha vanificato la sua precedente determinazione volitiva, con tutte le connesse conseguenze negative che potrebbero derivare.

È evidente, infatti, che, nella fattispecie prospettata, assume rilievo decisivo proprio la circostanza che il provvedimento di revoca della sospensione sia stato, o meno, emanato anteriormente al 19 settembre 1992, in quanto, in definitiva, è quest'ultimo provvedimento che dispiega gli effetti giuridici in relazione all'accoglimento della domanda di dimissioni o di collocamento a riposo.

In conclusione, soltanto nel caso in cui l'atto deliberativo di revoca della sospensione sia di data anteriore al 19 settembre 1992 e l'interessato cessi effettivamente dal servizio alla data originariamente stabilita ed indicata nella sua domanda, non sussiste alcun impedimento ad applicare la deroga di cui alla lettera *e)* in esame.

Invece, se il provvedimento di revoca in questione *non* fosse stato emanato prima del 19 settembre 1992, non si potrebbe sfuggire al blocco del conseguimento del diritto a pensione.

Per ultimo, è opportuno far presente che l'ente datore di lavoro, qualora trovi applicazione l'ipotesi di deroga di cui trattasi, dovrà inviare alla direzione provinciale del Tesoro, ai fini della corresponsione del trattamento provvisorio di pensione, ed alla competente divisione della Direzione generale degli istituti di previdenza, copia, debitamente autenticata, dell'atto deliberativo di accoglimento della domanda di dimissioni o di collocamento a riposo, nonché di tutti gli eventuali e successivi provvedimenti di sospensione e di revoca della stessa.

La lettera *f)* del comma due dell'art. 1 del decreto-legge n. 384/92, convertito in legge n. 438/92, dispone che il generale divieto di conseguimento del diritto a pensione di cui al comma 1 dello stesso articolo, non si applica *ai lavoratori che possano far valere un'anzianità contributiva non inferiore a 40 anni.*

È opportuno far presente, in via preliminare, che il significato della predetta norma va determinato, innanzitutto, in base al criterio letterale sancito dall'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale, che testualmente recita: «Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse...».

Seguendo il noto brocardo latino: *in claris non fit interpretatio*, laddove il dettato letterale della norma non offre alcuna possibilità di equivoco, non deve essere ricercato alcun altro significato al di là di quello manifestato dalla espressione legislativa.

È appena il caso di ribadire, peraltro, che il carattere eccezionale della disposizione in esame conferma ulteriormente il criterio di stretta interpretazione letterale della stessa.

Giova, infine, rammentare che la eventuale antinomia tra norme confliggenti va risolta dando applicazione ad una sola di esse, alla stregua dei criteri positivamente stabiliti.

In particolare si deve, altresì, richiamare il criterio cronologico (*lex posterior derogat priori*), stabilito dall'art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale, che recita: «Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola la intera materia già regolata dalla legge anteriore».

Conformandosi ad una tradizionale distinzione, il citato art. 15 prevede, dunque, separatamente, l'abrogazione «espressa» e l'abrogazione «tacita»: la prima consiste e deriva da un'esplicita dichiarazione contenuta nella disposizione sopravvenuta, mentre la seconda risulta dalla oggettiva incompatibilità tra le norme nuove e quelle preesistenti; tale incompatibilità si articola, quindi, nelle due figure della incompatibilità-contrasto (di norma con norma) e della impossibilità di applicare qualsiasi norma precedente in fattispecie che venga posteriormente e compiutamente regolata da fonte successiva.

Pertanto, alla luce dei principi generali sopra richiamati, si deve precisare che, prescrivendo la disposizione in esame, esplicitamente, il requisito dell'anzianità contributiva *non inferiore a 40 anni*, non si può consentire, ai limitati fini dell'accesso alla deroga in esame, l'applicazione di precedenti norme che prevedano qualsiasi arrotondamento all'anno ovvero al mese intero superiore quando risulti una frazione eccedente, rispettivamente, i sei mesi o i quindici giorni.

Per quanto concerne, inoltre, la locuzione «anzianità-contributiva», usata dal legislatore, va posto in evidenza che in essa debbono essere ricompresi tutti i servizi e/o periodi utili a pensione; nel calcolo dell'anzianità contributiva, quindi, rientrano sia i servizi effettivamente prestati, con obbligo d'iscrizione alle casse pensioni degli istituti di previdenza, che i servizi e/o periodi ammessi a riscatto o ricongiungibili nonché (ove sussistano tutti i requisiti indicati al paragrafo due della menzionata circolare n. 9/I.P.) i periodi di servizio militare di leva, computati a domanda, con onere a carico delle predette casse pensioni, ai sensi dell'art. 1 della legge 8 agosto 1991, n. 274.

Resta, ovviamente, inteso che debbono essere, altresì, ricompresi tutti quei servizi e/o periodi utili a pensione, indicati al paragrafo G) della circolare n. 3295, emanata dal servizio ispettivo degli istituti di previdenza in data 16 novembre 1992, concernente la procedura per la denuncia delle retribuzioni contributive e per la revisione dei contributi previdenziali mensili, relativi all'anno 1992.

Alcune perplessità sono state, poi, manifestate circa la data alla quale si debba maturare l'anzianià contributiva di 40 anni, per non incorrere nella sospensione del conseguimento del diritto a pensione; se, cioè, sia richiesto che la suddetta condizione debba sussistere alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 384 ovvero della legge di conversione, od anche successivamente.

Al riguardo, si deve rilevare, innanzitutto, che la norma non prevede alcuna data di riferimento per il possesso del requisito di cui sopra e che il legislatore, disponendo per i «...lavoratori che possano far valere...», non ha adoperato il verbo al tempo passato bensì al presente storico.

Pertanto, si ritiene che la disposizione in esame non vada interpretata in modo statico o cristallizzato, ma che si possa accedere ad una qualificazione dinamica del precetto portato dalla disposizione medesima, tale da consentire di sciogliere favorevolmente tutti i dubbi prospettati, nel senso che i prescritti 40 anni di anzianità contributiva possano essere maturati anche dopo la data di entrata in vigore del decreto-legge o della legge di conversione.

Per comprovare il possesso del requisito previsto dall'ipotesi di deroga di cui trattasi, ai fini della corresponsione del trattamento provvisorio di pensione da parte della competente direzione provinciale del Tesoro, non è necessario alcun particolare adempimento, essendo sufficiente che gli enti datori di lavoro certifichino nel quadro 1 del Mod. S.C. 755/4, all'apposita colonna del *servizio utile*, che tale servizio (e non quello arrotondato, si ripete) sia di *almeno* 40 anni compiuti.

In conclusione dell'ampia disamina effettuata delle ipotesi eccezionali di deroga alla sospensione del conseguimento del diritto a pensione, si invitano gli enti datori di lavoro ad attenersi scrupolosamente alle indicazioni e precisazioni sopra fornite.

Non è superfluo rammentare, altresì, la diretta responsabilità che gli stessi enti datori di lavoro assumono quali ordinatori primari di spesa nella erogazione, da parte delle competenti direzioni provinciali del Tesoro, del trattamento provvisorio di pensione.

Giova richiamare, in proposito, la norma i cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1986, n. 538, emesso in attuazione della legge n. 428 del 1985 laddove, in particolare, viene disposto che «qualora per errore contenuto nella comunicazione dell'ente di appartenenza del dipendente, venga indebitamente liquidato un trattamento pensionistico definitivo o provvisorio, diretto, indiretto o di riversibilità, ovvero un trattamento in misura superiore a quella dovuta e l'errore non sia da attribuire a fatto doloso dell'interessato, l'ente responsabile della comunicazione è tenuto a rifondere le somme indebitamente corrisposte, salvo rivalsa verso l'interessato medesimo».

Per ultimo, si fa presente che gli enti datori di lavoro che abbiano già inviato alle direzioni provinciali del Tesoro i Mod. S.C. 755/4, concernenti la correponsione di trattamenti provvisori di pensione anticipata avente decorrenza nel periodo 19 settembre 1992 - 31 dicembre 1993, dovranno confermare agli stessi provinciali uffici la sussistenza di tutti i requisiti previsti dalle ipotesi di deroga sopra descritte, trasmettendo, nel contempo, laddove richiesta, l'apposita documentazione probatoria indicata nella presente circolare.

Ovvero ciò non avvenga, le direzioni provinciali del Tesoro sono autorizzate a non porre in pagamento tali partite di pensione provvisoria ed a restituire agli enti medesimi i predetti Mod. S.C. 755/4.

3. *Contingentamento dei pensionamenti anticipati.*

L'art. 1 del decreto-legge n. 384/92, convertito, con modificazioni, in legge n. 438/1992, prevede, ai commi 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quinquies*:

«2-*bis*. Con effetto dal 1° gennaio 1994 la decorrenza delle pensioni di anzianità per le quali è richiesta un'anzianità contributiva non inferiore a 35 anni è stabilita in data non anteriore al 1° maggio di ciascun anno per i soggetti di età pari o superiore a 57 anni, se uomini, e a 52 anni, se donne, e in data non anteriore al 1° novembre di ciascun anno negli altri casi.

2-*ter*. Fino all'allineamento al regime generale, per i soggetti iscritti a forme di previdenza che prevedano requisiti di anzianità contributiva inferiore a 35 anni la decorrenza del pensionamento anticipato, rispetto ai limiti di età vigenti nei singoli ordinamenti per il collocamento a riposo......, è fissata al 1° settembre di ciscun anno.

2-*quinquies*. Per l'anno 1994, per i soggetti in possesso al 31 dicembre 1992 dei requisiti richiesti dai rispettivi ordinamenti per il pensionamento di anzianità, l'accesso alla pensione stessa è consentito a decorrere dal 1° gennaio 1994».

Le citate disposizioni delineano il quadro normativo da cui trarre la disciplina del contingentamento dei pensionamenti anticipati.

È appena il caso di ribadire, innanzitutto, che restano, ovviamente, escluse dal predetto contingentamento tutte quelle fattispecie, che non costituiscono «pensionamenti anticipati», concernenti le cessazioni per raggiungimento dei tassativi limiti massimi di età e/o di servizio, per morte nonché per inabilità, derivante o meno da causa di servizio, purché tale da impedire la prosecuzione del rapporto di lavoro.

Peraltro, si deve avvertire che gli iscritti alle casse pensioni degli istituti di previdenza non sono destinatari della disposizione di cui al comma 2-*bis*; essi sono, invece, interessati dalle norme recate dai commi 2-*ter* e 2-*quinquies*.

È bene, però, precisare subito che, per la corretta interpretazione del citato comma 2-*ter*, dove è stato omesso di ripetere che la norma stessa ha effetto dal 1° gennaio 1994 (così come è stato esplicitamente indicato nel precedente comma 2-*bis*), non si può prescindere dal richiamato contesto legislativo, in quanto la soprarilevata costruzione tecnico-giuridica può essere superata solo mediante un'analisi sistematica di tutte le disposizioni relative al contingentamento dei pensionamenti anticipati.

Al riguardo, è da considerare che il menzionato comma 2-*ter* è stato introdotto dalla legge di conversione ed ha, quindi, efficacia dal giorno successivo a quello di pubblicazione (e cioè dal 19 novembre 1992), ai sensi dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Pertanto, non essendo stato indicato alcun differimento, la disposizione in questione dovrebbe esplicare i propri effetti fin dall'anno 1993, in relazione a tutte le fattispecie di «pensionamento anticipato», ivi comprese quelle che rientrano nelle favorevoli ipotesi di deroga che consentono l'accesso al diritto a pensione.

Tuttavia, tale restrittiva interpretazione comporterebbe conseguenze talmente incoerenti e perverse da porsi in aperto contrasto con la volontà del legislatore.

Si pensi, ad esempio, al caso di un dipendente che abbia presentato domanda di dimissioni, accolta dai competenti organi dell'ente datore di lavoro anteriormente al 19 settembre 1992, fissando quale data di cessazione dal servizio il 1° febbraio 1993.

Orbene, in tale fattispecie, qualora si ritenesse fondata la tesi restrittiva di cui sopra, ferma restando la cessazione dal servizio alla data del 1° febbraio 1993, la decorrenza del relativo pensionamento anticipato, in base al comma 2-*ter* in esame, sarebbe fissata al 1° settembre del 1993.

L'interessato, quindi, pur rientrando con piena legittimità, secondo il disposto letterale della norma, nella ipotesi di deroga alla sospensione del diritto a pensione prevista dal comma 2, lettera *e)*, dell'art. 1 del provvedimento legislativo *de quo*, tuttavia rimarrebbe privo per lungo periodo del trattamento economico sia dell'attività di servizio che di quiescenza.

Ancora più gravi sarebbero le conseguenze se, nella medesima ipotesi di deroga di cui alla lettera *e)*, la data per la cessazione dal servizio fosse, ad esempio, indicata al 1° ottobre 1993 ed il dipendente maturasse solo nel corso dello stesso 1993 i requisiti richiesti per il diritto a pensione, che non sarebbero, pertanto, sussistenti al 31 dicembre 1992.

In tale malaugurata situazione, l'interessato, anche se collocato a riposo dal 1° ottobre 1993, con la legittima aspettativa a percepire immediatamente la pensione spettantegli, rientrando lo stesso nella ipotizzata deroga, si ritroverebbe privato, addirittura, per il lungo periodo intercorrente dal 1° ottobre 1993 al 31 agosto 1994, di qualunque reddito stipendiale o pensionistico.

È di tutta evidenza che le descritte distorsioni non rientrano certamente nella *ratio* della legge e possono

essere agevolmente superate in quanto il comma 2-*ter*, di cui si discute, pur costituendo comma a sé stante, può essere sostanzialmente considerato come la naturale e logica continuazione del precedente comma 2-*bis* (dove è espressamente prescritto che gli effetti giuridici della disposizione decorrono dal 1° gennaio 1994) in relazione alle altre forme di previdenza che prevedono requisiti di anzianità contributiva inferiore a 35 anni per i pensionamenti ancitipati.

Pertanto, si deve intendere che la stessa decorrenza del 1° gennaio 1994 sia stata voluta dal legislatore anche per l'efficacia della successiva norma di cui al comma 2-*ter*.

Quanto sopra trova ulteriore conferma nella disposizione recata dal citato comma 2-*quinquies*, in base al quale, limitatamente all'anno 1994, non sono soggetti ad alcun contingentamento i pensionamenti anticipati dei dipendenti in possesso, al 31 dicembre 1992, dei requisiti richiesti per il conseguimento del diritto a pensione.

Infatti, appare irrazionale che l'iscritto che abbia maturato al 31 dicembre 1992 i requisiti per il diritto a pensione si sottragga, per l'anno 1994, al contingentamento dei pensionamenti anticipati mentre, invece, lo stesso iscritto non vi potrebbe sfuggire qualora la data di collocamento a riposo fosse stabilita nell'arco del 1993, pur trovandosi parimenti in possesso dei predetti requisiti sempre alla data del 31 dicembre 1992, ed in più non essendo destinatario del blocco del diritto a pensione.

In definitiva, è da ritenere che le disposizioni in esame non debbano trovare applicazione per l'anno 1993 ma abbiano efficacia dal 1° gennaio 1994 e per gli anni successivi, stabilendo che, dalla predetta data, la decorrenza dei pensionamenti anticipati rimane fissata al 1° settembre di ciascun anno, con l'unica eccezione, già menzionata, prevista dal comma 2-*quinquies*.

La nuova discipina sul contingentamento dei collocamenti a riposo anticipati limita, a decorrere dal 1° gennaio 1994, la facoltà degli iscritti di scegliere e distribuire, nell'arco di ciascun anno, la data di cessazione volontaria dal servizio, comprimendo le posizioni soggettive dei singoli i quali, per non subire alcuna soluzione di continuità tra il trattamento in attività di servizio ed il godimento della pensione dovranno, evidentemente, chiedere di essere collocati anticipatamente a riposo a decorrere dal 1° settembre di ciascun anno.

Infine, non sembra superfluo evidenziare che, dal combinato disposto del comma 1 e del comma 2-*ter* dell'art. 1 di cui trattasi, concernenti, rispettivamente, la sospensione del diritto a pensione anticipata ed il connesso contingentamento, si deve dedurre, in buona sostanza, che il blocco dei predetti pensionamenti, disposto dal legislatore in vista delle esigenze di contenimento della spesa previdenziale, non è limitato al solo periodo indicato al comma 1, ma in effetti si protrae per circa due anni, dal 19 settembre 1992 al 31 agosto 1994, rimanendo esclusi soltanto coloro che abbiano accesso alla pensione anticipata in quanto possono avvalersi delle previste deroghe, ovvero, con riferimento al 1994, siano in possesso al 31 dicembre 1992 dei prescritti requisiti per conseguire il diritto a pensione.

4. *Perequazione delle pensioni, aliquota contributiva aggiuntiva e pensionabilità della somma forfettaria di L. 20.000 mensili.*

L'art. 2 del decreto-legge n. 384/1992, convertito, con modificazioni, in legge n. 438/1992, stabilisce che:

«1. In attesa della legge di riforma del sistema pensionistico e fino al 31 dicembre 1993 è sospesa, ad eccezione di quanto previsto al comma 1-*bis*, l'applicazione di ogni disposizione di legge, di regolamento, o di accordi collettivi che preveda aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni previdenziali ed assistenziali, pubbliche e private, ...

1-*bis*. Per l'anno 1993, la misura degli aumenti di perequazione automatica delle pensioni al costo della vita di cui all'art. 21, secondo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, e successive modificazioni, ..., è fissata in 1,8 ed 1,7 punti percentuali a decorrere, rispettivamente, dal 1° giugno e dal 1° dicembre».

La citata norma si pone in linea con la finalità del legislatore di contenere il disavanzo del settore pubblico allargato, con particolare riguardo al rapporto entrate contributive/erogazioni previdenziali nell'ambito di tutti i sistemi pensionistici.

Infatti, in base al richiamato comma uno, sulle pensioni in pagamento non è stato corrisposto l'aumento, dal 1° novembre 1992, per la perequazione automatica prevista dall'art. 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, con riferimento agli indici della scala mobile dei lavoratori dell'industria; inoltre, non spetta neppure l'altro aumento perequativo dal 1° gennaio 1993, derivante dall'aggancio delle pensioni alla dinamica salariale, ai sensi della legge n. 177 del 1976.

Il rigore della predetta disposizione è stato, però, in parte contemperato dal successivo comma 1-*bis* che, per l'anno 1993, ha mantenuto soltanto gli incrementi collegati al costo della vita di cui al menzionato art. 21 della legge n. 730 del 1983.

Tuttavia, detti aumenti infrannuali vengono fatti slittare di un mese, essendone stata fissata la decorrenza dal 1° giugno e dal 1° dicembre del 1993, e sono stati, altresì, predeterminati sulla base del tasso d'inflazione programmata e non su quello reale che, effettivamente, risulterà alla fine del 1993.

L'art. 3-*ter* del provvedimento legislativo in esame dispone che: «1. A decorrere dal 1° gennaio 1993, è stabilita in favore di tutti i regimi pensionistici dei dipendenti pubblici e privati che prevedano aliquote contributive a carico del lavoratore inferiori al 10 per cento, una aliquota aggiuntiva nella misura di un punto percentuale sulle quote di retribuzione eccedente il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile determinata ai fini dell'applicazione dell'art. 21, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67 ......».

La predetta norma è coerente con le medesime finalità di risparmio e di riequilibrio prima cennate, pur non trascurando gli aspetti sociali ad essa conseguenti, in quanto va a colpire soltanto le fasce di reddito medioalte.

La disposizione di cui trattasi fa riferimento a normativa concernente essenzialmente il regime generale obbligatorio, di cui mutua la concettualità giuridica.

Infatti, oltre alla citazione dell'art. 21 della legge n. 67 del 1988, applicabile agli iscritti all'I.N.P.S., l'articolo in esame, menziona la «retribuzione pensionabile» che, nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria, indica l'intero trattamento economico quiescibile, ivi compresa la scala mobile o indennità integrativa speciale.

Bisogna però, tenere presente che gli ordinamenti delle Casse pensioni degli Istituti di previdenza distinguono la «retribuzione annua contributiva» dalla «retribuzione annua pensionabile».

Come è noto, la «retribuzione annua contributiva» è costituita dalla somma degli emolumenti quiescibili, tra i quali rientra anche l'indennità integrativa speciale o la scala mobile (circa i criteri per la valutazione in pensione delle voci retributive, si rinvia alle indicazioni contenute al par. 2 della circolare 3 settembre 1991, n. 8/I.P. di questa Amministrazione, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 212 del 10 settembre 1991).

La «retribuzione annua pensionabile» secondo l'ordinamento delle Casse pensioni degli Istituti di previdenza, è pari, invece, alla differenza tra la predetta retribuzione annua contributiva e l'intero importo dell'indennità integrativa speciale, e costituisce la base per la determinazione del trattamento di quiescenza principale; agli aventi diritto viene, peraltro, corrisposta a parte, quale assegno accessorio, l'indennità integrativa speciale nella misura spettante a tutti i pensionati.

Poste queste necessarie precisazioni, per rinvenire l'omologo concetto della locuzione «retribuzione pensionabile», per quanto riguarda gli iscritti alle Casse pensioni degli Istituti di previdenza, occorre, pertanto, riferirsi alla definizione di «retribuzione annua contributiva», sopra illustrata.

Si rende noto, altresì, che, a decorrere dal 1° gennaio 1993, il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile, determinata per l'applicazione del citato art. 21, comma 6, della legge n. 67/1988, è stabilito in lire 53.475.000.

Considerato che la maggiorazione contributiva di cui trattasi è disposta in favore soltanto di quei regimi pensionistici che prevedono aliquote contributive a carico dei lavoratori inferiori al 10 per cento; considerato, peraltro, che per gli iscritti alla Cassa per le pensioni ai Sanitari, tale aliquota, a decorrere dal 1993, è già superiore al predetto 10 per cento, è agevole dedurre che l'imposizione contributiva aggiuntiva, fissata dall'art. 3-*ter*, graverà esclusivamente sugli iscritti alle altre Casse pensioni degli Istituti di previdenza (C.P.D.E.L., C.P.I. e C.P.U.G.); per quest'ultimi iscritti, l'aliquota contributiva a loro carico, limitatamente alla fascia di retribuzione annua contributiva (e non pensionabile) eccedente l'importo di L. 53.475.000, sarà elevata, dal 1° gennaio 1993, dall'8,55 al 9,55 per cento.

Nel senso sopra esposto deve intendersi, quindi, rettificata la richiamata circolare n. 3295 emanata dal Servizio Ispettivo degli Istituti di previdenza in data 16 novembre 1992.

L'art. 7, comma 1, del decreto-legge n. 384/1992, convertito con modificazioni in legge n. 438/1992, tra l'altro dispone che:

«1. .... Per l'anno 1993 al personale destinatario dei predetti accordi è corrisposta una somma forfettaria di L. 20.000 mensili per tredici mensilità...».

Con la citata disposizione, il legislatore ha prorogato al 31 dicembre 1993 la scadenza della attuale disciplina contrattuale, per tutto il personale rientrante nei comparti di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93; infatti, con esplicita previsione, è sancito che i nuovi accordi collettivi avranno effetto dal 1° gennaio 1994.

È evidente che gli stessi motivi di contenimento della spesa pubblica, già richiamati, hanno ispirato la norma in questione.

A parziale compensazione del sacrificio imposto ai dipendenti è stata disposta la corresponsione, per l'anno 1993, di un aumento di L. 20.000 per tredici mensilità, pari a L. 260.000 in ragione annua.

Detto emolumento, essendo fisso e ricorrente, riveste i necessari requisiti di quiescibilità e va, quindi, assoggettato a contribuzione, versandone mensilmente il relativo importo, con le consuete modalità, sin dal mese di gennaio 1993.

La presente circolare, per le parti concernenti gli adempimenti previsti per le direzioni provinciali del Tesoro, viene diramata d'intesa con la direzione generale dei servizi periferici del Tesoro.

p. *Il direttore generale degli istituti di previdenza*
TOMENZI

92A6176

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Sostituzione di componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro

Con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1992, registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 1992, registro n. 19 Presidenza, foglio n 43, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'ing. Ernesto Gismondi ed il dott. Franco Bazzoli sono stati nominati componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro in rappresentanza delle imprese-settore industria, in sostituzione dei dimissionari ing. Sergio Pininfarina e avv Guido Fantoni.

92A6165

MINISTERO DELLA SANITÀ

Prezzi di specialità medicinali contenenti principi attivi sostitutivi della ferritina

Si richiama all'attenzione delle aziende farmaceutiche, dei distributori e dei farmacisti che, per effetto del disposto dell'art. 1, comma 2, della legge 23 ottobre 1992, n. 412 (il quale stabilisce che «sono prorogate fino al 31 dicembre 1993 le norme dell'art. 4, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 421, concernenti l'ammissione nel prontuario terapeutico nazionale di nuove specialità che rappresentino modifiche di confezione o di composizione o di forma o di dosaggio di specialità già presenti nel prontuario e che comportino un aumento del costo del ciclo terapeutico») gli aumenti di prezzo disposti con i provvedimenti CIP di seguito precisati non si applicano per le specialità medicinali sotto elencate fino a nuove determinazioni.

Le specialità stesse restano, pertanto, collocate nella classe *a)* di cui all'art. 19, comma 4, della legge n. 67/1988 alle condizioni precedentemente previste e a prezzo invariato.

Elenco delle specialità medicinali:

Specialità medicinale	Titolari AIC	Codice	Provvedimento CIP
Folinemic ferro	Firma	020415055	n. 8/253/92
Rekord ferro	Sigma Tau	024989028	n. 8/508/92
Rossepar	KBR	018309043	n. 8/521/92
Unifer	Tosi	024628137	n. 8/632/92
		024628149	n 8/633/92
		024628125	n. 8/634/92
		024628152	n. 8/635/92
		024628113	n. 8/636/92
Ferro tre	Mediolanum	024355036	n. 8/235/92
Ferro star	Mediolanum	025785080	n. 8/236/92
		025785078	n. 8/237/92
Ferremon	Lab. farm. dr. Medici	017780038	n. 8/234/92

92A6203

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (nuove specialità medicinali, nuove forme farmaceutiche, modificazioni di autorizzazioni già concesse).

Con i decreti ministeriali di seguito elencati è stata concessa, l'autorizzazione all'immissione in commercio delle sottoindicate specialità medicinali, alle condizioni appresso specificate:

Decreto n. 972/1992 del 12 dicembre 1992

Specialità medicinale «TWIN» (ademetionina), flaconi di liofilizzato × mg 100 e × mg 200 + fiale di solvente uso i m. o e.v. e compresse gastroresistenti da 200 mg.

Titolare A.I.C.: San Carlo Farmaceutici S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Pomezia (Roma) - Santa Palomba - loc. Tor Maggiore - c.f. 00432190585.

Produttore: Bioresearch S p.a., nello stabilimento sito in Liscate (Milano).

Confezioni autorizzate, codici, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge n. 67/1988

1) 5 flaconi liofilizzati × mg 100 + 5 fiale solvente uso i.m. o e v

codice: 028163018 (in base 10) 0UVGYB (in base 32);
prezzo: L. 14.800 (Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 4 agosto 1992);
classe: *a)*.

La collocazione in classe *a)* decorre dal 1° marzo 1993.

La quota di partecipazione alla spesa è fissata nella misura del 50%.

Fino alla predetta data di decorrenza della classificazione in classe *a)* il prodotto può essere posto in commercio con il regime dei prezzi previsto per i farmaci di classe *d)*.

2) 5 flaconi liofilizzati × mg 200 + 5 fiale solvente uso i.m. o e.v.

codice: 028163020 (in base 10) 0UVGYD (in base 32),
prezzo: L 24.800 (Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 4 agosto 1992);
classe. *a)*.

La collocazione in classe *a)* decorre dal 1° marzo 1993.

La quota di partecipazione alla spesa è fissata nella misura del 50%, con applicazione dell'art. 6 del decreto ministeriale 7 marzo 1985 (S.S. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 23 marzo 1985.

Fino alla predetta data di decorrenza della classificazione in classe *a)* il prodotto può essere posto in commercio con il regime dei prezzi previsto per i farmaci di classe *d)*.

3) 20 compresse × mg 200.

codice: 028163032 (in base 10) 0UVHYS (in base 32);
prezzo: L. 27.250 (Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n 182 del 4 agosto 1992),
classe: *a)*.

La collocazione in classe *a)* decorre dal 1° marzo 1993

La quota di partecipazione alla spesa è fissata nella misura del 50%.

Fino alla predetta data di decorrenza della classificazione in classe *a)* il prodotto può essere posto in commercio con il regime dei prezzi previsto per i farmaci di classe *d)*.

Composizione:

iniettabile da mg 100.

Ogni flacone di liofilizzato contiene: principio attivo: ADEMETIONINA (Solfo-Adenosil-L-Metionina) solfato p-toluensolfonato mg 192, pari a ione 100 mg. Eccipienti: mannite 120 mg.

Ogni fiala di solvente contiene: l-lisina 150 mg; sodio idrossido 4,5 mg; acqua per preparazioni iniettabili q.b. a ml 5.

Iniettabile da mg 200.

Ogni flacone di liofilizzato contiene: principio attivo: ADEMETIONINA (solfo-adenosil-l-metionina) solfato p-toluensolfonato mg 384 pari a ione 200 mg; Eccipienti: mannite 200 mg.

Ogni fiala di solvente contiene: l-lisina 300 mg; sodio idrossido mg 9; acqua per preparazioni iniettabili q.b. a ml 5.

Ogni compressa gastroresistente contiene: principio attivo: ADEMETIONINA (solfo-adenosil-l-metionina) solfato p-toluensolfonato 384 mg; pari a ione 200 mg. Eccipienti: nucleo: mannite 149 mg; silice mg 10; magnesio stearato mg 7; sodio bicarbonato mg 10.

Rivestimento: polivinilpirrolidone mg 4; dietilftalato mg 2.

Filmatura gastroresistente: cellulosa acetoftalato 12,76 mg; dietilftalato 4,09 mg; silicone HK 15 a 1,15 mg.

Indicazioni terapeutiche: sindromi depressive;

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico del medicinale è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 2 gennaio 1993.

Decreto n. 973/1992 del 12 dicembre 1992

Specialità medicinale «GFS ERBAMONT ITALIA» (glicerofosforilserina sale di calcio) nelle forme iniettabile per via intramuscolare o endovenosa e compresse da 100 mg.

Titolare A.I.C.: Erbamont Italia N.V., con sede e domicilio fiscale in Milano, via E. Bezzi, 24 - codice fiscale 08342180158.

Produttore:

per la forma fiale iniettabili i.m. o e.v. × mg 250 + fiale solventi: la società titolare dell'AIC nello stabilimento consortile sito in Nerviano (Milano);
per la forma compresse: la società titolare dell'AIC nello stabilimento consortile sito in Ascoli Piceno.

Confezioni autorizzate, codici, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge n. 67/1988:

3 fiale da 250 mg + 3 fiale di solvente:

codice: 028307015 (in base 10) 0UZVL7 (in base 32);
classe: *a)*;

14 compresse da 100 mg:

codice: 028307027 (in base 10) 0UZVLM (in base 32);
classe: *a)*.

La collocazione in classe *a)*, delle succitate confezioni, decorre dal 1° ottobre 1993. La quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito è fissata nella misura del 50% e con applicazione del disposto dell'art. 6 del decreto ministeriale 7 marzo 1985 (S.S. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 23 marzo 1985). Fino alla data di decorrenza della classificazione in classe *a)*, il prodotto può essere posto in commercio con il regime dei prezzi previsto per i farmaci di classe *d)*.

Composizione:

ogni fiala contiene: glicerofosforilserina sale di calcio 250 mg. Eccipienti: mannitolo 30 mg, fiala solvente contenente acqua p.p.i. 4 ml;
ogni compressa contiene: glicerofosforilserina sale di calcio 100 mg. Eccipienti: cellulosa microcristallina 55,0 mg, calcio fosfato bibasico anidro 85,0 mg, crospovidone 12,0 mg, magnesio stearato 3,0 mg.

Indicazioni terapeutiche: sindromi psicoorganiche cerebrali degenerativo-involutive o secondarie a insufficienza cerebrovascolare, ossia disturbi cognitivi primitivi o secondari dell'anziano caratterizzati da deficit di memoria, da confusione e disorientamento, da calo di motivazione ed iniziativa e dalla riduzione delle capacità attentive. Alterazioni della sfera affettiva e del comportamento senile: labilità emotiva, irritabilità, indifferenza all'ambiente circostante. Pseudodepressione dell'anziano.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico del prodotto è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 2 gennaio 1993.

Decreto n. 974/1992 del 12 dicembre 1992

Specialità medicinale «GLIOS» (glicerofosforilserina sale di calcio), nelle forme: compresse × mg 100 e fiale iniettabili IM o EV × mg 250 + fiale solventi.

Titolare A.I.C.: Farmitalia Carlo Erba S.r.l., con sede legale e dimicilio fiscale in Milano, via C. Imbonati, 24 - codice fiscale 07608290156.

Produttore:

per la forma compresse: la società titolare dell'AIC nello stabilimento consortile sito in Ascoli Piceno;
per la forma fiale iniettabili uso IM o EV × mg 250 + fiale solventi: la società titolare dell'AIC nello stabilimento consortile sito in Nerviano (Milano).

Confezioni autorizzate, codici, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge n. 67/1988:

1) 14 compresse × mg 100:

codice: 028300010 (in base 10) 0UZNRB (in base 32);
classe: *a)*;

2) 3 f. liof. × mg 250 + 3 f. solv. × ml 4 uso IM o EV:

codice: 028300022 (in base 10) 0UZNRQ (in base 32);
classe: *a)*;

La collocazione in classe *a)*, delle succitate confezioni, decorre dal 1° ottobre 1993. La quota di partecipazione alla spesa è fissata nella misura del 50% e con applicazione del disposto dell'art. 6 del decreto ministeriale 7 marzo 1985 (S.S. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 23 marzo 1985). Fino alla predetta data di decorrenza della classificazione in classe *a)*, il prodotto può essere posto in commercio con il regime dei prezzi previsti per i farmaci di classe *d)*.

Composizione:

una compressa contiene: glicerofosforilserina sale di calcio mg 100. Eccipienti: cellulosa microcristallina mg 55, calcio fosfato bibasico anidro mg 85, crospovidone mg 12, magnesio stearato mg 3;
una fiala contiene: glicerofosforilserina sale di calcio mg 250. Eccipiente: mannitolo mg 30;
una fiala solvente contiene: acqua p.p.i. ml 4.

Indicazioni terapeutiche: sindromi psicoorganiche cerebrali degenerativo-involutive o secondarie a insufficienza cerebrovascolare, ossia disturbi cognitivi primitivi o secondari dell'anziano caratterizzati da deficit di memoria, da confusione e disorientamento, da calo di motivazione ed iniziativa e dalla riduzione delle capacità attentive. Alterazioni della sfera affettiva e del comportamento senile: labilità emotiva, irritabilità, indifferenza all'ambiente circostante. Pseudodepressione dell'anziano.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico del prodotto è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 2 gennaio 1993.

Decreto n. 975/1992 del 12 dicembre 1992

Specialità medicinale: «GLIFOSER» (glicerofosforilserina sale di calcio), nelle forme: compresse × mg 100 e fiale iniettabili IM o EV × mg 250 + fiale solventi.

Titolare A.I.C.: Poli Industria Chimica S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, piazza Agrippa, 1 - Codice fiscale 00746490150.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento consortile sito in Rozzano (Milano); la specialità è anche prodotta, per quanto riguarda la forma compresse × mg 100, dalla società Farmitalia Carlo Erba S.r.l. nello stabilimento consortile sito in Ascoli Piceno e, per quanto riguarda la forma fiale iniettabili uso IM o EV × mg 250 + fiale solventi, nello stabilimento consortile sito in Nerviano (Milano).

Confezioni autorizzate, codici, classificazione ai sensi dell'art 19, comma 4, della legge n 67/1988:

1) 14 compresse × mg 100;

codice: 028302014 (in base 10) 0UZQPY (in base 32);

classe: *a)*.

2) 3 f. liof. × mg 250 + 3 f. solv. × ml 4 uso IM o EV,

codice: 028302026 (in base 10) 0UZQQB (in base 32);

classe: *a)*

La collocazione in classe *a)* delle succitate confezioni decorre dal 1° ottobre 1993. La quota di partecipazione alla spesa è fissata nella misura del 50% e con applicazione del disposto dell'art. 6 del decreto ministeriale 7 marzo 1985 (S.S. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 23 marzo 1985). Fino alla predetta data di decorrenza della classificazione in classe *a)*, il prodotto può essere posto in commercio con il regime dei prezzi previsti per i farmaci di classe *d)*.

Composizione.

una compressa contiene: glicerofosforilserina sale di calcio mg 100. Eccipienti: cellulosa microcristallina mg 55, calcio fosfato bibasico anidro mg 85, crospovidone mg 12, magnesio strearato mg 3,

una fiala contiene: glicerofosforilserina sale di calcio mg 250 Eccipiente: mannitolo mg 30;

una fiala solvente contiene: acqua p.p.i ml 4.

Indicazioni terapeutiche: sindromi psicoorganiche cerebrali degenerativo-involutive o secondarie a insufficienza cerebrovascolare, ossia disturbi cognitivi primitivi o secondari dell'anziano caratterizzati da deficit di memoria, da confusione e disorientamento, da calo di motivazione ed iniziativa e dalla riduzione delle capacità attentive. Alterazioni della sfera affettiva e del comportamento senile: labilità emotiva, irritabilità, indifferenza all'ambiente circostante. Pseudodepressione dell'anziano.

Regime di dispensazione. la vendita al pubblico del prodotto è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 2 gennaio 1993.

Decreto n 976/1992 del 29 dicembre 1992

Specialità medicinale: «NEURONIL» (glicerofosforilserina sale di calcio), nelle forme compresse da 100 mg e iniettabile per via intramuscolare o endovenosa.

Titolare A.I.C.. Ellem Industria Farmaceutica S r.l., con sede e domicilio fiscale in Milano, corso di Porta Ticinese, 89 - Codice fiscale 10128980157.

Produttore: Farmitalia Carlo Erba S.r l nello stabilimento consortile sito in Ascoli Piceno, limitatamente alla preparazione compresse, e nello stabilimento consortile sito in Nerviano (Milano), limitatamente alla preparazione iniettabile.

Confezioni autorizzate, codici, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge n 67/1988:

14 compresse da 100 mg;

codice: 028301012 (in base 10) 0UZPQN (in base 32);

classe: *a)*;

3 fiale da 250 mg + 3 fiale di solvente;

codice: 028301024 (in base 10) 0UZPRO (in base 32),

classe: *a)*

La collocazione in classe *a)* delle succitate confezioni decorre dal 1° ottobre 1993. La quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito è fissata nella misura del 50% e con applicazione del disposto dell'art 6 del decreto ministeriale 7 marzo 1985 (S S alla *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 23 marzo 1985). Fino alla data di decorrenza della classificazione in classe *a)*, il prodotto può essere posto in commercio con il regime dei prezzi previsto per i farmaci di classe *d)*.

Composizione.

ogni compressa contiene: glicerofosforilserina sale di calcio mg 100 Eccipienti: cellulosa microcristallina mg 55, calcio fosfato bibasico mg 85, crospovidone mg 12, magnesio strearato mg 3,

ogni fiala contiene: glicerofosforilserina sale di calcio 250 mg Eccipienti. mannitolo mg 30, fiala solvente contenente acqua p p.i 4 ml.

Indicazioni terapeutiche. sindromi psicoorganiche cerebrali degenerativo-involutive o secondarie a insufficienza cerebrovascolare, ossia disturbi cognitivi primitivi o secondari dell'anziano caratterizzati da deficit di memoria, da confusione e disorientamento, da calo di motivazione ed iniziativa e dalla riduzione delle capacità attentive. Alterazioni della sfera affettiva e del comportamento senile. labilità emotiva, irritabilità, indifferenza all'ambiente circostante. Pseudodepressione dell'anziano.

Regime di dispensazione. la vendita al pubblico del prodotto è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto. 2 gennaio 1993.

Con il decreto ministeriale di seguito indicato è stata concessa l'autorizzazione all'immissione in commercio, della sotto specificata nuova forma farmaceutica.

Decreto n 988/1992 del 29 dicembre 1992

Specialità medicinale. «INFLUVIT» - astuccio da 10 bustine (nuova forma farmaceutica di specialità medicinale già autorizzata)

Titolare A I.C · Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p a , con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Matteo Civitali, 1 - Codice fiscale 00748210150

Produttore la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Milano.

Confezione autorizzata, codici, classificazione ai sensi dell'art 19, comma 4, della legge n. 67/1988

astuccio da 10 bustine;

codice 016281040 (in base 10) 0HJVGJ (in base 32);

classe *c)*.

Regime di dispensazione. la vendita al pubblico della specialità medicinale non è subordinata a presentazione di ricetta medica

Decorrenza di efficacia del decreto: 2 gennaio 1993

Con i provvedimenti di seguito elencati sono state apportate le sottoindicate modifiche ad autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali.

Decreto n 977/1992 del 29 dicembre 1992

Specialità medicinale. «POTASSION» (40 buste di granulare effervescente da g 6,25)

Titolare A.I.C : Miba Prodotti Chimici e Farmaceutici S p.a , con sede legale e domicilio fiscale in Ospiate di Bollate (Milano) via Falzarego, n. 8.

Modifica apportata

produttore. limitatamente alle operazioni terminali di confezionamento Le operazioni terminali di confezionamento (dosatura del granulato in bustine termosaldate ed inscatolamento) sono ora effettuate anche dalla società Sigmar Italia S.p.a., nello stabilimento sito in Almé (Bergamo).

Decorrenza di efficacia del decreto: 2 gennaio 1993

Decreto n 978/1992 del 29 dicembre 1992

Specialità medicinale: «ESSEN ENZIMATICO» 30 e 50 capsule

Titolare A I C . Roussel Pharma S.p a , con sede e domicilio fiscale in Milano, viale Gran Sasso, n 18

Modifica apportata

produttore la produzione e i controlli della specialità medicinale sono ora effettuati dalla società Sofar S p.a , nello stabilimento sito in Trezzano Rosa (Milano)

Decorrenza di efficacia del decreto 2 gennaio 1993.

Decreto n 979/1992 del 29 dicembre 1992

Specialità medicinale· «VENORUTON» gel al 2% (tubo da g 40 e tubo da g 100) capsule × mg 300 (20 capsule)

Titolare A I.C Zyma S p.a., con sede e domicilio fiscale in Saronno (Varese), corso Italia, 13

Modifica apportata

produttore. i controlli sul prodotto finito dei lotti prodotti dalla Zyma S A sono effettuati anche da quest'ultima società nello stabilimento sito in Nyon (Svizzera) Restano confermate le autorizzazioni alla produzione precedentemente rilasciate. Le confezioni della specialità medicinale prodotte e controllate dalla Zyma S.A. nello stabilimento sito in Nyon (Svizzera) devono essere destinate all'impiego nel solo territorio italiano

Decorrenza di efficacia del decreto· 2 gennaio 1993

Decreto n. 980/1992 del 29 dicembre 1992

Specialità medicinale. «TRAUMAL» - tubo × g 40 di gel.

Titolare A I C · Zyma S p.a , con sede e domicilio fiscale in Saronno (Varese), corso Italia, 13.

Modifica apportata·

produttore. i controlli sul prodotto finito dei lotti prodotti dalla Zyma S A sono effettuati anche da quest'ultima società nello stabilimento sito in Nyon (Svizzera) Restano confermate le autorizzazioni alla produzione precedentemente rilasciate. Le confezioni della specialità medicinale prodotte e controllate dalla Zyma S A nello stabilimento sito in Nyon (Svizzera) devono essere destinate all'impiego nel solo territorio italiano.

Decorrenza di efficacia del decreto. 2 gennaio 1993.

Decreto n 981/1992 del 29 dicembre 1992

Specialità medicinali «NEUPAN 10 fiale da 1 g/5 ml - LYSEEN 5 fiale da mg 2/1 ml.

Titolare A I C. Zyma S p a . con sede e domicilio fiscale in Saronno (Varese), corso Italia, 13.

Modifica apportata·

produttore previsione di ulteriore produttore le specialità medicinali sono prodotte e controllate anche dalla società Laboratoires Ciba-Geigy S A. nello stabilimento sito in Huningue (Francia)

Decorrenza di efficacia del decreto· 2 gennaio 1993

Decreto n 982/1992 del 29 dicembre 1992

Specialità medicinale· «CENTOXIN» (HA - 1A) - flacone di soluzione per infusione endovenosa da 100 mg/20 ml.

Titolare A I C.. Centocor B V - Leiden (Olanda), rappresentata in Italia dalla società Centocor S r l con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Vittorio Pisani, 27 - Codice fiscale 09994020155 - (Decreto ministeriale n 673/1992 del 7 agosto 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 19 agosto 1992)

Modifica apportata: trasferimento di rappresentanza.

La rappresentanza della società titolare dell'A.I.C. è trasferita alla società Eli Lilly Italia S p.a , con sede e domicilio fiscale in Sesto Fiorentino (Firenze), via A Gramsci, 733 - Codice fiscale 00426150488.

Decorrenza di efficacia del decreto· 2 gennaio 1993.

Decreto n. 983/1992 del 29 dicembre 1992

Specialità medicinale «NEBICINA» (tobramicina) nelle confezioni· flacone 100 mg, flacone 40 mg, flacone 20 mg e flacone 150 mg.

Titolare A.I C · Eli Lilly Italia S p a , con sede e domicilio fiscale in Sesto Fiorentino (Firenze), via Gramsci, 731/733.

Modifiche apportate:

Produttore: la specialità medicinale è prodotta e controllata anche dalla società estera Eli Lilly France S A nello stabilimento sito in Fegersheim (Francia);

Composizione (limitatamente agli eccipienti)·

la composizione è ora la seguente:

flaconi da 100 mg, 20 mg, 150 mg contengono: principio attivo invariato. Eccipienti· fenolo mg 10, sodio metabisolfito mg 2,88, disodio edetato (sale disodico dell'acido etilendiammino tetracetico) mg 0,2, acqua per prep iniettabili q.b. a ml 2;

flacone da 40 mg contiene: principio attivo· invariato Eccipienti fenolo mg 5, sodio metabisolfito mg 1,44, disodio edetato (sale disodico dell'acido etilendiammino tetracetico) mg 0,1, acqua per prep. iniettabili q.b. a ml 1.

Decorrenza di efficacia del decreto. 2 gennaio 1993.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta

Decreto n. 984/1992 del 29 dicembre 1992

Specialita medicinale «INFLUVIRUS SB» - 1 fiala ml 0,5 e 1 fiala-siringa ml 0,5

Titolare A.I.C : Nuovo Istituto Sieroterapico Milanese S r.l., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Darwin, 22.

Modifica apportata

Composizione (limitatamente agli eccipienti)· la composizione autorizzata e ora la seguente· principi attivi invariati. Eccipienti. sodio etilmercurio-tiosalicilato 1 10 000

Decorrenza di efficacia del presente decreto. 2 gennaio 1993.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decreto n 985/1992 del 29 dicembre 1992

Specialità medicinale «STRESSEN», 10 flaconcini bevibili da ml 10

Titolare A.I.C. Medosan - Industrie Biochimiche Riunite S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Cecchina - Albano Laziale (Roma) - codice fiscale 00651240582.

Modifiche apportate:

Composizione. la composizione autorizzata è ora la seguente· 1 flaconcino contiene· glutammato di arginina mg 1000. Eccipienti: saccarosio g 3, acido citrico mg 40, paraidrossibenzoato di metile mg 20, essenza di amarena ml 0,025, acqua demineralizzata q.b. a ml 10. La polvere nel tappo separatore contiene: cobamamide mg 1, acido folinico sale di Ca pentaidrato mg 5. Eccipienti· mannite mg 110.

Numeri di codice:

10 flaconcini bevibili × ml 10 con tappo separatore codice. 022960037 (in base 10) 0PWPX5 (in base 32).

Indicazioni terapeutiche· stati di defedamento e convalescenza. Stress psicofisici.

Decorrenza di efficacia del decreto: 2 gennaio 1993.

I lotti già prodotti non possono essere più venduti a partire dal 1° agosto 1993.

Decreto n. 986/1992 del 29 dicembre 1992

Specialità medicinale «PROCTOSOLL», crema antiemorroidaria g 20.

Titolare A I.C Schiapparelli Salute S p a., con sede e domicilio fiscale in Milano, viale Sarca n 223

Modifica apportata

confezionamento aggiunta di una cannula erogatrice.

Decorrenza di efficacia del decreto 2 gennaio 1993

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta

Decreto n. 987/1992 del 29 dicembre 1992

Specialita medicinali.

AMOXIPEN

«500» 12 capsule
codice 023692041 (in base 10) 0QM0S9 (in base 32)

12 bustine monodose g 1
codice 023692130 (in base 10) 0QM0V2 (in base 32)

ASSOGEN

30 capsule mg 100
codice 028022010 (in base 10) 0UR57U (in base 32)

flac liof mg 30 + f. solv ml 5
codice 028022022 (in base 10) 0UR586 (in base 32)

ATUS

10 supposte mg 15
codice 025695014 (in base 10) 0SJ4T6 (in base 32)

10 supposte mg 30
codice 025695026 (in base 10) 0SJ4TL (in base 32)

30 bustine mg 15 granulare
codice 025695038 (in base 10) 0SJ4TY (in base 32)

10 fiale mg 15
codice 025695040 (in base 10) 0SJ4U0 (in base 32)

flac. ml 200 sciroppo estemporaneo
codice: 025695053 (in base 10) 0SJ4UF (in base 32)

BIOMETIL

6 flaconi + fiale solventi
codice: 027416015 (in base 10) 0U4PGH (in base 32)

20 compresse mg 200
codice: 027416027 (in base 10) 0U4PGV (in base 32)

CEFOGRAM

IM 1 flacone g 1 + fiala solvente ml 3
codice 026063038 (in base 10) 0SVD5Y (in base 32).

CERTOBIL

flac. g 200 sciroppo
codice 013276011 (in base 10) 0DP4VC (in base 32)

COMETON

5 flaconcini orali
codice 013624022 (in base 10) 0DZSQQ (in base 32)

DUPLEXICILLINA

12 capsule mg 500
codice. 022768028 (in base 10) 0PQUDW (in base 32)

EMOFLUX

30 compresse mg 300
codice 025988041 (in base 10) 0ST2Y9 (in base 32)

flacone ml 30 gocce
codice 025988066 (in base 10) 0ST2Z2 (in base 32).

GIBICEF

I.M 1 flac mg 500 + 1 fiala solv
codice 024298022 (in base 10) 0R5JK6 (in base 32)

I.M 1 flacone g 1 + 1 fiala solv
codice 024298034 (in base 10) 0R5JKL (in base 32)

GIBIFER

10 flaconcini monodose sciroppo
codice 024108033 (in base 10) 0QZR01 (in base 32)

GIBIFLU

spray nasale 200 spruzzi
codice 025933019 (in base 10) 0SRF6V (in base 32)

GIBINAP

30 capsule mg 275
codice 025715018 (in base 10) 0SJSBB (in base 32)

10 supp mg 550
codice 025715020 (in base 10) 0SJSBD (in base 32)

6 fiale liof mg 275 + 6 fiale solventi
codice 025715032 (in base 10) 0SJSBS (in base 32)

GIBIXEN

«250» 30 capsule
codice. 023842040 (in base 10) 0QRM7S (in base 32)

«500» 30 capsule
codice 023842053 (in base 10) 0QRM85 (in base 32)

«500» 10 supposte
codice 023842091 (in base 10) 0QRM9C (in base 32)

30 bustine monodose mg 500
codice 023842103 (in base 10) 0QRM9R (in base 32).

NEOCEFAL

I M flaconi g 1 + fiala solvente
codice 024299036 (in base 10) 0R5KJW (in base 32)

PARGIN

g 30 crema derm 1%
codice 025041017 (in base 10) 0RW63T (in base 32)

15 ovuli vaginali mg 50
codice 025041068 (in base 10) 0RW65D (in base 32)

6 ovuli vaginali mg 150
codice 025041094 (in base 10) 0RW666 (in base 32)

STERODELTA

g 30 crema 0,05%
codice 025929023, (in base 10) 0SR99Z (in base 32)

ULCESTOP

50 compresse mg 200
codice 024104022 (in base 10) 0QZM2Q (in base 32)

50 compresse mg 400
codice 024104059 (in base 10) 0QZM3V (in base 32)

ZITRIX

8 capsule mg 500
codice. 025696016 (in base 10) 0SJ5SJ (in base 32)

flac ml 60 mg 500/ml 5
codice 025696042 (in base 10) 0SJ5TB (in base 32)

Titolare A I C Gibipharma S p a , con sede e domicilio fiscale in Milano, via S Sofia n 22 codice fiscale 00780970158

Modifiche apportate

titolare A I C nuovo titolare A I C Metapharma S r l , con sede e domicilio fiscale in Aprilia (Latina), via Pontina n. 100, codice fiscale 01557840590

Produttore: le specialità medicinali continuano ad essere prodotte e controllate, secondo quanto precedentemente autorizzato, nello stabilimento della società ora titolare dell'A.I.C. sito in Aprilia (Latina), via Pontina n. 82.

Decorrenza di efficacia del decreto: 2 gennaio 1993.

Decreto n. 989/1992 del 28 dicembre 1992

Specialità medicinale «GIBIFLU» (flunisolide) - spray nasale flacone da 20 ml.

Titolare A.I.C.: Gibipharma S.p.a. - Industria farmaco biologica, con sede e domicilio fiscale in Pero (Milano), via C. Pisacane, 7.

Modifica apportata:

composizione (limitatamente agli eccipienti): la composizione autorizzata è ora la seguente: principio attivo: invariato. Eccipienti: glicole propilenico g 25,000, sodio citrato g 0,175, acido citrico g 0,100, polisorbato 20 g 2,500, acqua depurata q.b. a ml 100.

Decorrenza di efficacia del decreto: 2 gennaio 1993.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decreto n. 990/1992 del 29 dicembre 1992

Specialità medicinale «BIOMUNIL» (aerosol) flacone spray da 10 ml.

Titolare A.I.C.: Istituto Luso Farmaco d'Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Carnia, 26.

Modifica apportata:

composizione (limitatamente agli eccipienti): la composizione ora autorizzata è la seguente: principio attivo: invariato; eccipienti: gliceridi oleici poliossietilenici mg 4000, eucaliptolo mg 73,6, diclorodifluorometano q.b. a ml 100.

Decorrenza di efficacia del decreto: 2 gennaio 1993.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decreto n. 991/1992 del 29 dicembre 1992

Specialità medicinale «CEFASEPTOLO» (cefamandolo nafato): flaconcino iniettabile da mg 500 uso i.m. + 1 fiala di solvente da 3 ml.

Titolare A.I.C.: Miba prodotti chimici e farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Ospiate di Bollate (Milano), via Falzarego, 8.

Modifica apportata:

produttore: la produzione viene ora effettuata dalla società Francia farmaceutici - Industria farmaco biologica S.r.l. nello stabilimento comune sito in Milano, via Pestagalli n. 7. Per quanto riguarda la produzione delle fiale di solvente, il confezionamento ed i controlli sul prodotto finito resta confermato quanto precedentemente autorizzato.

Decorrenza di efficacia del decreto: 2 gennaio 1993.

Decreto n. 992/1992 del 29 dicembre 1992

Specialità medicinali:
«KADIUR» 20 compresse in blister;
«KANRENOL» 10 compresse mg 100.

Titolare A.I.C.: Boots Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Lorenteggio n. 270/A.

Modifiche apportate:

produttore: le specialità medicinali in parola sono confezionate e controllate dalla società S.p.a. - Società prodotti antibiotici - S.p.a., nello stabilimento sito in Cerano (Novara), via della Crosa, dove viene già effettuata la produzione.

Decorrenza di efficacia del decreto: 2 gennaio 1993.

Provvedimento n. 2/1992 del 29 dicembre 1992

Specialità medicinale «LOCORTEN - VIOFORMIO» crema tubo da 30 g, pomata tubo da 30 g, e pasta tubo da 15 g.

Titolare A.I.C.: Zyma S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Saronno (Varese), Corso Italia n. 13.

Modifiche apportate:

composizione (limitatamente agli eccipienti): la composizione autorizzata è ora la seguente:

per la preparazione crema: 100 g di crema contengono: principio attivo invariato; eccipienti: alcool cetilico 6,5 g; alcool stearilico 6,5 g; glicerina 11,5 g; vaselina 5,0 g; sodio laurilsolfato 1,0 g; palmitato di cetile 5,0 g; 2-fenossietanolo 1,0 g; acqua q.b. a 100 g;

per la preparazione pomata: 100 g di pomata contengono: principio attivo invariato; eccipienti: vaselina 95,98 g; cera bianca 1,0 g;

per la preparazione pasta: 100 g di pasta contengono: principio attivo invariato; eccipienti: tetracetato bisodico di etilendiamina 0,5 g; biossido di titanio 15 g; lanetten 10 g; olio di paraffina 10 g; sorbitolo 70% 5 g; glicerina 5,0 g; acqua q.b. a 100 g.

Produttore: la specialità medicinale è ora prodotta anche dalla società Farmila Farmaceutici Milano - S.p.a., nello stabilimento sito in Settimo Milanese (Milano).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 2 gennaio 1993.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Provvedimento n. 3/1992 del 29 dicembre 1992

Specialità medicinale «LANOXIN» (digossina) compresse nelle confezioni: 30 compresse 0,125 mg, 30 compresse 0,250 mg e 30 compresse 0,625 mg.

Titolare A.I.C.: Wellcome Italia S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Pomezia (Roma), via del Mare n. 36.

Modifica apportata:

composizione (limitatamente agli eccipienti):

una compressa 0,125 mg contiene: principio attivo: invariato; eccipienti: lattosio 47,76 mg; amido di mais 6,00 mg; amido di riso 0,84 mg; amido di mais idrolizzato 0,91 mg; magnesio stearato 0,27 mg;

una compressa 0,250 mg contiene: principio attivo: invariato; eccipienti: lattosio 95,52 mg; amido di mais 12,00 mg; amido di riso 1,68 mg; amido di mais idrolizzato 1,82 mg; magnesio stearato 0,54 mg;

una compressa 0,0625 mg contiene: principio attivo: invariato; eccipienti: lattosio 58,13 mg; amido di mais 6,50 mg; amido di riso 0,42 mg; amido di mais idrolizzato 0,66 mg; polivinilpirrolidone 0,33 mg; carminio d'indaco (E 132) 0,07 mg; magnesio stearato 0,54 mg;

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 2 gennaio 1993.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Provvedimento n. 4/1992 del 29 dicembre 1992

Specialità medicinale «OXINORM» 2 flac. mg 8 + 2 fiale solventi.

Titolare A.I.C.: Grunenthal Gmbh, Germania, rappresentata in Italia dalla società D.L.Z. dott. L. Zambeletti S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Baranzate di Bollate (Milano), via Zambeletti, codice fiscale 03524320151.

Modifica apportata:

titolare A.I.C.: modifica della denominazione sociale della rappresentante in Italia della titolare estera: da D.L.Z. dott. L. Zambeletti S.p.a. a Smith Kline Beecham Farmaceutici S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Baranzate di Bollate (Milano), via Zambeletti, codice fiscale 03524320151.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 2 gennaio 1993.

Provvedimento n 5/1992 del 29 dicembre 1992

Tutte le specialità medicinali

Titolari A.I C.

D L.Z dott. L Zambeletti S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Baranzate di Bollate (Milano), via Zambeletti, codice fiscale 03524320151,

I S F. S p a , con sede e domicilio fiscale in Trezzano sul Naviglio (Milano), via Leonardo da Vinci n 1, codice fiscale 00776670150.

Modifica apportata.

titolare A I C · modifica della denominazione sociale da D L.Z. dott. Zambeletti S p a a Smith Kline Beecham Farmaceutici S p a , con sede e domicilio fiscale in Baranzate di Bollate (Milano), via Zambeletti, codice fiscale 03524320151, che ha incorporato per fusione la I S F S p a

Decorrenza di efficacia del provvedimento. 2 gennaio 1993

Provvedimento n. 6/1992 del 29 dicembre 1992

Specialità medicinale «CODEX DNB», 24 capsule mg 150.

Titolare A.I C.. Biocodex S.A sita in Montrouge Cedex, Francia, rappresentata in Italia dalla società Smith Kline e French S p a., con sede e domicilio fiscale in Baranzate di Bollate (Milano), via Zambeletti, codice fiscale 00867630158

Modifica apportata·

titolare A I.C trasferimento di rappresentanza la rappresentanza della società estera titolare A I C è trasferita alla società Smith Kline Beecham Farmaceutici S.p a , con sede e domicilio fiscale in Baranzate di Bollate (Milano), via Zambeletti, codice fiscale 03524320151

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 2 gennaio 1993

Provvedimento n. 7/1992 del 29 dicembre 1992

Tutte le specialità medicinali.

Titolare A I C.: Toyo Jozo Italia S r.l., con sede e domicilio fiscale in Trezzano sul Naviglio (Milano), via Leonardo da Vinci n. 1, codice fiscale 01216230159

Modifica apportata:

titolare A.I C . modifica della ragione sociale da Toyo Jozo Italia S r l ad Asahi Pharma Italia S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Menabrea n 20, codice fiscale 01216230159.

Decorrenza di efficacia del provvedimento 2 gennaio 1993

Provvedimento n 8/1992 del 29 dicembre 1992

Specialità medicinale «ZENTEL», 3 compresse mg 400, flac. ml 30 sospensione al 4%.

Titolare A I C · Società estera Laboratoires Smith Kline e French S.A. sita in Nanterre Cedex (Francia), rappresentata in Italia dalla società Smith Kline e French S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Baranzate di Bollate (Milano), via Zambeletti, cod fisc. 00867630158.

Modifica apportata.

titolare A I.C · Trasferimento di rappresentanza: la rappresentanza della società estera titolare A I.C è trasferita alla società Smith Kline Beecham Farmaceutici S p.a., con sede e domicilio fiscale in Baranzate di Bollate (Milano), via Zambeletti, codice fiscale 03524320151.

Decorrenza di efficacia del provvedimento. 2 gennaio 1993

Provvedimento n 9/1992 del 29 dicembre 1992

Specialità medicinale «EMINASE» - flac 30 U per uso endovenoso

Titolare A.I.C.· Beecham Wulfing GmbH e Co - Neuss (Germania) rappresentata in Italia dalla società I S F S p.a , con sede e domicilio fiscale in Trezzano sul Naviglio (Milano), via Leonardo da Vinci, 1, codice fiscale 00776670150

Modifica apportata.

titolare A I C . modifica della denominazione sociale della società estera titolare A I C da Beecham Wulfing GmbH e Co. di Neuss - Germania, a Smith Kline Beecham Pharma GmbH di Monaco - Germania, e della società rappresentante in Italia la titolare A I C da I.S.F S.p.a. a Smith Kline Beecham Farmaceutici S.p a , con sede e domicilio fiscale in Baranzate di Bollate (Milano), via Zambeletti, codice fiscale 03524320151

Decorrenza di efficacia del provvedimento· 2 gennaio 1993

Provvedimento n 10/1992 del 29 dicembre 1992

Vaccini per uso umano

Prodotto	Confezione	Codice
DITANRIX	1 f 0,5 ml 1 dose	020967030
ENGERIX-B	IM 1 fl 1 ml	026653028
	IM 1 fl 1 ml+siringa	026653016
	IM 10 fl 1 ml+10 siringhe	026653030
	IM 25 fl 1 ml+25 siringhe	026653042
	IM BB 1 fl 0,5 ml+sir	026653055
	IM BB 25 fl+25 sir	026653067
ERVEVAX	1 fl liof +siringa solv.	021895026
MENCEVAX AC	1 dose fl liof + solv	026959015
	1 dose fl liof + sir solv	026959027
MENCEVAX ACWY	1 dose fl liof.+f solv	026989018
	1 dose fl liof.+sir	026989020
	fl. multid (10 dosi)+fl solv	026989032
PARIORIX	1 fl. liof + 1 f	026898015
	1 fl liof + sir solv	026898027
PLUSERIX	IM 1 fl liof +1 sir solv	026444012
	25 fl. liof monod +25 sir solv	026444024
POLIO SABIN	os 1 dose	026054027
	10 tub. contagocce 1 dose	026054039
	25 tub contagocce 1 dose	026054041
RIMEVAX	1 fl liof +1 f	025821012
TANRIX	1 f 0,5 ml 1 dose	020956037
TRITANRIX	1 f 0,5 ml 1 dose	021328063

Titolare A I.C. Società estera Smith Kline Beecham Biologicals S A Rixensart - Belgio, rappresentata in Italia dalla società Smith Kline e French S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Baranzate di Bollate (Milano), via Zambeletti, codice fiscale 00867630158.

Modifica apportata·

titolare A I C.. trasferimento di rappresentanza· la rappresentanza della società estera titolare A I C è trasferita alla società Smith Kline Beecham Farmaceutici S.p.a , con sede e domicilio fiscale in Baranzate di Bollate (Milano), via Zambeletti, codice fiscale 03524320151.

Decorrenza di efficacia del provvedimento. 2 gennaio 1993

Restano, peraltro, sospese le autorizzazioni all'immissione in commercio dei vaccini PARIORIX e PLUSERIX per le ragioni di cui al decreto ministeriale S8/1992 del 16 settembre 1992

Provvedimento n 11/1992 del 29 dicembre 1992

Specialità medicinale «XYLESTESINA», 50 tubofiale ml 1,8 al 2%, spray, flac. ml 55. S, 50 tubofiale ml 1,8 al 2%

Titolare A I C. estera Espe Fabrik Pharmazeutischer Praeparate GmbH - Seefeld/Oberbay - Germania, rappresentata in Italia dalla società Davidall Florence S.r l con sede e domicilio fiscale in Sesto Fiorentino (Firenze), via B Cavalieri n 28, codice fiscale 00428010482

Modifica apportata

titolare A I C trasferimento di rappresentanza la rappresentanza della società estera titolare A I C è trasferita alla società W Pabisch S.p a , con sede e domicilio fiscale in Pero (Milano), via F lli Bandiera n 13, codice fiscale 00745140152

Decorrenza di efficacia del provvedimento. 2 gennaio 1993

Provvedimento n 12/1992 del 29 dicembre 1992

Specialità medicinale «TRIASPORIN» (itraconazolo), 8 capsule mg 100

Titolare A.I C Lifepharma S r l, con sede e domicilio fiscale in Milano, viale Gran Sasso, 18 (D.M. n. 780/1992 in data 19 ottobre 1992 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 258 del 2 novembre 1992).

Modifiche apportate

Produttore

produzione: Janssen Pharmaceutica N V nello stabilimento sito in Beerse - Belgio,

controlli, incapsulamento e confezionamento Janssen Farmaceutici S p a, nello stabilimento comune sito in Latina, via Janssen

Decorrenza di efficacia del provvedimento. 2 gennaio 1993.

Provvedimento n 13/1992 del 29 dicembre 1992

Specialità medicinale. «GLUTACOMPLEX» - 10 flaconcini con tappo serbatoio, da ml 10

Titolare A I C. Chemil Farmaceutici S r.l, con sede e domicilio fiscale in Pianezza (Torino), via Praglia n 15

Modifica apportata

Produttore: Il granulato, presente nel tappo serbatoio, e prodotto dalla società Laboratorio U.C.B S p.a, nello stabilimento sito in Pianezza (Torino), via Praglia, n 15

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 2 gennaio 1993.

Provvedimento n 14/1992 del 29 dicembre 1992

Specialità medicinale «SURFACTAL» (ambroxol cloridrato) soluzione iniettabile per via endovenosa (flacone da ml 50)

Titolare A.I C Boehringer Ingelheim Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Firenze - via Pellicceria n 10

Modifiche apportate:

Composizione (limitatamente agli eccipienti) la composizione ora autorizzata e la seguente: un flacone da 50 ml contiene. principio attivo invariato Eccipienti acido citrico monoidrato mg 100, Sodio idrossido mg 36, Xilitolo mg 1550, acqua per preparazioni iniettabili q b. a ml 50,

produttore: la produzione del medicinale sopra indicato ora e effettuata anche dalla società estera Dr. Karl Thomae GmbH, nello stabilimento sito in Biberach An Der Riss (Germania).

Decorrenza di efficacia del provvedimento 2 gennaio 1993

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta

Provvedimento n 15/1992 del 23 dicembre 1992

Specialità medicinale «ALFAFERONE» (interferone alfa naturale da leucociti umani normali), fiale iniettabili da 1.000 000 UI/ml, da 3 000 000 UI/ml e da 6.000.000 UI/ml.

Titolare A I C. Schiapparelli Diagnostici Ismunit S p a, con sede legale e domicilio fiscale in Pomezia (Roma), via Castagnetta, n 7

Modifica apportata:

Produttore: limitatamente alle operazioni terminali di confezionamento. le operazioni terminali di confezionamento (sperlatura delle fiale, astucciamento ed inserimento del foglietto illustrativo), sono ora effettuate dalla società Alfa Wassermann presso lo stabilimento consortile sito in Alanno Scalo (PE)

Decorrenza di efficacia del provvedimento. 2 gennaio 1993

Provvedimento n MI/621 del 29 dicembre 1992

Specialità medicinale: «DASKIL» compresse.

Titolare A I C.. Samil S.p a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Gerano, 5

Oggetto del provvedimento. estensioni delle indicazioni terapeutiche Le indicazioni terapeutiche ora autorizzate sono:

Infezioni micotiche cutanee causate da dermatofiti, ovvero da Trichophyton (es T. rubrum, T mentagrophytes, T verrucosum, T. violaceum), Microsporum canis ed Epidermophyton floccosum. La somministrazione delle compresse è indicata nel trattamento delle micosi cutanee da dermatofiti (Tinea corporis, Tinea cruris e Tinea pedis), e delle infezioni cutanee da lieviti, sostenute dal genere Candida (es: Candida albicans) per le quali in ragione della loro localizzazione, severità od estensione dell'infezione, la terapia orale è considerata appropriata

Onicomicosi (infezioni micotiche delle unghie) causate da funghi dermatofiti.

Decorrenza del provvedimento: 2 gennaio 1993.

Per le confezioni già in commercio l'adeguamento degli stampati deve essere effettuato entro dodici mesi

Provvedimento n MI/622 del 29 dicembre 1992

Specialità medicinale «LAMISIL» compresse.

Titolare A I C.. Sandoz Prodotti Farmaceutici S p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via C Arconati, 1

Oggetto del provvedimento: estensioni delle indicazioni terapeutiche Le indicazioni terapeutiche ora autorizzate sono

Infezioni micotiche cutanee causate da dermatofiti, ovvero da Trichophyton (es T. rubrum, T. mentagrophytes, T verrucosum, T violaceum), Microsporum canis ed Epidermophyton floccosum La somministrazione delle compresse è indicata nel trattamento delle micosi cutanee da dermatofiti (Tinea corporis, Tinea cruris e Tinea pedis), e delle infezioni cutanee da lieviti, sostenute dal genere Candida (es.: Candida albicans) per le quali in ragione della loro localizzazione. severità od estensione dell'infezione, la terapia orale è considerata appropriata

Onicomicosi (infezioni micotiche delle unghie) causate da funghi dermatofiti

Decorrenza del provvedimento: 2 gennaio 1993.

Per le confezioni già in commercio l'adeguamento degli stampati deve essere effettuato entro dodici mesi

Provvedimento n. MI/623 del 29 dicembre 1992

Specialità medicinale. «TERBITEF» compresse.

Titolare A I C: Wander S.p.a, con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Meucci, 39

Oggetto del provvedimento: estensioni delle indicazioni terapeutiche Le indicazioni terapeutiche ora autorizzate sono:

Infezioni micotiche cutanee causate da dermatofiti, ovvero da Trichophyton (es. T. rubrum, T mentagrophytes, T verrucosum, T. violaceum), Microsporum canis ed Epidermophyton floccosum La somministrazione delle compresse è indicata nel trattamento delle micosi cutanee da dermatofiti (Tinea corporis, Tinea cruris e Tinea pedis), e delle infezioni cutanee da lieviti, sostenute dal genere Candida (es.. Candida albicans) per le quali in ragione della loro localizzazione, severità od estensione dell'infezione, la terapia orale è considerata appropriata

Onicomicosi (infezioni micotiche delle unghie) causate da funghi dermatofiti

Decorrenza del provvedimento: 2 gennaio 1993.

Per le confezioni già in commercio l'adeguamento degli stampati deve essere effettuato entro dodici mesi.

92A6201

Revoche di autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano

Con il decreto di seguito indicato è stata revocata, su rinuncia delle società titolari, l'autorizzazione all'immissione in commercio delle sottospecificate confezioni di specialità medicinali

ALLEGATO *A*

DECRETO N. 10/RR DEL 31 DICEMBRE 1992

AZIENDA PRODUTTRICE	Codice fiscale	SPECIALITÀ MEDICINALE	Numero di codice	Nut 32	Confezione
ORGANON ITALIA	00405640582	*ANDRIOL*	024585022	0RG8TY	40 CAPSULE 40 MG
RECORDATI	00748210150	*ANTISPASMINA COLICA*	002918035	02T1NM	B 30 CONFETTI
SCHIAPPARELLI SEARLE	03240960587	*BRASSEL*	023708050	0QMJDL	IM IV FLEBO 3 FIALE 500 MG
			023708074	0QMJFB	IM IV FLEBO 1 FIALA 1000 MG
ORGANON ITALIA	00405640582	*DECONGENE*	021093036	0N3QPD	6 COMPRESSE NUCLEATE
ECOBI	00420050106	*DUXIMA*	024344018	0R6XGL	IM FL 500 MG + F SOLV 2 ML
SCHERING	00750320152	*ECZECUR*	023369022	0Q959Y	CREMA 40 G
LPB	00738480151	*ESICLENE*	021662010	0NP29U	BB GOCCE 25 ML 25 MG
LIRCA	06685100155	*LIPOFENE*	024157048	0R16VS	24 20 CAPSULE 250 MG
TORRE	00754530152	*MIRISED*	027201021	0TY3HX	30 CAPSULE 5 MG
			027201033	0TY3J9	30 COMPRESSE 10 MG
SCHERING	00750320152	*NERISONA*	023722034	0QMY1L	POMATA 40 G
			023722061	0QMY2F	UNGUENTO 40 G
			023722097	0QMY3K	CREMA 40 G
ERBAMONT	08342180158	*NICERGOLYN*	024462020	0RBJQ4	50 CAPSULE 10 MG
ORGANON ITALIA	00405640582	*PRACTIL 21*	025253028	0S2P54	63 COMPRESSE
ZAMBON GROUP	00691950240	*PROCAMIDE*	007110024	06SZD8	IM IV 3 FIALE 5 ML 500 MG
SCHERING	00750320152	*PROGYNON*	004609018	04DNZU	B OLEOSO 1F 5MG
SCHERING	00750320152	*PROGYNOVA*	021226028	0N7SKD	60 CONFETTI 2 MG
BLUE CROSS	06954380157	*PULMOVIROLO*	001066024	010K18	36 PASTIGLIE 3 G
SCHERING	00750320152	*SELECTOGRAFIN*	023878010	0QSQCU	70% IV 1 F 10 ML
			023878034	0QSQDL	70% IV 1 F 30 ML
ORGANON ITALIA	00405640582	*SENSIT F*	024295014	0R5FM6	30 CONFETTI 50 MG
SCHERING	00750320152	*TRAVOGEN*	025349046	0S5LXQ	2 CPR VAG 300 MG + 2 APPLIC
			025349123	0S5M03	CREMA GINEC 78 + APPLICAT
			025349135	0S5M0H	FLACONE 20 ML
NUOVO CONSORZIO	MLZPLA29P17D279M	*TREPARIN*	023797018	0QQ78U	20 CPS
			023797020	0QQ78W	30 CPS
			023797057	0QQ7B1	50 CPS 15 MG
			023797069	0QQ7BF	5 F 3 ML
			023797095	0QQ7C7	10 F 3 ML 30 MG
SCHERING	00750320152	*ULTRALAN*	020910042	0MY3YU	CREMA DERM 10 G
			020910079	0MY3ZZ	CREMA DERM 50 G
			020910117	0MY415	UNG DERM 50 G
			020910143	0MY41Z	LOZ DERM 40 ML
SCHERING	00750320152	*ULTRAPROCT*	021122027	0N4LZC	10 SUPP
SCHERING	00750320152	*VERAMON*	002806077	02PN9X	8 COMPRESSE
POLI	00746490150	*VITASPRINT B12*	019219031	0LBJLR	IM 6 FIALE LIOF + 6 F SOLV
DAVID	00428010482	*XYLESTESINA*	026098018	0SWGC2	100 FIALE 2 ML 2%
			026098057	0SWGD9	S 100 FIALE 2 ML 2%
SCHERING	00750320152	*ABLACTON*	021826019	0NU2H3	IM 1 FIALA 1 ML
SCHERING	00750320152	*ANOVLAR*	020536013	0MLQQF	1 BLISTER 21 CONFETTI
MEDIOLANUM	01689550158	*APERDANMEDIOLANUM*	018565034	0KQKXB	LAV VAG 5 FLACONI 20 ML

AZIENDA PRODUTTRICE	Codice fiscale	SPECIALITÀ MEDICINALE	Numero di codice	Nor 32	Confezione
LUITPOLD	00468270582	*ARTEPARON*	025242013	0S2BDX	6 FIALE 1 ML
SANDOZ	07195130153	*BELLAFOLINA*	005554011	059HUV	GOCCE 10 ML
SANDOZ	07195130153	*BIARISON*	026252015	0T14RH	30 CAPSULE 200 MG
			026252027	0T14RV	30 CAPSULE 300 MG
			026252039	0T14S7	10 SUPPOSTE 300 MG
LIRCA	06685100155	*BOLINAN*	025801010	0SMD9L	30 COMPRESSE G 2
GIBIPHARMA	00780970158	*CEFAMID*	023882018	0QSU92	8 CAPSULE 500 MG
			023882032	0QSU9J	SOSPENS ESTEMP ORALE 60 ML
			023882044	0QSU9W	8 COMPRESSE 1 G
WYETH	00150450591	*CRILIN*	021684028	0NPRTW	30 COMPRESSE 10 MG
SCHIAPPARELLI SEARLE	03240960587	*GASTRAUSIL*	022239026	0P6PTL	40 BUSTINE GRANULATO 50 MG
			022239091	0P6PVM	COMPLEX SOSPENSIONE 200 ML
SCHIAPPARELLI SEARLE	03240960587	*GASTRAUSIL D*	023375064	0Q9C6S	40 BUSTINE GRANULATO
ROUSSEL PHARMA	00738420157	*ISTO VENOTROP*	020435032	0MHN2S	POMATA 20 G
SCHIAPPARELLI SEARLE	03240960587	*MEGAST*	023394048	0Q9XS0	40 BUSTINE GRANULATO
BAYROPHARM	00829950153	*MITIGAL*	006540013	067LRF	FLACONE 100 G
			006540025	067LRT	UNGUENTO 40 G
MAGGIONI WINTHROP	00867200156	*MODABID*	020488019	0MK7UM	50 CONFETTI
SCHERING	00750320152	*MEUTRALON*	004583011	04CVM3	POLVERE ORALE G 63
			004583023	04CVMH	BELLADONNA 20 COMPRESSE
			004583035	04CVMV	BELLADONNA 12 BUSTINE
			004583047	04CVN7	BELLADONNA POLVERE ORALE G63
BYK GULDEN	00696360155	*NORDEN*	002588034	02GZD2	40 CONFETTI
SCHERING	00750320152	*NORMACOL*	004291011	042YG3	GRANULATO G 150
BRACCO	00825120157	*OCITER*	023213022	0Q4DYY	10 F LIOF 2500 UI + 10 F 1,5 ML
MAGGIONI WINTHROP	00867200156	*ONOTON*	023504032	0QF950	30 CONFETTI
FARGE	00262950108	*P CORTIN*	012582033	0CZZ4K	200 IM 10 F
SCHERING	00750320152	*PIELOGRAFIN*	022911010	0PV612	60% IV FL 10 ML
			022911022	0PV61G	60% IV FL 30 ML
			022911034	0PV61U	60% IV FL 50 ML
			022911046	0PV626	60% IV FL 100 ML
			022911059	0PV62M	60% IV FL 130 ML
			022911061	0PV62P	30% IV FL 250 ML
SCHERING	00750320152	*PRIMOSISTON*	021052016	0N2GMJ	30 COMPRESSE
FARGE	00262950108	*PULMOTRIM*	023186012	0Q3LLW	AD 20 COMPRESSE
GIBIPHARMA	00780970158	*RESPIRASE*	024160018	0R19SL	20 CONFETTI
			024160032	0R19T0	10 SUPPOSTE 150 MG
			024160044	0R19TD	10 SUPPOSTE 50 MG
			024160057	0R19TT	SCIROPPO 0,5% 120 ML
			024160069	0R19U5	SCIROPPO 0,3% 120 ML
SCHERING	00750320152	*SPASMAMIDE COMPOSTA*	020476038	0MJW46	6 SUPP
			020476040	0MJW48	BB 6 SUPP
SCHERING	00750320152	*UROVISON*	020974010	0N02FU	1 F 25 ML CON SIR
			020974022	0N02G6	FL 250 ML CON RACC
ERBAMONT	08342180158	*VENAGIL*	022314013	0P8Z0X	40 CPR 150 MG

Decorrenza di efficacia del decreto, 2 gennaio 1993

I lotti prodotti anteriormente devono essere ritirati dal commercio entro il 1° agosto 1993.

92A6202

MINISTERO DEL TESORO

N. 251

Media dei titoli del 23 dicembre 1992

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	62 —
Redimibile 12% (Beni Esteri 1980)	94 —
» 10% Cassa DD PP sez A Cr C P 97	101,80
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94 .	95,875
» » » 21- 4-1987/94 .	90,800
» » C T O 12,50% 1- 6-1989/95	97,425
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	97,625
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	97,475
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	97,700
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	97,375
» » » 12,50% 19-10-1989/95	99,900
» » » 12,50% 20-11-1989/95	99,350
» » » 12,50% 18-12-1989/95	100,375
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	99,475
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	99,450
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	99,175
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	99,150
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	98,800
» » » 12,50% 20-11-1990/96	98,825
» » » 12,00% 19- 5-1992/98	96,500
» » » 10,25% 1-12-1988/96	102,675
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	98,750
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	98,450
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	97,600
» » » 12,00% 20- 1-1992/98	97,425
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	97,600
» » » 8,75% 17- 7-1987/93 . .	96,500
» » » 8,50% 19- 8-1987/93 . .	98,500
» » » 8,50% 18- 9-1987/93 . .	97,750
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 . .	98 —
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	99,400
» » » TR 2,5% 1983/93	99 —
» » » Ind. 1- 1-1988/93 .	99,725
» » » » 1- 2-1988/93	99,725
» » » » 1- 3-1988/93	99,875
» » » » 1- 4-1988/93	100,175
» » » » 1- 5-1988/93	100,425
» » » » 1- 6-1988/93	101,125
» » » » 18- 6-1986/93	99,250
» » » » 1- 7-1988/93	100.800
» » » » 17- 7-1986/93	99,250
» » » » 1- 8-1988/93 .	100,200
» » » » 19- 8-1986/93	99.325

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind 1- 9-1988/93	100 —
» » » » 18- 9-1986/93	99,600
» » » » 1-10-1988/93	99,975
» » » » 20-10-1986/93	100 —
» » » » 1-11-1988/93	100,600
» » » » 18-11-1987/93	101 —
» » » » 19-12-1986/93	102,150
» » » » 1- 1-1989/94	100,275
» » » » 1- 2-1989/94	99,900
» » » » 1- 3-1989/94 . .	99,550
» » » » 15- 3-1989/94	99,525
» » » » 1- 4-1989/94	99,675
» » » » 1- 9-1989/94	98,925
» » » » 1-10-1987/94	99,775
» » » » 1-11-1989/94 . .	99,750
» » » » 1- 1-1990/95	99,800
» » » » 1- 2-1985/95	99,025
» » » » 1- 3-1985/95	95,925
» » » » 1- 3-1990/95	98,100
» » » » 1- 4-1985/95	95,325
» » » » 1- 5-1985/95 . .	95,050
» » » » 1- 5-1990/95	98,650
» » » » 1- 6-1985/95	95,075
» » » » 1- 7-1985/95	95,375
» » » » 1- 7-1990/95	99,100
» » » » 1- 8-1985/95	95,450
» » » » 1- 9-1985/95	95,775
» » » » 1- 9-1990/95	98,075
» » » » 1-10-1985/95	97,050
» » » » 1-10-1990/95	98 —
» » » » 1-11-1985/95	99.150
» » » » 1-11-1990/95	98,675
» » » » 1-12-1985/95	100,650
» » » » 1-12-1990/95	99,975
» » » » 1- 1-1986/96	99 —
» » » » 1- 1-1986/96 II	99,700
» » » » 1- 1-1991/96	99.125
» » » » 1- 2-1986/96	97,700
» » » » 1- 2-1991/96	98,500
» » » » 1- 3-1986/96	95 325
» » » » 1- 4-1986/96	94,600
» » » » 1- 5-1986/96	94,350
» » » » 1- 6-1986/96	94,550
» » » » 1- 7-1986/96	93 875

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind	1- 8-1986/96	94,300
» » » »	1- 9-1986/96	94,825
» » » »	1-10-1986/96	95,500
» » » »	1-11-1986/96	98,275
» » » »	1-12-1986/96	101,375
» » » »	1- 1-1987/97	98,250
» » » »	1- 2-1987/97	96 —
» » » »	18- 2-1987/97	95,800
» » » »	1- 3-1987/97	94,375
» » » »	1- 4-1987/97	94,050
» » » »	1- 5-1987/97	94,150
» » » »	1- 6-1987/97	94,100
» » » »	1- 7-1987/97	94,375
» » » »	1- 8-1987/97	94,275
» » » »	1- 9-1987/97	95,900
» » » »	1- 3-1991/98	94,850
» » » »	1- 4-1991/98	94,975
» » » »	1- 5-1991/98	95,525
» » » »	1- 6-1991/98	96,775
» » » »	1- 7-1991/98	94 —
» » » »	1- 8-1991/98	—
» » » »	1- 9-1991/98	94,650
» » » »	1-10-1991/98	95 —
» » » »	1-11-1991/98	95,400
» » » »	1-12-1991/98	96,900
» » » »	1- 1-1992/99	95,575
» » » »	1- 2-1992/99	95 —
» » » »	1- 3-1992/99	94,700
» » » »	1- 4-1992/99	94,800
» » » »	1- 5-1992/99	94,700

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol	12,50%	1- 2-1993	99,750
» » »	12,50%	1- 7-1993	99,075
» » »	12,50%	1- 8-1993	99,125
» » »	12,50%	1- 9-1993	98,775
» » »	12,50%	1-10-1993	98,675
» » »	12,50%	1-11-1993	98,675
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	98,475
» » »	12,50%	17-11-1993	98,850
» » »	12,50%	1-12-1993	98,875
» » »	12,50%	1- 1-1989/94	98,800
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	98,650
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	98,200
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	98,250
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	98,075
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	98,175
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	98,200
Buoni Tesoro Pol	12,50%	1- 9-1990/94	97,950
» » »	12,50%	1-11-1990/94	97,900
» » »	12,50%	1- 1-1991/96	97,050
» » »	12,50%	1- 3-1991/96	96,875
» » »	12,00%	1- 6-1991/96	95,475
» » »	12,50%	1- 9-1991/96	95,175
» » »	12,00%	1-11-1991/96	95,375
» » »	12,00%	1- 1-1992/97	95,525
» » »	12,00%	1- 5-1992/97	95,450
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	97 —
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	96,850
» » »	12,50%	1-11-1990/97	96,950
» » »	12,50%	1- 1-1991/98	97,100
» » »	12,50%	19- 3-1991/98	96,325
» » »	12,00%	20- 6-1991/98	94,125
» » »	12,50%	18- 9-1991/98	94 —
» » »	12,00%	17- 1-1992/99	93,750
» » »	12,50%	1- 3-1991/2001	96,750
» » »	12,00%	1- 6-1991/2001	94,850
» » »	12,00%	1- 9-1991/2001	94,075
» » »	12,00%	1- 1-1992/2002	94,075
» » »	12,00%	1- 5-1992/2002	94,100

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E C U	22- 2-1985/93	9,60%	98,400
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	98,525
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	97,450
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	96,950
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	97,875
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	96,550
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	98,100
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	99,275
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	97,300
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	97,050
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	95,600
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	104,475
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	94,325
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	99,500
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	99,750
» » » »	26-10-1989/94	10,15%	99,775
» » » »	22-11-1989/94	10,70%	104,075
» » » »	24- 1-1990/95	11,15%	100,350
» » » »	27- 3-1990/95	12,00%	104,300
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	103,450
» » » »	29- 5-1990/95	11,50%	102,500
» » » »	26- 9-1990/95	11,90%	100,700
» » » »	16- 7-1991/96	11,00%	99,750
» » » »	22-11-1991/96	10,60%	102,975

Il contabile del portafoglio dello Stato

92M23122

N. 252

Media dei titoli del 28 dicembre 1992

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	62 —
Redimibile 12% (Beni Esteri 1980)	94 —
» 10% Cassa DD PP. sez A Cr. C.P. 97	101,80
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	90,800
» » » 21- 4-1987/94	90,200
» » C T O 12,50% 1- 6-1989/95	97,450
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	97,600
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	97,550
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	97,625
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	97,575
» » » 12,50% 19-10-1989/95	100,075
» » » 12,50% 20-11-1989/95	99,350
» » » 12,50% 18-12-1989/95	100,100
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	98,825
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	99,450
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	99,425
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	99,475
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	98,900
» » » 12,50% 20-11-1990/96	99,025
» » » 12,00% 19- 5-1992/98	96,725
» » » 10,25% 1-12-1988/96	102,250
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	98,775
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	98,550
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	97,875
» » » 12,00% 20- 1-1992/98	96,875
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	97,600
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	96,500
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	98,500
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	97,750
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	98 —
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	99,400
» » » TR 2,5% 1983/93	99 —
» » » Ind. 1- 1-1988/93	99,750
» » » » 1- 2-1988/93	99,725
» » » » 1- 3-1988/93	99,950
» » » » 1- 4-1988/93	100,225
» » » » 1- 5-1988/93	100,700
» » » » 1- 6-1988/93	101,125
» » » » 18- 6-1986/93	99,350
» » » » 1- 7-1988/93	101,150
» » » » 17- 7-1986/93	99,450
» » » » 1- 8-1988/93	100,450
» » » » 19- 8-1986/93	99,450
Certificati di credito del Tesoro Ind 1- 9-1988/93	100,175
» » » » 18- 9-1986/93	99,875
» » » » 1-10-1988/93	100,125
» » » » 20-10-1986/93	100,325
» » » » 1-11-1988/93	100,625
» » » » 18-11-1987/93	101,225
» » » » 19-12-1986/93	102,375
» » » » 1- 1-1989/94	100,625
» » » » 1- 2-1989/94	100 —
» » » » 1- 3-1989/94	99,550
» » » » 15- 3-1989/94	99,650
» » » » 1- 4-1989/94	99,750
» » » » 1- 9-1989/94	98,900
» » » » 1-10-1987/94	99,925
» » » » 1-11-1989/94	99,725
» » » » 1- 1-1990/95	99,800
» » » » 1- 2-1985/95	99,625
» » » » 1- 3-1985/95	96,875
» » » » 1- 3-1990/95	98,200
» » » » 1- 4-1985/95	95,450
» » » » 1- 5-1985/95	95,100
» » » » 1- 5-1990/95	98,700
» » » » 1- 6-1985/95	95,250
» » » » 1- 7-1985/95	95,475
» » » » 1- 7-1990/95	99,200
» » » » 1- 8-1985/95	95,575
» » » » 1- 9-1985/95	95,950
» » » » 1- 9-1990/95	98,125
» » » » 1-10-1985/95	97,225
» » » » 1-10-1990/95	98,175
» » » » 1-11-1985/95	99,425
» » » » 1-11-1990/95	98,600
» » » » 1-12-1985/95	100,900
» » » » 1-12-1990/95	100,425
» » » » 1- 1-1986/96	99,300
» » » » 1- 1-1986/96 II	99,700
» » » » 1- 1-1991/96	99,250
» » » » 1- 2-1986/96	97,700
» » » » 1- 2-1991/96	98,550
» » » » 1- 3-1986/96	95,525
» » » » 1- 4-1986/96	94,975
» » » » 1- 5-1986/96	94,550
» » » » 1- 6-1986/96	94,725
» » » » 1- 7-1986/96	93,900

Certificati di credito	del Tesoro	Ind		1- 8-1986/96	94,375
»	»	»	»	1- 9-1986/96	94,725
»	»	»	»	1-10-1986/96	96,225
»	»	»	»	1-11-1986/96	98,900
»	»	»	»	1-12-1986/96	101,425
»	»	»	»	1- 1-1987/97	98,500
»	»	»	»	1- 2-1987/97	96,300
»	»	»	»	18- 2-1987/97	96,075
»	»	»	»	1- 3-1987/97	94,200
»	»	»	»	1- 4-1987/97	94,050
»	»	»	»	1- 5-1987/97	94,250
»	»	»	»	1- 6-1987/97	94,275
»	»	»	»	1- 7-1987/97	94,375
»	»	»	»	1- 8-1987/97	94,350
»	»	»	»	1- 9-1987/97	96,025
»	»	»	»	1- 3-1991/98	94.900
»	»	»	»	1- 4-1991/98	95,125
»	»	»	»	1- 5-1991/98	95,600
»	»	»	»	1- 6-1991/98	96,775
»	»	»	»	1- 7-1991/98	96,075
»	»	»	»	1- 8-1991/98	95,250
»	»	»	»	1- 9-1991/98	94,550
»	»	»	»	1-10-1991/98	94,900
»	»	»	»	1-11-1991/98	95,550
»	»	»	»	1-12-1991/98	97,200
»	»	»	»	1- 1-1992/99	95,800
»	»	»	»	1- 2-1992/99	95,200
»	»	»	»	1- 3-1992/99	94,750
»	»	»	»	1- 4-1992/99	94,750
»	»	»	»	1- 5-1992/99	94,700
»	»	»	»	1- 6-1992/99	95,800

Buoni	Tesoro	Pol	12,50%	1- 2-1993	99,725
»	»	»	12,50%	1- 7-1993	99,225
»	»	»	12,50%	1- 8-1993	99,150
»	»	»	12,50%	1- 9-1993	98,875
»	»	»	12,50%	1-10-1993	98,800
»	»	»	12,50%	1-11-1993	98,875
»	»	»	12,50%	1-11-1993 Q	99,250
»	»	»	12,50%	17-11-1993	99 —
»	»	»	12,50%	1-12-1993	98,925
»	»	»	12,50%	1- 1-1989/94	99,050
»	»	»	12,50%	1- 1-1990/94	98,725
»	»	»	12,50%	1- 2-1990/94	98,375
»	»	»	12,50%	1- 3-1990/94	98,425
»	»	»	12,50%	1- 5-1990/94	98,250
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/94	98,350
»	»	»	12,50%	1- 7-1990/94	98,325
»	»	»	12,50%	1- 9-1990/94	98,100
»	»	»	12,50%	1-11-1990/94	98,100
»	»	»	12,50%	1- 1-1991/96	97,325
»	»	»	12,50%	1- 3-1991/96	97,100
»	»	»	12,00%	1- 6-1991/96	95,800
»	»	»	12,50%	1- 9-1991/96	95,400
»	»	»	12,00%	1-11-1991/96	95,850
»	»	»	12,00%	1- 1-1992/97	95,875
»	»	»	12,00%	1- 5-1992/97	95,775
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/97	97,450
»	»	»	12,50%	16- 6-1990/97	97,100
»	»	»	12,50%	1-11-1990/97	97,175
»	»	»	12,50%	1- 1-1991/98	97,350
»	»	»	12,50%	19- 3-1991/98	96,525
»	»	»	12,00%	20- 6-1991/98	94,225
»	»	»	12,50%	18- 9-1991/98	94 —
»	»	»	12,00%	17- 1-1992/99	93,950
»	»	»	12,50%	1- 3-1991/2001	96,725
»	»	»	12,00%	1- 6-1991/2001	94,650
»	»	»	12,00%	1- 9-1991/2001	94,100
»	»	»	12,00%	1- 1-1992/2002	94,175
»	»	»	12,00%	1- 5-1992/2002	94,100

Certificati	credito	Tesoro	E.C.U.	22- 2-1985/93	9,60%	98,400
»	»	»	»	15- 4-1985/93	9,75%	104,750
»	»	»	»	22- 7-1985/93	9,00%	98 —
»	»	»	»	25- 7-1988/93	8,75%	99,900
»	»	»	»	28- 9-1988/93	8,75%	97,800
»	»	»	»	26-10-1988/93	8,65%	100,500
»	»	»	»	22-11-1985/93	8,75%	98,200
»	»	»	»	28-11-1988/93	8,50%	98,800
»	»	»	»	28-12-1988/93	8,75%	100 —
»	»	»	»	21- 2-1986/94	8,75%	98,100
»	»	»	»	25- 3-1987/94	7,75%	95,900
»	»	»	»	19- 4-1989/94	9,90%	99,700
»	»	»	»	26- 5-1986/94	6,90%	94,500
»	»	»	»	26- 7-1989/94	9,65%	99,500
»	»	»	»	30- 8-1989/94	9,65%	101,300
»	»	»	»	26-10-1989/94	10,15%	102 —
»	»	»	»	22-11-1989/94	10,70%	102,250
»	»	»	»	24- 1-1990/95	11,15%	102,500
»	»	»	»	27- 3-1990/95	12,00%	104 —
»	»	»	»	24- 5-1989/95	9,90%	101,750
»	»	»	»	29- 5-1990/95	11,50%	101,500
»	»	»	»	26- 9-1990/95	11,90%	100,700
»	»	»	»	16- 7-1991/96	11,00%	99,750
»	»	»	»	22-11-1991/96	10,60%	102,400

Il contabile del portafoglio dello Stato

92M28122

RETTIFICHE

AVVERTENZA — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stàmpa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modificazioni di autorizzazioni già concesse)». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 166 del 16 luglio 1992).

Nella parte del comunicato citato in epigrafe, riguardante il decreto del Ministro della sanità n. 558/1992 del 13 luglio 1992 relativo alla specialità medicinale «PARAPLATIN» alla pag. 45, seconda colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, ove è indicata la forma di presentazione della predetta specialità, nelle due confezioni autorizzate, in luogo di: «*flacone di liofilizzato iniettabile*», leggasi: «*soluzione iniettabile pronta per l'uso*».

92A6206

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L.	345.000
- semestrale	L.	188.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L.	63.000
- semestrale	L.	44.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L.	193.000
- semestrale	L.	105.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L.	63.000
- semestrale	L.	44.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L.	193.000
- semestrale	L.	105.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L.	664.000
- semestrale	L.	366.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1993.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	78.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	325.000
Abbonamento semestrale	L.	198.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.300